



Università
Ca' Foscari
Venezia

*Corso di Laurea Magistrale
in
Lavoro, cittadinanza sociale, interculturalità*

Tesi di Laurea

La tortura come elemento strutturale delle politiche migratorie contemporanee

La tortura delle donne migranti in Libia

Relatore

Professor Fabio Perocco

Correlatore

Professoressa Alessandra Cecilia Jacomuzzi

Laureanda

Giulia Berta

Matricola 861654

Anno Accademico

2021 / 2022

INDICE

Introduzione	I
Capitolo I - Tortura e razzismo. Il binomio strutturale dei processi di sfruttamento	1
Introduzione	1
1. Definire la tortura	1
1.1 <i>La tortura: l'orizzonte giuridico</i>	2
1.2 <i>La tortura: una pratica ancora attuale</i>	3
1.3 <i>La tortura come violenza strutturale</i>	6
1.4 <i>La tortura come rapporto di potere diseguale</i>	8
2. Definire il razzismo	9
2.1 <i>Il concetto di "razza"</i>	10
2.2 <i>Il razzismo: un rapporto di oppressione</i>	11
2.3 <i>Il razzismo-operazione</i>	13
3. Il rapporto tra tortura e razzismo	14
3.1 <i>Tortura e razzismo: una coincidenza di senso</i>	15
3.2 <i>La disumanizzazione</i>	16
3.3 <i>La violenza: il vero volto del razzismo</i>	18
3.4 <i>L'incontro storico tra tortura e razzismo</i>	20
4. Politiche migratorie e tortura	21
4.1 <i>Il razzismo anti-immigrazione</i>	22
4.2 <i>Razzismo anti-immigrati: strumento di sfruttamento e divisione</i>	23
4.3 <i>L'immigrato: capro-espiatorio delle ansie sociali</i>	26
4.4 <i>Dal welfare state al warfare state</i>	27
4.5 <i>Il rapporto tra politiche migratorie e tortura</i>	30
Capitolo II - La violenza: il fil-rouge delle politiche migratorie europee	33
Introduzione	33
1. La politicità del migrante	34
1.1 <i>Le frontiere</i>	35

2. L'immigrazione in Europa: tra narrazione e realtà	36
3. Le politiche migratorie dell'Unione Europea	38
3.1 <i>L'Agenda europea sull'immigrazione</i>	41
3.2 <i>Il Patto sull'immigrazione e l'asilo</i>	44
3.3 <i>Frontex</i>	46
4. L'esternalizzazione delle frontiere	50
4.1 <i>Gli accordi di riammissione</i>	53
<i>La Dichiarazione UE-Turchia</i>	54
<i>La violenza degli accordi di riammissione</i>	56
4.2 <i>Gli accordi Italia-Libia</i>	57
5. I respingimenti	61
6. La politica dei campi	65
6.1 <i>L'approccio hotspot</i>	65
6.2 <i>I campi nella gestione del fenomeno d'immigrazione</i>	67
<i>Centri di accoglienza e centri di detenzione</i>	68
<i>I luoghi dell'isolamento</i>	69
<i>I centri di detenzione: istituzioni totali</i>	70
7. La criminalizzazione dell'immigrato	72
Conclusione	74
Capitolo III - La violenza contro le donne nel contesto migratorio libico	75
Introduzione	75
1. Razzismo e sessismo	75
1.1 <i>La violenza contro le donne</i>	77
2. Il contesto libico	79
2.1 <i>Il contesto politico</i>	79
2.2 <i>Il contesto migratorio</i>	81
2.2.1 <i>Le gross-violations contro i migranti</i>	84
<i>I centri di detenzione</i>	86
3. La violenza contro le donne	90
3.1 <i>La violenza contro le donne immigrate</i>	92

<i>3.2 Le testimonianze delle vittime</i>	94
<i>Le violenze contro le donne nei contesti extralegali</i>	94
<i>Le violenze contro le donne nei centri di detenzione</i>	99
Conclusioni	104
Bibliografia	105

INTRODUZIONE

Negli ultimi decenni si è assistito al progressivo restringimento delle politiche migratorie in ambito europeo e nazionale. L'approccio securitario e repressivo ha prevalso su quello umanitario: l'obiettivo primario è diventato il controllo e il respingimento dei migranti, piuttosto che la loro accoglienza e integrazione. Tuttavia, occorre sottolineare che la politica di chiusura delle frontiere messa in campo dall'Unione Europea e dagli Stati membri, in risposta a quella che viene presentata come "emergenza migratoria", integra una strategia volta non alla riduzione degli arrivi dei migranti in territorio europeo, quanto piuttosto all'eliminazione di ogni canale di ingresso e permanenza legale. In questo modo, gli immigrati vengono privati di ogni loro diritto e potere e i meccanismi che ne determinano l'oppressione e lo sfruttamento – funzionali all'attuale sistema economico mondiale – sono preservati e riprodotti. Un simile approccio al fenomeno migratorio determina un'aperta violazione dei diritti umani: le condizioni cui vengono sottoposti i migranti lungo i confini e durante il proprio percorso migratorio si configurano come trattamenti inumani e degradanti e, nei casi più gravi, come tortura.

In tale prospettiva, lo scopo dell'elaborato è quello di mostrare il legame che sussiste tra i concetti di tortura e razzismo. In particolar modo, nel primo capitolo, ho delineato i contorni di senso entro cui sviluppare il tema in esame: anzitutto, ho adottato una definizione di tortura più ampia rispetto a quella strettamente legale, corrispondente piuttosto al concetto di violenza strutturale. Partendo da tale presupposto e dai tratti peculiari dell'ideologia razzista, ho mostrato come la tortura così intesa rappresenti la naturale concretizzazione del razzismo. Nella parte conclusiva del capitolo, ho fatto emergere il legame che unisce la tortura alle politiche migratorie, strumenti e riflesso dell'attuale forma di razzismo anti-immigrazione. La seconda parte dell'elaborato è dedicata invece alla presentazione delle politiche migratorie messe in atto nel quadro sud-mediterraneo d'Europa, al fine di sottolinearne i tratti più marcatamente discriminatori e violenti. Infine, nell'ultimo capitolo, ho deciso di riportare l'esempio di un caso concreto che rappresentasse in maniera emblematica il ruolo strutturale assunto dalla violenza nell'odierno contesto migratorio. Nello specifico, mi sono focalizzata sulla violenza subita dalle donne immigrate in Libia; tale decisione deriva dal presupposto che esista un legame tra razzismo e sessismo e che, di conseguenza, le donne immigrate vivano un doppia forma di oppressione violenta – in quanto donne e in quanto straniere.

L'obiettivo dell'elaborato è dunque quello di fornire le argomentazioni teoriche e pratiche della nostra tesi: la tortura, intesa come violenza strutturale, rappresenta un elemento intrinseco delle odierne politiche migratorie. Si noti in proposito che, nonostante il lavoro sia incentrato sulla realtà sud-mediterranea d'Europa, simili riflessioni troverebbero validità in numerosi altri contesti geo-politici.

CAPITOLO I

Tortura e razzismo.

Il binomio strutturale dei processi di sfruttamento

Introduzione

In questo primo capitolo cercheremo di presentare la tesi alla base del nostro elaborato, ovvero l'esistenza di un nesso che lega la tortura alle attuali politiche migratorie. Lo scopo è quello di dimostrare come la violenza costituisca un elemento strutturale delle migrazioni contemporanee, al fine di gettare le necessarie fondamenta alla de-mistificazione dell'ideologia razziale.

Nello specifico, dedicheremo la prima e la seconda parte del capitolo alla definizione concettuale delle nozioni-base da cui la nostra discussione prende avvio: tortura e razzismo. Per quanto riguarda il primo concetto, faremo anzitutto riferimento alla normativa internazionale al fine di fornirne l'orizzonte giuridico da cui partire. Tracciatone i contorni, ci focalizzeremo sulla sua concezione come rapporto di potere diseguale e, dunque, sull'idea di "violenza strutturale"; a tal proposito, ci baseremo sugli scritti di Galtung (1969), Scott (1999), Settembre (2014), Di Cesare (2016), Lalatta Costerbosa (2016), Caloz-Tschopp (2019), Gjergji (2019a). Per quanto riguarda il concetto di razzismo, partiremo dall'idea di razzismo come rapporto sociale di sfruttamento rifacendoci principalmente agli studi di Basso (2000), Guillaumin (2002, 2020) e Rivera (2003). Descritte quindi le basi concettuali su cui il fenomeno si poggia, passeremo alla definizione di "razzismo moderno", basandoci sui lavori di Memmi (1979, 1982), Basso (2000, 2003), Ferro (2003), Perocco (2003, 2010), Naletto (2009), Bartoli (2010), Alietti (2017) e Gjergji (2019a, 2019b). Infine, la terza e la quarta parte del capitolo saranno dedicate all'analisi del rapporto che unisce la tortura al razzismo e la tortura alle politiche migratorie. Per la nostra trattazione, ci siamo basati sulle opere di Monsoubi (1990), Faso (2001), Sayad (2002), Basso (2003, 2010a, 2010b, 2010c) e Perocco (2003, 2010, 2019, 2020), Ferrajoli (2010), Pectenò (2010) e Gjergji (2018).

1. Definire la tortura

Al fine di dare una definizione chiara del concetto di tortura che utilizzeremo come base della nostra analisi, è importante partire dalla sua definizione giuridica. In questo modo, ci è stato possibile coglierne le caratteristiche essenziali e individuarne il nucleo centrale nell'idea di violenza intenzionale del potente sul debole. Questo riconoscimento ci ha permesso, a sua volta, di estendere

il concetto di tortura a quello di violenza strutturale. Una volta espressa ed argomentata tale coincidenza, i due termini – “tortura” e “violenza strutturale” – saranno quindi utilizzati in maniera interscambiabile.

1.1 La tortura: l’orizzonte giuridico

La Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (CAT) – entrata in vigore il 26 giugno 1987 e ratificata da 154 Paesi, tra cui l’Italia – fornisce all’art. 1 una definizione di tortura come «qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate».

La difesa contro la tortura e le altre forme di trattamenti disumani e degradanti costituisce un principio di *ius cogens*, ovvero una norma imperativa posta a tutela dei valori universali e indivisibili della comunità internazionale. A tal proposito, si rinvencono numerose disposizioni che prevedono la garanzia di tale tutela a livello internazionale: Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984 – articolo 2¹; Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 – articolo 5²; Patto internazionale sui diritti civili e politici dell’ONU del 1966 – articolo 7³; Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli del 1981 – articolo 5⁴; Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) del 1950 – articolo 3⁵; Convenzione di Ginevra del 1949 – articolo 3⁶; Statuto

¹ Articolo 2, comma 2 – CAT: «Nessuna circostanza eccezionale, qualunque essa sia, si tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra, d’instabilità politica interna o di qualsiasi altro stato eccezionale, può essere invocata in giustificazione della tortura».

² Articolo 5 – Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: «Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti».

³ Articolo 7 – Patto internazionale sui diritti civili e politici dell’ONU: «Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. [...]».

⁴ Articolo 5 – Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli: «Ogni individuo ha diritto al rispetto della dignità inerente alla persona umana e al riconoscimento della sua personalità giuridica. Qualsiasi forma di sfruttamento e di svilimento dell’uomo, specialmente la schiavitù, la tratta delle persone, la tortura fisica o morale, e le pene o i trattamenti crudeli, inumani o degradanti sono interdetti».

⁵ Articolo 3 – CEDU: «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti».

⁶ Articolo 3 – Convenzione di Ginevra: «Nel caso in cui un conflitto armato privo di carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti belligeranti è tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti: 1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri di forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole che si riferisca alla razza, al colore, alla religione o alla credenza, al sesso, alla nascita o al censo, o fondata su qualsiasi altro criterio analogo. A questo

della Corte penale internazionale del 1998 – articolo 7⁷; Protocollo opzionale alla Convenzione ONU contro la tortura del 2002. Come si evince dalla ricchezza normativa posta a garanzia del divieto di tortura e di altri trattamenti disumani e degradanti, esso fa parte del diritto internazionale consuetudinario e, in quanto tale, è vincolante per tutti gli Stati – compresi quelli che non abbiano preso parte alla loro realizzazione e/o ratifica.

1.2 La tortura: una pratica ancora attuale

La reiterazione delle disposizioni sopramenzionate riflette la natura permanente e sfuggibile della tortura: sempre mutevole e in agguato, si presenta come un fenomeno del passato, legato agli orrori della storia e inconcepibile nelle moderne democrazie. Tuttavia, la realtà è ben diversa e nessuna forma politica è immune da quella pratica violenta del potere che costituisce il nucleo della tortura. A riguardo, Amnesty International⁸ ha denunciato il diffondersi di una crisi globale, riportando – negli ultimi cinque anni – episodi di tortura in ben 141 Paesi, ovvero in tre quarti del mondo.

La convinzione di essere esenti dal pericolo della tortura contiene in sé una duplice minaccia: da una parte il mancato riconoscimento della stessa e, dall'altra, la sua legittimazione e normalizzazione. La negazione della possibilità della tortura impedisce, difatti, ogni forma di difesa preventiva contro di essa e ne rende difficile il riconoscimento una volta emersa. Il rischio, in questo caso, riguarda tanto la prevenzione di una sua diffusione incontrollata, quanto la gestione delle conseguenze giuridiche di una sua realizzazione.

Prendiamo, a titolo esemplificativo, i fatti di Bolzaneto del luglio 2001. Tra giovedì 19 luglio e domenica 22 luglio 2001, nel capoluogo ligure, si è tenuto il G8 – forum politico tra i capi di governo degli otto maggiori Paesi industrializzati. In concomitanza del vertice internazionale, i movimenti no-global e alcune associazioni pacifiste organizzarono manifestazioni e cortei di dissenso che portarono a diversi scontri con le forze dell'ordine. Le tragiche conseguenze di tali scontri sono tristemente note, dalla morte di Carlo Giuliani (manifestante di 27 anni) alla “macelleria messicana” (soprannome dato all'assalto alla scuola Diaz⁹ dall'allora vicequestore Michelangelo Fournier). Le persone fermate e arrestate durante i giorni del G8 furono condotte nella caserma di Bolzaneto, individuata

scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate: a. le violenze contro la vita e l'integrità corporale, specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi; b. la cattura di ostaggi; c. gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti; d. le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito, che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili».

⁷ Articolo 7 – Statuto della Corte penale internazionale: «Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanità s'intende uno qualsiasi degli atti di seguito elencati, se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco: [...] f) Tortura [...]».

⁸ Cfr. <https://www.amnesty.org/en/get-involved/stop-torture/>, ultima consultazione: 25 luglio 2022.

⁹ La scuola Diaz e la scuola Pascoli erano state concesse dal comune di Genova al Genoa Social Forum come sede del loro media center.

come centro di primo riconoscimento, e li trattenute fino al lunedì (23 luglio). Molti di loro denunciarono e mostrarono i segni di un trattamento pesantissimo, riconducibile alla tortura: pestaggi, umiliazioni, minacce di morte e stupro sono solo alcune delle vessazioni che gli individui trattenuti hanno dovuto subire da parte degli ufficiali incaricati.

Ne nacque un processo, i cui risultati paiono significativi alla nostra argomentazione: gli imputati condannati in via definitiva dalla sentenza della Corte di Cassazione¹⁰ del 14 giugno 2013 sono stati solamente sette; mentre tutti gli altri reati contestati ai 45 imputati sono stati dichiarati prescritti. L'esito dell'azione penale, per quanto deludente, ha tuttavia portato all'accertamento e al riconoscimento dei reati contestati: a proposito dei fatti accaduti, la Cassazione parlò infatti di «completo accantonamento dei principi-cardine dello Stato di diritto»; o ancora, Amnesty International ha definito l'operato delle forze dell'ordine durante il G8 come la più grave sospensione dei diritti democratici in un Paese occidentale dopo la Seconda guerra mondiale; nel 2015 la condanna arriva anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha dichiarato all'unanimità come l'irruzione nella scuola Diaz rappresenti una grave violazione dell'articolo 3 CEDU sul «divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti»¹¹. A fronte di ciò, non possiamo che constatare come la risposta dell'ordinamento penale italiano a fronte di gravissime violazioni dei diritti fondamentali – tali da dover essere ricomprese nella definizione di tortura – sia stata del tutto insufficiente. La ragione è da ricondurre sia all'attuale conformazione del regime di prescrizione dei reati, sia all'assenza – all'epoca¹² - di una norma incriminatrice della tortura corredata di un adeguato apparato sanzionatorio¹³. Tale vicenda ci dimostra, nel peggiore dei modi possibili, come il mancato riconoscimento della possibilità della tortura non solo faciliti la sua realizzazione, ma renda anche insufficienti le relative garanzie giuridiche. L'Italia, convinta di essere immune da tale pericolo grazie alla propria «corazza democratica», ha giustificato il mancato adempimento agli obblighi internazionali¹⁴ – che prevedevano l'adeguamento del diritto penale nazionale al reato di tortura – apportando argomentazioni basate sulla non necessità, come se nel nostro Paese pratiche simili non potessero verificarsi. Tale atteggiamento, lungi dall'impedire la comparsa della tortura in territorio

¹⁰ Cass., sez. V, sent. 14.6.2013 (dep. 10.9.2013), n. 3708813.

¹¹ Cfr. SETTEMBRE, R. (2014). Gridavano e piangevano. La tortura in Italia: ciò che ci insegna Bolzaneto. Torino: Einaudi.

¹² Le atrocità dei fatti del G8 di Genova ebbero almeno la conseguenza positiva di accelerare il processo legislativo che porterà all'introduzione del reato di tortura (ora espresso dall'articolo 613-bis del codice penale) nell'ordinamento italiano.

¹³ A tal proposito, ricordiamo l'articolo 1 del codice penale: «Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite».

¹⁴ Ricordiamo in merito l'articolo 4 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti: «1. Ogni Stato Parte provvede affinché qualsiasi atto di tortura costituisca un reato a tenore del suo diritto penale. Lo stesso vale per il tentativo di praticare la tortura o per qualunque complicità o partecipazione all'atto di tortura. 2. In ogni Stato Parte tali reati vanno resi passibili di pene adeguate che ne prendano in considerazione la gravità».

nazionale, ha fatto sì che l'Italia fosse del tutto impreparata ad affrontare le conseguenze di tali avvenimenti.

Passiamo ora al secondo pericolo insito nella convinzione di immunità dalla tortura: la sua legittimazione e normalizzazione. La maggior parte delle persone, specie nel mondo occidentale, ha un'idea della tortura che le deriva dalle immagini che di essa vengono prodotte. È dunque necessario, al fine di realizzare un'analisi completa del fenomeno, tenerne in considerazione tanto le realizzazioni concrete quanto quelle visive (cfr. Gjergji, 2019b). La convinzione che le nostre barriere democratiche possano proteggerci da qualsiasi deviazione dallo Stato di diritto e, a maggior ragione, da quella violazione dei diritti fondamentali rappresentata dalla tortura influenza, per forza di cose, il nostro modo di interpretare le immagini che di essa ci vengono fornite. Ogni testimonianza, ogni report, ogni inquietante fatto di cronaca riportato sul giornale e, in generale, ogni notizia di tortura o trattamento disumano e degradante ha la sua giustificazione già confezionata. Le opzioni sono essenzialmente due: la prima presuppone che l'evento in questione non ci riguardi direttamente, magari perché verificatosi al di là delle nostre frontiere democratiche. In questo caso, il fatto incriminato viene presentato come l'ennesima prova della diversa natura (una assolutamente positiva e l'altra assolutamente negativa) degli Stati democratici occidentali da chiunque altro non rientri in questa categoria arbitrariamente creata e ricreata. Le immagini di tortura diventano, allora, la prova incontrovertibile della nostra presunta superiorità morale; provocano orrore e rifiuto nello spettatore, ma allo stesso tempo generano in lui un profondo senso di sollievo. In fondo, è rassicurante sapere di vivere in uno Stato dove simili efferatezze non possono verificarsi, dove la tortura è solo un'immagine – terribile, certo, ma lontana. Vedremo nei prossimi capitoli quanto questa assicurazione sia erronea.

Per quanto riguarda la seconda opzione, essa si realizza nel momento in cui la tortura è realizzata all'interno dei nostri confini democratici. In questo caso, la relativa giustificazione sarà ricercata a partire da argomentazioni legate all'emergenza e all'urgenza del momento (tipico è lo scenario della bomba a orologeria, del *ticking bomb*)¹⁵, piuttosto che alla sicurezza pubblica o, addirittura, alla protezione umanitaria¹⁶. Ne consegue che lo Stato occidentale e democratico che si macchi di certi crimini lo faccia esclusivamente perché costretto in nome di un bene più grande, di una necessità perentoria e indiscutibile. In questo caso, si può ancora parlare di tortura e di trattamenti disumani e degradanti o, piuttosto, di difficili scelte portate avanti dallo Stato nel nome della nostra stessa sicurezza? Le conseguenze di tali ragionamenti – già talmente estesi da aver dato vita ad un filone televisivo, il "Terror TV" – sono allarmanti: la diffusione di immagini di tortura che mirano alla sua

¹⁵ Cfr. DI CESARE, D. (2016). *Tortura*. Torino: Bollati Boringhieri editore.

¹⁶ Su questi ultimi punti e sul loro collegamento con le politiche migratorie europee torneremo nei prossimi capitoli.

legittimazione educano la coscienza dello spettatore, assuefacendolo alla violenza e, in questo modo, normalizzandola.

In conclusione, crediamo che il mancato riconoscimento della tortura come tale, la sua legittimazione sempre più frequente e la conseguente normalizzazione della violenza siano fattori determinanti nel ritorno (se di ritorno si può parlare) del fenomeno della tortura. Ricordiamo, a tal proposito, che l'accettazione passiva di una qualsiasi forma di violenza e/o crudeltà impedisce la reale abolizione della tortura¹⁷ e, come vedremo nei prossimi capitoli, con particolare riferimento verso le politiche migratorie, la nostra Europa democratica non è affatto immune da pratiche e prassi violente.

1.3 La tortura come violenza strutturale

Nel primo paragrafo del nostro elaborato abbiamo fornito la definizione giuridica di tortura e ne abbiamo delineato i contorni. Per quanto tale precisazione ci sia parsa doverosa e necessaria al fine di tracciare un quadro completo del fenomeno di cui andremo a parlare, la nozione di tortura che verrà utilizzata nella nostra analisi assume una valenza più ampia. Utilizzeremo quindi il termine “tortura” in senso lato, andando a farlo coincidere piuttosto col concetto di violenza strutturale.

L'espressione “violenza strutturale” è stata coniata nel 1969 da Johan Galtung. Nel suo articolo «Violence, Peace and Peace Research», partendo da una definizione del concetto di “pace” come “assenza di violenza”, lo studioso giunge a fornire una riflessione analitica di quest'ultima – senza la quale, sottolinea, ogni pretesa di comprensione di che cosa sia effettivamente un ordine sociale pacifico e di come si possa realizzare resta vana. Galtung definisce la violenza come: *«the cause of the difference between the potential and the actual, between what could have been and what is. Violence is that which increases the distance between the potential and the actual, and that which impedes the decrease of this distance»* (p. 168). Ciò significa che, ogniqualvolta il livello potenziale di realizzazione di un evento si situi al di sopra di quello reale, siamo di fronte a una manifestazione di violenza. Prendiamo un esempio pratico tratto dal contesto italiano: nel 2020 – in piena crisi pandemica – il Capo Dipartimento della Protezione civile emana il decreto n. 1287/2020. Con tale provvedimento, viene data la possibilità al Ministero dell'Interno (in coordinamento con la Croce Rossa Italiana) di utilizzare navi¹⁸ per lo svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria, «con riferimento alle persone soccorse in mare e per le quali non è possibile indicare il “Place of Safety”»¹⁹. Possiamo quindi constatare come una situazione già di per sé pericolosa sia stata aggravata da un

¹⁷ Cfr. SCOTT, G. R. (1999). *Storia della tortura*, 11-53, Milano: Mondadori.

¹⁸ Il primo esperimento in tal senso è stato svolto a bordo della nave Rubattino della Tirrenia, che ha ospitato 183 persone tra il 17 aprile e il 5 maggio 2020.

¹⁹ Decreto n. 1287/2020.

surplus di violenza²⁰, indirizzata verso una specifica categoria di persone (i migranti giunti via mare). Il livello potenziale di realizzazione di un evento violento dipende, a sua volta, dal livello di conoscenze e di risorse possedute: ne deriva che il monopolio di queste da parte di un gruppo e/o di una classe sociale ponga le condizioni per una diffusione incontrollata di violenza, impedendo di fatto a chi è escluso dal possesso delle suddette conoscenze e risorse di limitare la distanza tra il potenziale e il reale.

Galtung prosegue la sua analisi fornendo alcune utili suddivisioni nel concetto di violenza: possiamo infatti distinguere la violenza fisica da quella psicologica, l'intenzionale da quella involontaria, la manifesta da quella latente, quella biologica da quella contro gli oggetti. Nonostante tutte queste dimensioni siano estremamente interessanti e meritino di per sé un'analisi ed una riflessione specifiche, qui ci focalizzeremo sulla distinzione tra violenza personale e strutturale. Mentre la prima presuppone che ci sia un attore che commette l'azione violenta, la seconda non necessita di tale figura. Ciò, tuttavia, non significa affatto che essa sia meno pericolosa o che le conseguenze per chi la subisce siano meno dolorose. Tale tipo di violenza è insita nel sistema che le dà forma e si manifesta come un disequilibrio di potere, causa di profonde diseguaglianze e discriminazioni. In un sistema di violenza strutturale, le risorse e le conoscenze sono distribuite in modo estremamente diseguale e polarizzato, così come il potere su di esse. Inoltre, in società essenzialmente statiche e stabili, mentre gli episodi di violenza personale vengono registrati con facilità – in quanto turbatori dell'ordine stabilito – quelli di violenza strutturale passano spesso sotto silenzio. Addirittura, essendo tale tipo di violenza prodotta direttamente dalla struttura della società, non di rado questa è interpretata come esperienza naturale e ovvia. A questo proposito, ricordiamo il pericolo sopra visto del mancato riconoscimento della violenza come elemento determinante nella sua diffusione, legittimazione e normalizzazione.

Riprendiamo nuovamente il contesto immigratorio italiano al fine di trarne qualche esempio pratico. In Italia, infatti, è facilmente rintracciabile una serie di discriminazioni determinate dalla struttura stessa del potere e, come tali, assolutamente legali. Ne sono un esempio le discriminazioni basate sul criterio della nazionalità: in Italia, ai cittadini stranieri sono preclusi i diritti politici e, in parte, quelli sociali riconosciuti come universali dal diritto nazionale e internazionale. L'esclusione dai meccanismi di potere e dalla conseguente distribuzione di risorse, mezzi e conoscenze è sistemica e strutturale all'ordine sociale. Di conseguenza, nessun ambito della vita del cittadino straniero ne è

²⁰ A questo proposito, si rifletta sulle terribili condizioni subite a bordo delle navi – in particolare, la mancanza di spazi adeguati, di ripari dagli agenti atmosferici, di servizi e dispositivi igienico-sanitari, di DPI (dispositivi di protezione individuale) e, talvolta, persino di acqua e cibo. Inoltre, l'isolamento strutturale delle *navi-quarantena* e l'impossibilità di ingresso da parte della società civile hanno reso difficile monitorare lo svolgimento delle operazioni di accoglienza, informazione e definizione della condizione giuridica dei cittadini stranieri.

escluso: dal lavoro all'abitazione, dall'accesso alla sanità al diritto alla scuola e ai servizi pubblici²¹ – ciascuna di queste sfere di vita pubblica e privata è permeata da ingiustizia sociale, ovvero da quella che abbiamo definito violenza strutturale.

Avendo definito la violenza strutturale come l'insieme delle azioni, delle gerarchie e delle strutture di potere che influenzano direttamente e indirettamente le relazioni sociali, culturali, politiche ed economiche di una società rendendole asimmetriche e diseguali²², possiamo capire come essa vada colta all'interno delle strutture sociali e, in particolare, dei meccanismi di stratificazione funzionali al mantenimento dell'ineguaglianza. Ed è proprio in tale ottica che ampliamo, nel nostro elaborato, il termine "tortura" facendolo coincidere col concetto di violenza strutturale. Come cercheremo di far emergere nel prossimo paragrafo, infatti, entrambe le nozioni si basano su di un nucleo comune: il rapporto di potere diseguale e la sua preservazione.

1.4 La tortura come rapporto di potere diseguale

Come fatto emergere da Gjergji (2019a), la tortura – così come la violenza strutturale – va colta nella logica della sua produzione sociale: essa, infatti, lungi dall'essere una pratica in disuso ed estranea alla modernità democratica (cfr. paragrafo 1.2), costituisce un elemento ordinario e integrato dell'attuale sistema sociale. In quest'ottica, la tortura può essere meglio definita come l'espressione di rapporti di potere diseguali, che essa contribuisce a costruire e a conservare nel tempo²³. Tanto la tortura quanto la violenza strutturale rappresentano il riflesso del dominio sociale e, come tali, sono presenti in ogni società basata sulla distribuzione diseguale del potere, sulla gerarchizzazione e sulla discriminazione. La tortura/violenza strutturale²⁴ assume, quindi, la funzione di demarcatore sociale: colpisce con precisione l'inferiore, definito di volta in volta in base alla necessità di riproduzione del potere, lo educa all'inferiorità e ne definisce i confini. Nelle prossime pagine, vedremo come tale funzione di demarcazione si sia concretizzata nelle politiche migratorie europee.

Come accennato sopra, la demarcazione creata dalla violenza strutturale non è mai neutra; al contrario, il suo obiettivo è la sottomissione totale dell'inferiore: «le néant, est le visage ultime de la torture²⁵» (Caloz-Tschopp, 2019, p. 67). A tal proposito, si sottolinea come la tortura punti alla

²¹ Per un'analisi completa delle principali discriminazioni che si verificano in tali ambiti, vedasi:

RIVERA, A. (2003). *Estranei e nemici. Discriminazione e violenza razzista in Italia*. Roma: DeriveApprodi;

PEROCCO, F. (2012). *Trasformazioni globali e nuove disuguaglianze. Il caso italiano*. Milano: FrancoAngeli editori;

BASSO, P. (a cura di) (2010). *Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa, Italia*. Milano: FrancoAngeli.

²² Cfr. JIMÉNEZ-YAÑEZI, C., MARTÍNEZ-SOTOI, Y. & ROSAS-MARTÍNEZ P. (2022). «Violencias en la travesía. Expresiones gráficas de migrantes indocumentados en el norte de México». *Revista Guillermo de Ockham*, 20(1), pp. 129-142. Universidad de San Buenaventura Cali.

²³ Cfr. PEROCCO, F. (2019). «Tortura e Migrazioni». *Sapere l'Europa, sapere d'Europa*, Vol. 5 Tortura e Migrazioni | Torture and Migration, 3-38, Venezia: Edizioni Ca' Foscari.

²⁴ D'ora in poi utilizzeremo i due termini in maniera interscambiabile.

²⁵ Traduzione italiana: «Il niente è il viso ultimo della tortura».

distruzione deliberata dell'altro e della sua dignità. Lo scopo, come espresso prima, è l'educazione della vittima al proprio annichilimento interiore – incorporato a tal punto in ogni ambito sociale e privato da divenire un processo invisibile a cui partecipa, più o meno inconsapevolmente, la vittima stessa. È questo, a mio avviso, l'aspetto più subdolo della violenza strutturale, capace – più della violenza personale – di mistificarsi e presentarsi come legittima forma sociale sia alla parte dominante che a quella dominata. Quest'ultima viene difatti privata del proprio potere, ridotta al silenzio e all'impotenza assoluti. La asimmetria di un simile rapporto è talmente profonda da portare al completo isolamento della parte sottomessa e da impedirne ogni reale relazione con l'esterno. Sarebbe dunque più giusto parlare di un rapporto di inferiorizzazione, di un annichilimento totale dell'inferiore e di un dominio assoluto del superiore.

Nel corso della nostra analisi, cercheremo di far emergere come la definizione di tortura che abbiamo tentato di delineare in queste righe sia applicabile alla realtà migratoria europea ed italiana. Negli ultimi anni, tanto l'Europa quanto l'Italia hanno avviato una serie di politiche migratorie essenzialmente restrittive e discriminatorie, che trasudano violenza. Le conseguenze di tali politiche, sempre prontamente legittimate sulla base di presunte emergenze e necessità superiori, possono essere facilmente colte analizzando le posizioni sociali dentro cui sono relegati gli immigrati. Il sogno multiculturalista e gli ideali interculturali di dialogo e relazione reciproca sono stati messi da parte, marcati come utopici e rispolverati eccezionalmente in occasione di qualche iniziativa certamente nobile, ma difficilmente efficace. Al loro posto si è imposta invece quella forma di non-rapporto che garantisce la sottomissione, il silenzio e l'isolamento della categoria “stranieri”²⁶, oltre che la loro distanza dagli “autoctoni”²⁷.

2. Definire il razzismo

In questa seconda parte del capitolo, tenteremo di fornire una definizione il più possibile chiara di razzismo; a tal proposito, partiremo dal concetto-base di razza. In seguito, tracciati i contorni storico-sociali del suo sviluppo in forma moderna, proveremo a delinearne le caratteristiche strutturali. Infine, ci focalizzeremo sulla sua duplice natura di ideologia e prassi.

²⁶ A tal proposito è interessante il concetto di “doppia assenza” dello straniero espresso in SAYAD, A. (2002). *La doppia assenza*. Paris: Éditions du Seuil.

²⁷ Nel Capitolo II del nostro elaborato vedremo come il sistema degli hotspot e, in generale, la politica dei campi siano determinanti nella produzione del clima di isolamento, fisico e non, vissuto dai migranti.

2.1 Il concetto di “razza”

Al fine di tracciare una definizione chiara di razzismo, crediamo sia importante partire dal concetto base di “razza”. L’Enciclopedia Treccani la definisce come «popolazione o insieme di popolazioni di una specie che condividono caratteristiche morfologiche, genetiche, ecologiche o fisiologiche differenti da quelle di altre popolazioni della stessa specie [...]. Tale suddivisione della specie umana ha costituito il preteso fondamento scientifico per una concezione delle *r. umane* come gruppi intrinsecamente differenti e da porre in rapporto gerarchico l’uno rispetto all’altro [...]». Tuttavia, l’antropologia fisica e l’evoluzionismo hanno dimostrato la invalidità scientifica di tale concetto applicato alla specie umana: oggi, le scienze naturali (quali la biologia, la medicina, la genetica), le scienze sociali e quelle umane sono concordi sul fatto che esista una sola razza, quella umana. All’interno di quest’ultima si possono effettivamente riscontrare delle differenze sul piano fisico e fisiologico, ma tali attributi differenziali specifici sono infinitamente inferiori rispetto a quelli comuni. È dunque antiscientifico parlare di razze e, a maggior ragione, parlare di razze biologicamente inferiori e superiori.

Nonostante sia stato dimostrato che le razze non costituiscono una realtà biologica, esse continuano ad esistere nella società. Rappresentano una realtà sociale che si concretizza a livello psicologico, in quanto le persone hanno interiorizzato la nozione di razza; a livello politico – basti pensare a tutti i partiti che basano la propria azione sull’esistenza delle razze; e a livello ideologico, perché concetto alla base della produzione e riproduzione di determinate ideologie, quali quella del razzismo. La razza è quindi una realtà viva, concreta, operante sul piano delle relazioni sociali: i gruppi umani vengono razzializzati, ovvero socialmente costruiti come razze e inferiorizzati sulla base di una presunta appartenenza razziale. Possiamo dunque concepire la razza come «una *metafora naturalistica* per dire differenze di potere, di classe, di *status*²⁸, una metafora per mezzo della quale si biologizza il sociale, vale a dire si legittima un fenomeno squisitamente sociale – cioè l’ineguaglianza, la gerarchizzazione, la discriminazione, il dominio, la violenza subiti da certi individui e gruppi – riconducendolo a una spiegazione naturale» (Rivera, 2003, p.17).

La categoria razza – così come il razzismo moderno – nasce nella seconda metà del XVII secolo, con la riuscita dell’impresa coloniale e l’avvento dell’era capitalista: la nuova divisione internazionale del lavoro presuppone, difatti, la diffusione di un’ideologia capace di naturalizzare e legittimare le disuguaglianze sociali e storiche, riconducendole al concetto di razza naturale. Riprendendo l’analisi di Guillaumin (2002), possiamo definire le razze come categorie che vengono istituzionalmente rivestite dal marchio biologico al fine di assolutizzare, naturalizzandola, ogni differenza reale o

²⁸ Corsivo presente nel testo originale.

supposta e porla alla base del diseguale posizionamento sociale. Ogni razza è naturalmente diversa e tale diversità spiega il reciproco posizionamento nella gerarchia sociale: le razze naturalmente superiori occuperanno i posti al vertice, mentre quelle naturalmente inferiori saranno relegate in fondo. Possiamo dunque cogliere come, dietro al concetto di differenza razziale, si nasconda quello di disuguaglianza sociale. In questo senso, possiamo arrivare a definire la razza come una categoria immaginaria applicata a gruppi sociali reali; come una designazione sociale espressa sotto il segno del fisico. Prova di ciò è il fatto che certi gruppi, pur privi di un termine razziale evidente (come il colore della pelle), possano non di meno essere razzializzati e divenire portatori di un marchio fisico del tutto arbitrario (pensiamo ad esempio al naso adunco attribuito agli ebrei). Essendo quindi la razzializzazione uno strumento del potere, è importante sottolineare come nessuna categoria umana ne sia realmente immune; in base alle diverse esigenze del periodo storico, si può decidere di razzializzare un gruppo umano piuttosto che un altro. Non si faccia dunque l'errore di pensare di essere esenti ed estranei ai suddetti processi.

2.2 Il razzismo: un rapporto di oppressione

Una volta definito il concetto-base di razza, proviamo ora a delineare i contorni del fenomeno del razzismo. A tal fine, prenderemo come punto di riferimento le riflessioni compiute dai sociologi Basso (2000), Basso & Perocco (2003) e Memmi (1982). Dall'attenta lettura delle loro opere, possiamo definire il razzismo come un rapporto sociale di oppressione tra razze, classi e generi; come un rapporto materiale di sfruttamento e inferiorizzazione. Il fine ultimo del razzismo è dunque il mantenimento della dominanza, la conservazione dell'oppressione di razza tramite l'inferiorizzazione di quei soggetti che già si trovano in una situazione materiale di inferiorità. Possiamo allora dire che ogni dominanza cela in sé un razzismo e che ogni razzismo cela in sé una dominanza; ad esempio: il sessismo nasconde al suo interno la dominanza dell'uomo sulla donna, il razzismo del bianco sul nero, il classismo del ricco sul povero, e così via.

Nonostante ci siano testimonianze di forme di razzismo e discriminazione dello straniero anche nel mondo antico, la teoria della divisione biologica dell'umanità in razze superiori e inferiori è relativamente recente. Il razzismo rappresenta un fenomeno congenito e strutturale della società moderna. In effetti, ripercorrendone la storia, possiamo notare come l'ideologia razzista assuma carattere sistemico e la "razza" diventi centrale nei meccanismi di organizzazione sociale solo a partire dal Cinquecento, per poi svilupparsi nel Sei-Settecento e raggiungere il proprio apice nell'Otto-Novecento, ovvero parallelamente allo svilupparsi della società moderna. Di conseguenza, si tratta di un fenomeno storicamente determinato e socialmente appreso, non connaturato alla natura umana: non si nasce razzisti, lo si diventa e – quindi – si può smettere di esserlo. Eliminata l'ipotesi

del razzismo come gene naturale dell'essere umano, occorre allora collocarlo nel proprio quadro storico per comprenderne l'essenza: così come il concetto di razza, l'ideologia razziale nasce con l'avvento del capitalismo e la conseguente divisione sociale (classi) e internazionale (Paesi industrializzati/Terzo Mondo) del lavoro. Il razzismo è figlio del colonialismo, espressione più pura e completa del capitalismo imperialista. Nasce, difatti, come mezzo di legittimazione della relazione coloniale, della relazione naturalmente diseguale fondata sullo sfruttamento materiale del colonizzato. Rappresenta, in sintesi, l'ideologia del colonialismo:

«Non è possibile asservire degli uomini senza conseguentemente ridurli allo stato di assoluta inferiorità. Il razzismo non è altro che la spiegazione emotiva, affettiva, a volte intellettuale di questo processo [...]. In realtà il razzismo obbedisce ad una logica implacabile. Un paese che vive e si sostiene sfruttando altri popoli deve porli in stato di inferiorità. Il razzismo applicato a questi popoli è cosa normale» (Fanon, 1971).

Dunque, il razzismo è legato alla necessità strutturale del capitalismo di creare gerarchie e diseguaglianze. È stato il modo in cui i vari segmenti della forza lavoro sono stati costretti a porsi in relazione gli uni con gli altri (cfr. Gjergji, 2019a e Gjergji, 2019b). Il capitalismo, espresso dal colonialismo, si basa sull'iper-sfruttamento della manodopera; il razzismo ha permesso la creazione di questa manodopera iper-sfruttabile riducendo i colonizzati, gli immigrati e i proletari in sotto-uomini. D'altra parte, come ci ricorda Sartre (1964), i diritti umani valgono solamente per chi è, per l'appunto, umano. I sotto-uomini, non facendo parte di questa categoria, non hanno diritti e possono sottostare alle dure leggi dell'economia.

In conclusione, possiamo dire che il razzismo rappresenta l'insieme delle teorie e delle pratiche (violente) prodotte dalle classi superiori per spiegare e legittimare i rapporti sociali disuguali, la diseguaglianza, la concorrenza e la gerarchizzazione tra classi e nazioni. Allora come ora, il razzismo è lo strumento teorico e pratico in mano alla classe dominante, che consente la produzione e il mantenimento del sistema capitalista, minimizzando i costi di produzione tramite sistematici meccanismi di sfruttamento. Come vedremo nelle prossime pagine, è proprio tramite la ri-acutizzazione delle pratiche razziste – come, ad esempio, la criminalizzazione degli immigrati – che i principali Paesi occidentali stanno cercando di minimizzare i costi del lavoro e il disordine politico sociale, al fine di fronteggiare la crisi economica avviatasi negli anni '70 e la ristrutturazione sociale richiesta dall'economia mondiale.

2.3 Il razzismo-operazione

Come accennato sopra, il razzismo è insieme ideologia e pratica: a tal proposito, Sartre (1960) lo definisce come «praxis illuminata da una teoria». Si tratta cioè di un sistema ideologico che raggiunge il suo compimento nell'azione concreta. Un'analisi completa del fenomeno dovrà dunque mettere a fuoco entrambi i suoi elementi costitutivi.

In quanto ideologia, il razzismo è in grado di mistificare la realtà e di normalizzare le pratiche razziali, presentandosi come antirazzista e naturale. I meccanismi mistificatori messi in atto dal razzismo sono vari e possono sovrapporsi gli uni con gli altri in base alle necessità sociali del momento: ad esempio, non è raro che sia presentato come frutto dell'ignoranza della popolazione. In questo caso, le politiche discriminatorie e razziste vengono legittimate in quanto deterrenti del razzismo popolare; onde evitare che gli autoctoni siano spinti ad abbandonarsi ai propri istinti brutali (e razzisti), lo Stato limita lo spazio di vita sociale e individuale degli stranieri. Lo scopo – come si potrebbe dubitarne? – è la duplice “protezione” di autoctoni e immigrati. In questo caso, quindi, il razzismo non arriverebbe dall'alto – prodotto dalle dottrine, dalle teorie e dalle prassi delle classi dominanti – bensì dall'ignoranza presente nel basso. La mistificazione è evidente: con la diffusione della cultura e dei mezzi del sapere (primo fra tutti Internet), il razzismo sarebbe dovuto diminuire drasticamente; eppure, oggi viviamo il fenomeno opposto. Altro meccanismo mistificatorio estremamente utilizzato, soprattutto nella propaganda politica, è quello della *paura* dello straniero: l'animo umano sarebbe caratterizzato da una diffidenza, una chiusura nei confronti dell'altro – a maggior ragione se si tratta di un altro ignoto. Anche in questo caso, possiamo facilmente cogliere la viziosità del ragionamento: anzitutto ricordiamo che il razzismo è un fenomeno storicamente determinato e socialmente appreso, non naturale e intrinseco alla natura umana. Inoltre, come può parlarsi ancora di ignoto nei confronti dello straniero quando il fenomeno dell'immigrazione, tanto in Europa quanto in America, sussiste ormai da vari decenni?

Infine, crediamo sia interessante riflettere sulla nuova veste che il razzismo moderno si è dato: da biologico, esso è diventato culturale. Dimostrata l'infondatezza scientifica del concetto di razza biologica, il razzismo ha dovuto darsi una nuova giustificazione che fosse al tempo stesso ragionevole e democratica, in modo tale da poter essere accolta – senza rimorsi – dalle attuali democrazie occidentali. Nei fatti, resta espressione di una lotta di classe, di un rapporto materiale di oppressione; tuttavia, le moderne rappresentazioni ne hanno dato una nuova copertura ideologica, presentandolo come lotta tra culture intrinsecamente diverse. In questo ennesimo tentativo di mistificazione, le differenze culturali si naturalizzano e diventano la chiave per spiegare le disuguaglianze sociali: la cultura – elemento sovra-sociale, eterno, immutabile e predeterminato – è presentata come un'essenza

che riassume in sé tutti i tratti sociali e individuali di un popolo. Gli stranieri diventano quindi portatori di differenze invalicabili e incomunicabili, che ne determinano ogni comportamento e ne spiegano le difficoltà sociali. Si tratta di un processo di culturalizzazione delle problematiche sociali realizzato tramite l'assolutizzazione delle differenze: le diseguglianze sono spiegate, legittimate e naturalizzate sulla base delle inconciliabili differenze culturali. Il marchio biologico è stato sostituito da quello culturale e la cultura (o l'etnia) ha preso il posto della razza, ma la relazione di potere che viene occultata è la medesima. Si parlerà allora di razzismo differenzialista.

Per quanto riguarda la praxis, invece, avremo modo di analizzarne i tratti nei prossimi paragrafi – mostrandone anche l'intrinseco legame con la violenza strutturale. In questo contesto, ci limiteremo a sottolineare come un'ideologia – per farsi azione – necessiti del sostegno e dello sviluppo delle istituzioni e delle strutture dello Stato, in quanto detentore del monopolio dell'uso legittimo della forza fisica e simbolica. Nella nostra analisi, faremo dunque riferimento al razzismo istituzionale, ovvero a quella forma di razzismo incorporata, attraverso le leggi, dall'amministrazione statale e dalle istituzioni sociali e statali. In effetti, nonostante i tentativi di mistificarsi dietro al razzismo popolare, è esso il principale responsabile di quelle politiche migratorie violente che andremo ad analizzare nei prossimi capitoli.

3. Il rapporto tra tortura e razzismo

Nei capitoli precedenti abbiamo delineato i confini di senso dei concetti-base di “tortura” e “razzismo”, chiarificandone l'accezione con cui verranno impiegati nel presente elaborato. Avendo quindi stabilito che cosa si intenda per tortura e cosa invece per razzismo, focalizzeremo ora l'attenzione sulla relazione che si instaura tra questi due concetti e fenomeni. A tal fine, è significativo partire da una riflessione sulla comunanza dei principali tratti costitutivi dell'uno e dell'altro concetto. Avendo rintracciato il loro comune scopo nell'inferiorizzazione e, in particolar modo, nella disumanizzazione del soggetto, siamo giunti alla conclusione che la realizzazione dell'ideologia razzista viene raggiunta nella tortura, nella violenza eretta a sistema. Partendo da tale constatazione, abbiamo tentato di mettere in luce il ruolo ricoperto dallo Stato nella diffusione e preservazione delle teorie e prassi razziste (e dunque violente). Infine, abbiamo rintracciato nel colonialismo l'origine storica del legame tra tortura e razzismo e abbiamo provato a fornire un sintetico quadro del rapporto colono-colonizzato, altamente rappresentativo del sistema di rapporti di oppressione alla base delle società moderne.

3.1 Tortura e razzismo: una coincidenza di senso

Analizzando le definizioni di tortura e di razzismo che abbiamo fornito nelle pagine iniziali della nostra ricerca, è facile rendersi conto della comunanza dei principali tratti costitutivi dei due concetti. Entrambi, infatti, sono elementi strutturali del sistema sociale, espressione dei rapporti di potere in esso contenuti. Non solo: tanto la tortura, quanto il razzismo rappresentano al tempo stesso il riflesso e il meccanismo di produzione di un certo tipo di rapporto sociale, il rapporto di oppressione e sfruttamento. Di conseguenza, sono necessariamente presenti in ogni società strutturalmente diseguale, basata sulla discriminazione, la gerarchizzazione e l'inferiorizzazione degli "inferiori" – prodotte e perpetuate dai possessori del potere materiale, dai dominatori. Altro tratto comune ai due concetti è la capacità di mistificazione: entrambi sono in grado, tramite diversi meccanismi, di presentarsi come la legittima forma sociale non solo agli occhi di chi detiene il potere e, quindi, ha interesse diretto nell'accettazione di una simile rappresentazione, ma anche – ed è ben più significativo – agli occhi di chi, di questo potere, è vittima. In effetti, ogni violenza razzista, sebbene a uno sguardo inesperto o fazioso possa apparire un'«espressione di atti individuali isolati, [...] si iscrive in un contesto che la rende possibile e addirittura legittima agli occhi di chi la pratica» (Rivera, 2003). In questo modo, tortura e razzismo perseguono la loro funzione di demarcatore sociale indisturbati, in un clima di generale legittimazione e normalizzazione.

Da tali riflessioni possiamo dedurre che, in merito a questi due concetti, sia più appropriato parlare di coincidenza, piuttosto che di relazione: la tortura e il razzismo paiono, difatti, come due rappresentazioni dello stesso fenomeno di oppressione. Si tratta di un continuum inscindibile, attraverso il quale la tortura prende forma nelle (e dalle) discriminazioni razziali e il razzismo nella (e dalla) violenza strutturale insita nel sistema sociale. Si alimentano l'un l'altra e, insieme, alimentano e mantengono i rapporti materiali di sfruttamento e sottomissione di cui sono espressione²⁹. D'altra parte, se abbiamo definito il razzismo come l'insieme di teorie e pratiche razziste necessaria alla produzione e al mantenimento dei rapporti di oppressione, la tortura ne rappresenta la concretizzazione, lo strumento di azione.

«Torture is the concretization of racism on the body of colonized, the oppressed, it is an instrument used by racism in the process of dehumanisation and submission of the one who is considered inferior or insubordinate with respect to domination. Torture is the trademark of

²⁹ Cfr. PETTENÒ, M. (2010). “ Sulla violenza contro le immigrate e gli immigrati”, in BASSO, P. (a cura di) (2010). *Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa, Italia*. Milano: FrancoAngeli.

*racism on the skin of the colonized, the mark on the body of inferiority*³⁰» (Perocco, 2020, p.62).

La tortura, intesa come violenza strutturale, è il meccanismo sociale attraverso cui il razzismo raggiunge il suo scopo di inferiorizzazione: essa, andando a comprimere in maniera costante e progressiva i diritti e i bisogni di chi ne è vittima, ne lede le libertà fondamentali e la stessa dignità. La tortura diventa quindi, al contempo, «distruzione deliberata della personalità e della dignità della vittima attraverso l'inflizione di gravi sofferenze fisiche o psichiche» (Lalatta Costerbosa, 2016, pp. 9-10) e «attaque radicale de la “liberté d’être libre”³¹»³² (Caloz-Tschopp, 2019, p. 67). In questo modo, la violenza diventa totalitaria, coinvolgendo ogni aspetto della vita politica, sociale e spirituale di chi la subisce. La vittima, privata di quelle prerogative che la rendevano umana – la libertà e la dignità – diventa sotto-uomo.

3.2 La disumanizzazione

Come detto sopra, l'inferiorizzazione di chi occupa una posizione materiale (e dunque sociale) subalterna è il fine ultimo del razzismo, in quanto strumentale alla preservazione delle relazioni sociali di dominazione. I meccanismi attraverso cui si realizza tale processo sono diversi e variano nelle forme e nelle modalità: possono, ad esempio, essere più o meno aggressivi³³, utilizzare un approccio di influenza positivo³⁴ o negativo, basarsi su azioni fisiche o simboliche (cfr. Galtung,

³⁰ Nonostante il riferimento del sociologo sia alla tortura giuridicamente definita, abbiamo deciso di riportare tale definizione perché crediamo possa essere estremamente significativa ai fini della nostra argomentazione. In effetti, basterebbe eliminare le espressioni «on the skin» e «on the body» per non accorgersi del riferimento alla tortura “giuridica”, piuttosto che alla tortura-violenza strutturale da noi delineata. D'altra parte, la stessa tortura “giuridica” non lascia necessariamente delle tracce visibili sul corpo di chi ne è vittima ma, al contrario, assume sempre più spesso modalità di produzione psicologiche e/o simboliche. Allo stesso modo, non è detto che la violenza strutturale non possa portare ad aggressioni fisiche estremamente violente e brutali. Anche in questo caso, quindi, crediamo che il confine tra tortura giuridicamente detta e violenza strutturale sia quantomeno permeabile.

³¹ ARENDT, H. (2019). *La liberté d’être libre*. Paris : Payot. Citazione trovata in CALOZ-TSCHOPP, 2019.

³² Traduzione italiana: «attacco radicale alla “libertà di essere liberi”».

³³ La scelta dell'aggettivo non è causale: posto che ciascuno di questi meccanismi di inferiorizzazione è, per sua natura, violento, la distinzione che possiamo fare è limitata al grado di aggressività che esso comporta.

³⁴ Il sociologo Galtung fa una distinzione tra le forme di violenza basate su un approccio di influenza negativo e quelle basate invece su un approccio di influenza positivo: le prime condizionano l'agire di una persona o di un gruppo tramite una serie di punizioni, restrizioni e sanzioni – ovvero tramite una serie di conseguenze negative. Le seconde, invece, si basano su meccanismi ricompensatori: se ti comporti in un certo modo, riceverai determinati “premi”.

Un esempio interessante di violenza basata sull'influenza positiva è costituito dalla naturalizzazione, ovvero dalla possibilità concessa agli stranieri di diventare cittadini dello Stato di residenza. Essa viene concessa esclusivamente agli immigrati meritevoli, dietro dimostrazione di una serie di condizioni e prerequisiti indispensabili. Viene presentata come un privilegio, un onore che occorre guadagnarsi prima e continuare a pagare dopo. Nonostante non si tratti di un obbligo legale, essa diviene passaggio imprescindibile se si vuole avere accesso ai diritti politici, civili e sociali del proprio Paese di residenza. Più che di una conquista volontaria, dunque, si tratta di una scelta obbligata – fatta in nome di un miglioramento materiale necessario. Nascosta dietro la retorica dell'assimilazione interculturale, la naturalizzazione rappresenta – per la maggior parte di chi ne fa ricorso – una violenza imposta, simbolica, negata come tale. Porta al senso di colpa, al tradimento e al rinnegamento della propria cittadinanza d'origine, della propria identità – soprattutto in chi, per prendere la cittadinanza del nuovo Paese, deve perdere la vecchia. Eppure, dell'aspetto violento e tormentato della naturalizzazione, nessun politico parla mai. In merito al processo ambivalente della naturalizzazione, vedasi Sayad (2002).

1969). Tuttavia, sono tutti accumulati dal tentativo di disumanizzazione che perseguono. In effetti, se lo scopo del razzismo è assicurare il mantenimento degli equilibri (o, sarebbe meglio dire, dei disequilibri) di dominanza, è essenziale che chi ne è escluso rimanga tale. Non a caso, una società così costituita trova il suo miglior alleato nell'ideologia violenta rappresentata dal razzismo; un'ideologia capace di mantenere i rapporti di potere in essere riducendo i dominati in sotto-uomini. Invero, è portando la vittima al completo annichilimento interiore, alla perdita di ognuno dei suoi tratti squisitamente umani che l'ideologia razzista si realizza in tutta la sua violenza: quando l'immigrato smette di combattere e di percepire come discriminatorie le legislazioni che attanagliano ogni aspetto della sua vita, quando il nero riconosce la propria inferiorità al bianco e va da sé ad occupare il posto che gli è proprio nella scala sociale – solo allora, l'ideologia può dirsi compiuta e il rischio di ribaltamento sociale evitato.

Questo processo di inferiorizzazione che mira a relegare determinate categorie di persone, le più deboli e vulnerabili, allo status di sotto-uomini trova applicazione nelle attuali politiche migratorie europee. Di queste e della violenza in esse contenute, avremo modo di discutere nel Capitolo II del presente elaborato. Qui di seguito, ci limiteremo a focalizzare l'attenzione su una rappresentazione interessante di tale questione: le immagini e il lessico disumanizzanti utilizzati nelle narrazioni relative ai fenomeni migratori. Un'analisi dei principali mezzi di comunicazione moderni (televisione, talk show, giornali, articoli online, ...) mostra un uso manipolatorio del potere di informazione, al fine di costruire una determinata rappresentazione delle migrazioni e dei migranti. Tratto comune è il tentativo di disumanizzazione dei protagonisti delle vicende narrate: non si parla più di uomini, donne e bambini che affrontano lunghissimi e pericolosi viaggi nella speranza di trovare un futuro migliore lontano dal Paese d'origine, bensì di “flussi” che “invadono” i nostri territori o di “barconi” che sbarcano o che naufragano. Non si parla più di vite umane, bensì di cifre (il più delle volte esagerate, se non del tutto inventate) e di “questione” ed “emergenza migratoria”. I migranti perdono ogni potere di parola, di auto-rappresentazione e di narrazione dei propri vissuti; sono ricondotti al silenzio. Ridotti a oggetto passivo di sterili narrazioni politiche, perdono il loro *status* di soggetti attivi, promotori del proprio progetto migratorio – perdono il loro *status di esseri umani*. Tale processo di disumanizzazione è portato avanti anche tramite un ribaltamento dei nessi di causa-effetto, per cui ciò che è costrizione viene rappresentato come natura. Se le condizioni materiali dei migranti sono contraddistinte dal marchio della violenza e della sofferenza, non sarebbe a causa delle politiche di cui sono *oggetto*, bensì della «loro appartenenza a un mondo disumano» (Faso, 2001, p. 17). A tal proposito, un esempio estremamente significativo può essere rappresentato dalla “politica dei campi” attuata in risposta alla presunta determinazione genetica dei rom al nomadismo: la causa di discriminazione e disagio sociale – rappresentata dalla stessa politica dei campi – è stata

spiegata e legittimata come conseguenza di un tratto viziosamente percepito come naturale – il nomadismo³⁵.

In conclusione, crediamo sia importante sottolineare che tali processi di inferiorizzazione e disumanizzazione – ora destinati con particolare attenzione agli immigrati – possono facilmente essere estesi a nuove e diverse categorie di persone vulnerabili e fragili. Del resto, in Italia, qualche passo in tal senso può già essere intravisto nei confronti delle persone senza fissa dimora o dei malati mentali (cfr. Basaglia, 2014). Ricordiamo infatti che le discriminazioni e la violenza – così come il razzismo – non hanno come obiettivo prestabilito le “razze”, bensì «individui o gruppi minoritari che generalmente occupano i gradini inferiori della gerarchia sociale, che provengono da Paesi collocati in basso nella scala internazionale o che appartengono a collettività disprezzate, discriminate o marginalizzate» (Rivera, 2003, p. 12).

3.3 La violenza: il vero volto del razzismo

La chiusura ideologica di cui abbiamo scritto sopra – raggiunta con l’autodefinizione della vittima come inferiore, come sotto-uomo – è realizzabile esclusivamente in un sistema di paura e sfruttamento. Ne consegue che la tortura è «la manifestazione più crudele e intima della violenza razziale eretta in sistema» (Gjergji, 2019b, p. 49). D’altra parte, la violenza è sempre stata determinante nei processi di conservazione della supremazia razziale, svolgendo un ruolo educativo tanto nelle coscienze dei dominanti, quanto in quelle dei dominati. Il terrore³⁶, conseguenza naturale di un sistema sociale strutturalmente violento, segna un confine invalicabile tra razze e, in questo modo, garantisce la preservazione dei rapporti di potere in essere. A fronte delle riflessioni fatte finora, possiamo quindi affermare che il razzismo trova la sua concretizzazione più sincera nella violenza eretta a sistema, ovvero nella violenza strutturale.

«Il razzismo deve farsi pratica: non è un risveglio contemplativo dei significati incisi nelle cose; è in sé una violenza che si dà la propria giustificazione: una violenza che si presenta come violenza indotta, contro-violenza e legittima difesa» (Sartre, 1960, p. 677).

³⁵ A tal proposito, si consiglia la lettura di DI NOIA, L. (2010). “I rom, il bersaglio più facile”. BASSO, P. (a cura di) (2010). *Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa, Italia*. Milano: FrancoAngeli.

³⁶ Ricordiamo che, in questo contesto, con terrore non intendiamo esclusivamente quello suscitato dal pericolo di percosse violente. Al contrario, crediamo che tale definizione possa ben definire lo stato d’animo che accompagna molti nell’intera esperienza migratoria. A tal proposito, vale la pena sottolineare la paura vissuta dal migrante durante il suo viaggio: paura di subire aggressioni, di essere catturato dalla polizia di frontiera, di essere respinto o riportato in patria. Questo clima di terrore non svanisce con l’arrivo nel Paese d’“accoglienza” e, d’altra parte, la vita degli stranieri soggiornanti in Europa è caratterizzata da una generale precarietà e insicurezza. Subentra allora la paura di perdere il lavoro e, quindi, il permesso di soggiorno; la paura di non riuscire a raggiungere i sempre più numerosi requisiti al ricongiungimento familiare e perdere così i propri affetti; la paura di ricadere nella clandestinità; la paura di ammalarsi, in un sistema dove anche il medico può rappresentare un nemico da cui difendersi. L’elenco, va da sé, potrebbe andare ben oltre.

Questa definizione di razzismo, fornitaci da Sartre, è quella che – a nostro avviso – meglio riassume la duplice natura del fenomeno, insieme ideologia-teoria e prassi-azione. In tale prospettiva, sarebbe più giusto parlare di razzismo-operazione, ovvero di un'ideologia che – per compiersi – necessita di realizzarsi in pratiche concrete. Non basta che in uno Stato siano diffuse teorie razziali (o differenzialiste) perché lo si possa definire razzista; si tratta certo di un requisito essenziale, ma comunque non sufficiente. Il razzismo si realizza solo nel momento in cui tali teorie vengono utilizzate come base giustificatrice alla delibera e all'applicazione di norme violente, pregiudizievoli del benessere sociale e individuale di una determinata categoria di persone. Ne consegue che la realizzazione del fenomeno sia rappresentata dalla cosiddetta “violenza razzista”, ovvero da ogni forma – fisica o simbolica – di aggressione e discriminazione che derivi dal rifiuto e dall'odio verso la vittima, nonché dalla «volontà di screditarla, umiliarla o inferiorizzarla, in ragione di caratteri distintivi che le sono attribuiti, caratteri essenzializzati o sostantivati, che siano concepiti come biologici, come etnici o come relativi al suo *status*» (Rivera, 2003, p. 15). In conclusione, possiamo affermare che il razzismo si realizza appieno solo nella violenza strutturale, nella tortura.

Il binomio inscindibile tra razzismo e violenza strutturale mette in luce un altro tratto essenziale del “razzismo-operazione”: il ruolo dello Stato. In effetti, se come abbiamo dimostrato nelle righe precedenti il razzismo compie la propria realizzazione nella violenza, il promotore e il garante di tale fenomeno è lo stesso Stato, unico detentore legittimo dell'uso della forza. Inoltre, nonostante gli innumerevoli meccanismi mistificatori che tentano di presentare il razzismo come conseguenza dell'emotività della popolazione, ovvero come processo derivante dal basso – esso è, in realtà, sempre e comunque calato dall'alto. Rappresenta il fedele riflesso della dominazione, da cui viene prodotto e alimentato. A tal proposito, basti pensare all'origine delle teorie razziali: l'ideazione, la promulgazione e la diffusione di siffatte idee ha avuto un'origine colta ed elitaria, insinuata tra le principali scienze naturali, sociali e umane. Ricordiamo, in merito, che il razzismo è nato come ideologia del colonialismo, ovvero come la giustificazione che le classi colte e superiori – detentrici del potere politico – hanno dato a sé stesse e al popolo di fronte alla schiavizzazione di intere popolazioni³⁷. Messe dinanzi alla necessità di legittimare l'impresa coloniale e gli orrori che essa

³⁷ A tal proposito, è estremamente significativo il fenomeno dei cosiddetti “zoo umani”, ovvero di quelle esposizioni etnologiche diffuse in tutta Europa tra la metà del XIX e del XX secolo. In tali spettacoli, schiavi provenienti soprattutto dalle colonie venivano mostrati al pubblico nel loro presunto stato naturale – altro modo per dire in condizioni disumane. È evidente in ciò il tentativo da parte dello Stato di mostrare alla popolazione una rappresentazione viziosa del “diverso”, che fosse congeniale alla legittimazione dell'impresa coloniale e della conseguente schiavizzazione degli indigeni prima e degli africani poi. Mostrando ai cittadini le condizioni disumane in cui, per natura, vivrebbero gli schiavi, si socializza l'idea che essi appartengano ad uno status inferiore e che, sottomettendosi alla dominazione europea, non possano che migliorare le proprie condizioni di vita. La mistificazione è compiuta.

produceva, furono le stesse monarchie europee e la Chiesa ad esaltare l'uso della violenza sugli indigeni, ormai ridotti in bestie da lavoro, in sotto-uomini.

3.4 L'incontro storico tra tortura e razzismo

Abbiamo mostrato come non esista razzismo senza violenza e come quest'ultima costituisca la necessaria e imprescindibile concretizzazione dell'ideologia razzista. Ne consegue che il legame che lega i due concetti è endemico alla nascita stessa del razzismo moderno: se è vero che quest'ultimo è figlio del colonialismo, possiamo allora dire che è stato nelle colonie che si è compiuto l'incontro tra tortura (forma suprema di violenza strutturale) e razzismo. A tal proposito, Sartre arriva a definire la tortura «come la forma più violenta e perversa dell'odio razziale eretto in sistema» (Gjergji, 2018). Non a caso, la relazione che unisce il colonizzato al colonizzatore sintetizza i sistemi di potere insiti presenti in Paesi basati sulla produzione e il mantenimento dei rapporti materiali di forza e dominazione. Un'analisi di tale relazione diventa allora interessante per cogliere i meccanismi di potere occultati negli Stati occidentali.

Anzitutto, il dominante – sia che si parli del colonialista di allora o delle strutture di potere moderne – ha bisogno di legittimare la propria oppressione. A tal fine, il colono avvierà un processo di mistificazione volto all'esaltazione, da una parte, dei propri meriti e, dall'altra, dei demeriti del colonizzato. Il mezzo più efficace per ottenere ciò è il razzismo – ideologia dell'inferiorizzazione per eccellenza. Ecco allora nascere i miti della superiorità bianca e dell'inferiorità di chiunque non appartenga a tale categoria. Il colonizzatore diventa il rappresentante in terra straniera, e dunque nemica, della buona patria; colui mandato lontano dalle comodità del progresso in nome di un fine moralmente nobile, il tentativo di salvare i selvaggi da loro stessi e dalle disumane condizioni di vita cui sono ridotti. Se poi la realizzazione di tale scopo dovesse comportare dei vantaggi materiali tanto al colono quanto, soprattutto, alla madre-patria, non si tratterebbe che di un piccolo prezzo pagato dalle popolazioni dominate a fronte della salvezza fisica e spirituale che viene loro imposta. Il mito della missione civilizzatrice è creato. A questo punto, affinché tale sistema di legittimazione regga, è essenziale dimostrarne la solidità. Diventa quindi fondamentale palesare l'inferiorità dei soggetti dominati e il guadagno (materiale, sociale, culturale, spirituale) che la presenza coloniale porterebbe loro. Nasce allora il razzismo-operazione, in grado tramite teorie pseudo-scientifiche e prassi violente di creare una netta demarcazione tra colonizzato e colonizzatore, tra superiore e inferiore.

L'unico neo resta la coscienza umana, tanto quella del dominato quanto quella del dominatore; entrambe, infatti, possono portare alla distruzione del sistema (cfr. Sartre, 2018). Se il primo respingesse la propria riduzione a sotto-uomo e impedisse la chiusura ideologica del sistema rifiutando di autodefinirsi come inferiore e ribellandosi alla dominazione del secondo o se

quest'ultimo si fermasse a riflettere sull'orrore delle azioni da lui commesse e vedesse in ciò una rottura della propria coscienza, il colonialismo non potrebbe più reggersi in piedi. Diventa quindi fondamentale evitare un rischio simile, anestetizzando e educando le coscienze di entrambi: a tale funzione è preposta la tortura, strumento di disumanizzazione per eccellenza. Lo scopo è creare una distanza invalicabile tra le due figure in modo tale che la vittima non solo non veda possibilità alcuna di auto-affermazione, ma non creda neanche nella bontà di arrivarvisi; dal canto suo, il dominatore necessita di tale distanza per sottrarsi all'auto-condanna a cui i suoi crimini lo porterebbero. A tal proposito Memmi (1979) spiega il carico di oppressione perpetuato dal colono sul colonizzato come l'estremo tentativo di nascondere ai propri occhi, di far sparire dalla propria coscienza la prova dell'orrore commesso. Il dominatore sarebbe vittima del complesso di Nerone, costretto a riprodurre e intensificare sempre più il sistema violento di cui è parte. Si innesta in questo modo un circolo vizioso difficile da spezzare: poiché occorre giustificare e ampliare la distanza che la colonizzazione pone tra colonizzato e colonizzatore, quest'ultimo è indotto ad aumentare il carico di oppressione sul primo. Tuttavia, il suo trionfo diventa al contempo la conferma della propria colpevolezza morale e il peso dell'auto-condanna porta al desiderio di veder sparire la vittima, promemoria degli orrori compiuti. Tale desiderio conduce al tentativo di ampliare ulteriormente il divario tra le due figure e così il ciclo ricomincia senza sosta.

A partire da tali riflessioni, riscopriamo una rinnovata importanza nel processo di disumanizzazione della vittima per mezzo della violenza. Non si tratta solo di ridurre il torturato allo status di bestia, di sotto-uomo al fine di giustificarne l'oppressione e lo sfruttamento sistematico; la radicale posta in gioco è la stessa dignità umana, l'appartenenza alla categoria di "uomo" (cfr. Gjergji, 2019). Il colonizzatore può auto-definirsi "uomo" esclusivamente nel momento in cui venga accertata la sotto-umanità del colonizzato: il legame tra le due figure è reso inscindibile e lo status dell'una definisce quello dell'altra. La natura di tale rapporto – alla base dell'ideologia razzista – spiega come i coloni siano arrivati a compiere e perpetuare crimini aberranti quale quello della tortura.

4. Politiche migratorie e tortura

Poste le basi teoriche e affrontato i principali concetti che la nostra analisi chiama in causa, quest'ultima parte del capitolo sarà dedicata alla presentazione della tesi da cui tale discussione è partita: l'esistenza di un rapporto tra le politiche migratorie contemporanee e la tortura. A tal proposito, è stato necessario fare un passo indietro e far emergere la veste ideologica assunta dal razzismo nelle attuali politiche statali. È stato dunque introdotto il concetto di razzismo anti-immigrati, inteso come strumento volto all'applicazione e al mantenimento delle logiche di

sfruttamento. In quest'ottica, abbiamo cercato di cogliere il duplice ruolo di lavoratore iper-sfruttabile e di capro-espiatorio attribuita all'immigrato – funzionale tanto alle esigenze di mercato, quanto all'affermazione di una nuova conformazione di Stato, il *warfare state*. Infine, stabilito come le politiche migratorie contemporanee rappresentino l'espressione di questa rinnovata forma di razzismo istituzionale – il razzismo anti-immigrati – e ribadito il legame intrinseco tra tortura e razzismo di cui sopra, siamo arrivati alla nostra argomentazione: tali politiche non possono che essere strutturalmente violente.

4.1 Il razzismo anti-immigrazione

Come evidenziato in precedenza, il razzismo ha assunto, nelle ultime decadi, una veste ideologica nuova: palesata la non-scientificità della categoria di razza biologica, è stato necessario prendere le distanze dalle tradizionali teorie genetiche e trovare nuove basi su cui poter fondare la gerarchizzazione e l'inferiorizzazione di determinati gruppi e individui. Il risultato di tale processo è stato il diffondersi del “razzismo differenzialista”, forma di razzismo in grado di sganciarsi dal concetto di razza e di supremazia biologica per atterrare sulla ben più malleabile idea di differenza culturale. Non si parla più di razze superiori e inferiori, bensì di culture più o meno progredite e civilizzate che diventano il marchio distintivo immutabile di un'intera popolazione, l'essenza riassuntiva di ogni suo aspetto sociale e individuale.

Tali precisazioni sono fondamentali al fine di comprendere appieno la diffusione e l'affermazione dell'attuale razzismo anti-immigrati. Si tratta di una forma di razzismo istituzionale funzionale alle esigenze del mercato, dell'economia mondiale e del neo-liberismo. Presentare l'immigrato non come essere biologicamente inferiore – affermazione che, al giorno d'oggi, riceverebbe dai più una risposta sdegnosa – bensì come persona irriducibilmente “diversa”, marchiata da un'appartenenza culturale innata, è la sottile ma precisa forma assunta oggi dal neo-razzismo. In quest'ottica, rinunciare ad ogni utopia interculturale ed accettare che gli immigrati, in quanto *naturalmente* diversi, siano oggetto di un diritto a parte e di politiche specifiche, abbiano status sociali e politici particolari e occupino differenti spazi (fisici e non) rispetto agli autoctoni non significherebbe affatto essere complici di razzismo. Al contrario, sarebbe prova di tolleranza e benevolenza nei loro confronti: incapaci per cultura di raggiungere gli alti standard occidentali, vengono ricondotti ai ruoli (inferiori) che gli appartengono per inclinazione naturale. Nelle prossime pagine vedremo come tale retorica abbia ceduto il passo, negli ultimi anni, a propagande sempre più securitarie e identitarie – pronte a condannare (ma mai ad eliminare) ogni forma di immigrazione.

Le motivazioni dietro al razzismo anti-immigrati sono le stesse di sempre. In quest'ottica, l'immigrato è la figura più adeguata a sostituire il colonizzato d'oltreoceano nei meccanismi di sfruttamento. A

tal proposito, Sartre (1972) definisce gli immigrati come “colonizzati interni”, vale a dire dei colonizzati che si trovano all’interno del territorio e del sistema economico-politico del Paese che li sta “colonizzando”. In effetti, egli sottolinea come l’immigrazione possa considerarsi l’estrema fase della colonizzazione: avendo privato le popolazioni indigene di ogni ricchezza materiale e avendone ritardato lo sviluppo in conseguenza a decenni di schiavitù, queste non possono far altro che cercare migliori opportunità di vita altrove. Ciò che trovano, tuttavia, è molto simile a quanto veniva subito tempo addietro dai loro avi: iper-sfruttamento, discriminazione, disumanizzazione e ciò che tiene insieme tutto il sistema, il razzismo.

«Un altro colonialismo è stato edificato sul nostro territorio. Si portano qui lavoratori [...] per svolgere i lavori sgradevoli che i lavoratori francesi non vogliono più fare [...] è diventato necessario giustificare il loro iper-sfruttamento, che è ormai un ingranaggio importante nella macchina del capitalismo francese. Così è nato un nuovo razzismo che vorrebbe che gli immigrati vivessero nel terrore e fossero derubati del desiderio di protestare contro la violenza, la xenofobia e le condizioni di vita che vengono loro imposte» (Sartre, 1972).

Il razzismo anti-immigrati, quindi, non è altro che l’ultima forma assunta dal razzismo moderno, ultimo riflesso degli attuali rapporti materiali di dominazione e oppressione capitalista. Di conseguenza, al fine di svolgere un’analisi completa del tema, sarà necessario focalizzarci sul nesso che lega inscindibilmente le politiche migratorie – espressione del razzismo anti-immigrati – alle politiche economiche – espressione del capitalismo odierno.

4.2 Razzismo anti-immigrati: strumento di sfruttamento e divisione

Il rapporto che unisce le attuali politiche migratorie europee³⁸ alle esigenze del mercato mondiale è stato ampiamente affrontato dalle ricerche di Basso (2003, 2010a, 2010b, 2010c) e Perocco (2003, 2010, 2019, 2020). Da queste, dunque, partiremo per la nostra analisi.

Nonostante una retorica pubblica sostanzialmente contraria ad ogni forma di immigrazione, l’Europa ha un’estrema necessità della manodopera a basso costo rappresentata dagli immigrati. Gli Stati europei sono ben consapevoli che la presenza di lavoratori immigrati è elemento essenziale al mantenimento degli attuali sistemi di produzione, basati sulla compressione della forza-lavoro. Affinché un Paese possa reggere il livello di competitività impostogli dal mercato mondiale, deve necessariamente perseguire lo schiacciamento del lavoro: abbassare i costi di produzione tramite una svalutazione globale del mondo del lavoro – funzionale all’iper-sfruttamento dei lavoratori, alla loro

³⁸ Non si tratta di un fenomeno esclusivamente europeo, quanto piuttosto occidentale. Tuttavia, per esigenze di spazio e concisione, abbiamo deciso di limitare la nostra analisi alla sola Europa.

precarizzazione e desalarizzazione – è la chiave di volta attraverso cui molti Paesi tentano di mantenersi competitivi sul mercato. In quest’ottica, è facile cogliere il vero obiettivo dietro a politiche migratorie sempre più restrittive e discriminatorie: ridurre gli immigrati a una massa di lavoratori intercambiabili, precari e sfruttabili; lavoratori senza diritti. La rappresentazione ideale dell’immigrato diventa allora quella della macchina corporea, del puro meccanismo funzionale al sistema economico. A tal proposito, Sayad (2002) evidenzia come il lavoratore immigrato sia portato a ri-scoprire il proprio corpo come utensile di lavoro, come *corpo estraneo* alla società in cui vive, la cui presenza è legittimata e autorizzata solo in quanto *puro corpo* da lavoro. Il corpo del migrante e, di conseguenza, la sua intera esistenza nel Paese di “accoglienza” sono trasformati in oggetti funzionali allo scambio e allo sfruttamento economico: «Commodification insists upon objectification in some form, transforming persons and their bodies from a human category into objects of economic desire» (Sharp, 2000, p. 293). Ritroviamo qui il processo di disumanizzazione analizzato poc’anzi, risultato calcolato del razzismo insito nelle attuali politiche migratorie.

Chiarificato il ruolo che l’immigrato deve assumere nell’economia mondiale, ci risulta più semplice comprendere le derive securitarie, discriminatorie e – nell’essenza – razziste delle politiche migratorie degli ultimi decenni. Invero, il processo di immigrazione che ha interessato l’Europa a partire dagli anni ’70 del secolo scorso contiene in sé, oltre alle opportunità economiche viste sopra, anche certi pericoli da evitare – primo fra tutti il cambiamento sociale. D’altra parte, l’insediamento di lungo periodo di popolazioni immigrate porta necessariamente alla loro – seppur lenta – integrazione nel corpo sociale, economico e, infine, politico. Ciò si manifesta, ad esempio, in una presenza più massiva degli immigrati negli spazi pubblici, come ad esempio nei sindacati, e in forme di associazionismo sempre più organizzate, sia tra immigrati di diversa provenienza che tra immigrati e autoctoni. In generale, un simile processo di integrazione garantisce all’immigrato una certa sicurezza pubblica e privata che gli permette di assumere una posizione meno vulnerabile e, di conseguenza, meno sfruttabile. Ne consegue che simili meccanismi rappresentino un reale pericolo per il sistema di accumulazione e che, come tali, debbano essere quanto più possibile ostacolati. A tal fine, molti Paesi hanno fatto ricorso ad azioni materiali, simboliche, sociali e politiche volte a rallentare il processo di radicamento delle popolazioni immigrate, tramite un complessivo restringimento dei diritti (anche di quelli faticosamente ottenuti dopo anni di lotte³⁹), una stigmatizzazione razzial-nazionale funzionale

³⁹ A tal proposito, gli esempi sono innumerevoli. Citiamone alcuni provenienti dal contesto italiano: l’aumento – previsto dalla Legge Bossi-Fini n° 189/2002 – dei requisiti relativi tanto all’abitazione quanto al salario necessari per fare richiesta di ricongiungimento familiare; l’introduzione – per mezzo del Pacchetto Sicurezza Maroni del 2008 – dell’accordo di integrazione, che lega inescindibilmente il permesso di soggiorno al fatto di avere un lavoro, concedendo così un potere sproporzionato di sfruttamento al datore stesso; l’abolizione del grado d’appello per la richiesta d’asilo introdotta dal Decreto Minniti-Orlando del 2017; l’abrogazione da parte del d.l. 113/2018 – il cosiddetto Pacchetto Sicurezza di Salvini – del permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 5, c. 6 del d.lgs 286/98). Questa lista, del tutto parziale e limitata, è comunque significativa del percorso intrapreso dalla politica italiana negli ultimi anni.

alla gerarchizzazione tra le stessi genti immigrate e, in generale, un sistema di discriminazioni sempre più sistematiche e violente. Potremmo dire, in sintesi, tramite la produzione e diffusione di una specifica forma di razzismo istituzionale – il razzismo anti-immigrati.

Quest'ultimo, funzionale alle esigenze del mercato globale, risponde alla necessità delle imprese di avere sempre nuova manodopera "indifesa", vale a dire istituzionalmente privata di ogni diritto e – di conseguenza – iper-sfruttabile e iper-sfruttata. La precarizzazione e l'inferiorizzazione degli immigrati, raggiunte per mezzo di politiche migratorie restrittive e violente, espressione di un razzismo istituzionale mistificatorio, mirano alla creazione di questo esercito di riserva di "*corpi lavoratori*". Allo stesso tempo, un simile sistema permette di accentuare le ostilità interne e dividere il mondo del lavoro: presentando l'immigrato come concorrente sleale dell'autoctono (o anche dell'immigrato di lungo periodo), il Paese d'"accoglienza" scarica su di lui il peso sociale delle politiche neo-liberiste. Il lavoratore straniero diventa allora la principale causa di disgregazione del mondo del lavoro, capro-espiatorio sapientemente costruito e alimentato da una retorica di volta in volta paternalistica o criminalizzante. Inferiore per natura (o per cultura), l'immigrato non può che accettare le condizioni di lavoro disumane impostegli dal mercato; così facendo innesta quindi un meccanismo di concorrenza al ribasso che finisce per inglobare gli immigrati di lungo periodo e finanche i lavoratori autoctoni. Ben lontano dall'essere un effetto indesiderato che i vari governi tentano inutilmente di arginare, si tratta di un preciso strumento mistificatorio volto alla segmentazione e gerarchizzazione razziale del lavoro, al fine di indebolirlo e renderlo ricattabile. In questo caso, la mistificazione avviene su diversi piani: un primo livello presenta gli immigrati come culturalmente inferiori; un secondo livello porta a dimostrazione di tale inferiorità i lavori cui sono relegati e gli abusi che sono "disposti" a subire; infine, un terzo livello ribalta i nessi causa-effetto presentando le terribili condizioni di lavoro che sono costretti ad accettare (effetto di politiche migratorie ed economiche strutturalmente discriminatorie e violente) come causa della generale svalutazione della forza-lavoro.

Da tali riflessioni, emerge come le politiche migratorie possano considerarsi una variabile dipendente dalle esigenze economiche di mercato e come il razzismo anti-immigrati sia lo strumento scelto per legittimare tali politiche attraverso la sistematica inferiorizzazione e disumanizzazione dell'immigrato. D'altra parte, non è un caso che il loro progressivo processo di restrizione e inasprimento sia andato di pari passo con l'acuirsi della crisi economica iniziata negli anni '70 e non ancora esauritasi nel tutto. Messi di fronte al rischio della crisi globale, gli Stati occidentali hanno risposto con una riaffermazione delle politiche neo-liberiste e una svalorizzazione globale del mondo del lavoro, rese possibili anche dallo sfruttamento materiale degli immigrati.

4.3 *L'immigrato: capro-espiatorio delle ansie sociali*

Il razzismo anti-immigrati ha permesso di rispondere non solo alle incombenti necessità di mercato, ma anche alla crisi politica e sociale generatasi in risposta a quella economica; di conseguenza, l'immigrato diviene al contempo strumento funzionale alle logiche neo-liberiste e capro-espiatorio dell'attuale clima di insicurezza e paura sociale. D'altra parte, il compimento della società contemporanea non conduce alla totale assenza dello Stato, quanto piuttosto a una riconfigurazione dello stesso: abbandonata l'idea di *welfare state*, nemico della libera concorrenza e, dunque, della libera espressione del mercato necessarie allo sviluppo economico di tipo capitalista – si è fatta strada l'idea di *warfare state*.

Il sistema di welfare, così come il mondo del lavoro, è stato smantellato poco a poco per lasciare libero sfogo alla privatizzazione. La conseguenza di tali processi è stata una progressiva perdita delle garanzie e della stabilità; la sicurezza sociale è stata sostituita dalla libertà economica e la società ha finito per essere marcata da un senso sempre maggiore di precarietà e incertezza. A tal proposito, Bauman (2002) parla di “modernità liquida” per descrivere l'attuale modello di società occidentale, una società – per l'appunto – fluida e dinamica, caratterizzata dalla velocità di internet e della globalizzazione, dai consumi, dal lavoro *just-in-time* e dalla sostanziale assenza di garanzie. Questa «esperienza congiunta di *insicurezza* (della propria posizione, diritti, qualità di vita), di *incertezza* (rispetto alla loro stabilità presente e futura) e di *vulnerabilità*⁴⁰ (del proprio corpo, della propria persona e relative appendici: i possedimenti, il quartiere, la comunità)» (Bauman, 2002, p. 186) si trasforma in una crisi sociale e politica potenzialmente nociva al mantenimento degli attuali rapporti di potere.

Diventa quindi fondamentale la costruzione di un capro-espiatorio convincente, capace di canalizzare lo scontento e l'ansia sociali vissuti dalla popolazione autoctona. Il razzismo anti-immigrati – presentando lo straniero al contempo come lavoratore che ruba l'impiego all'autoctono, disoccupato sanguisuga del welfare e criminale pericoloso – assolve a tale necessità. Vittima della propaganda messa in atto dagli imprenditori politici del razzismo e dai mass-media, la popolazione confonde i naturali nessi di causa-effetto. Di conseguenza, finisce con l'interpretare le attuali politiche migratorie restrittive e sostanzialmente violente come la naturale risposta (*l'effetto*) a un'immigrazione senza controlli – presentata dalle istituzioni come l'emergenza *causa* del clima di incertezza e instabilità odierne. Al contrario, viene ben celato come la vera origine della crisi sociale attualmente in essere sia conseguenza diretta non dei movimenti migratori, quanto piuttosto delle politiche neo-liberiste. Analogamente, vengono occultate le cause effettive dello *status* materiale e sociale sistematicamente

⁴⁰ Corsivo presente nel testo originale.

inferiore degli immigrati: esse non sono da rintracciare in supposte inclinazioni naturali o culturali alla devianza e/o alla sottomissione, bensì nelle stesse politiche migratorie e del lavoro. L'origine mistificatoria della costruzione artificiale dell'immigrato come nemico interno alla nazione emerge anche dalla sua capacità di auto-riprodursi. Lo Stato – soggetto decisivo nella realizzazione e interiorizzazione di tale menzogna – indirizza sulle genti immigrate ogni ansia, paura e incertezza causate, invece, dall'attuazione delle politiche neo-liberiste. In questo modo, diventa legittima una gestione emergenziale delle dinamiche sociali, basata sulla retorica della sicurezza e della guerra. L'auto-riproduzione può allora avviarsi: maggiori sono le narrazioni trasmesse e percepite del “pericolo-immigrato”, maggiori saranno le richieste di pratiche securitarie che – producendo devianza – confermeranno le ansie e le paure sociali, producendo un clima di ulteriore insicurezza e ribadendo la necessità di suddette pratiche.

In sintesi, possiamo affermare che una tale forma di razzismo istituzionale permetta la duplice trasformazione dell'immigrato nel perfetto lavoratore – vale a dire quello privo di diritti e, come tale, iper-sfruttabile e iper-sfruttato – e nel perfetto capro-espiatorio – fonte di insicurezza per la popolazione autoctona e, di conseguenza, fonte di legittimazione delle politiche repressive e securitarie sempre più diffuse. Comprendiamo allora la sua funzionalità tanto all'attuazione delle logiche di mercato, quanto alla mistificazione delle cause del conseguente peggioramento di vita della popolazione; «non potendo [*i governi*] garantire ai cittadini sicurezza del futuro e migliori condizioni di vita, offrono una risposta illusoria e demagogica all'ansia collettiva attraverso la guerra contro gli stranieri» (Rivera, 2003, p. 25).

4.4 Dal welfare state al warfare state

Come abbiamo visto sopra, il welfare state – concepito come nemico numero uno – è stato sempre più eroso per far spazio alla nuova conformazione di Stato. Esso, lungi dall'essere quell'entità invisibile che sembrava destinata a diventare con l'avvento del capitalismo, diventa piuttosto il suo più efficace strumento di affermazione. Questa nuova veste assunta dallo Stato nel sistema neo-liberista porta quindi all'inevitabile passaggio da una forma di *welfare state* ad un *warfare state*, con uno Stato al servizio di logiche strutturalmente violente. Si tratta di una violenza strutturata, in grado di produrre autonomamente i propri presupposti e le proprie giustificazioni e che si traduce in razzismo istituzionalizzato. Riducendo gli immigrati in sotto-uomini, in bestie da lavoro per mezzo di politiche sempre più repressive e discriminatorie, si svaluta al contempo l'intera forza-lavoro e risponde così alle esigenze di iper-sfruttamento del capitalismo.

Questa nuova configurazione dello Stato presuppone la progressiva erosione del welfare state. Ne consegue che le politiche neo-liberiste del lavoro (di cui le politiche migratorie possono essere

considerate parte) determinino un inevitabile peggioramento delle condizioni di vita dell'intera popolazione e non solo degli immigrati. Affinché il sistema non collassi sotto il peso dell'ansia e della paura sociale, occorre allora trovare un capro espiatorio che permetta, al contempo, di puntare il dito verso un'altra direzione e compattare la popolazione contro un nemico comune. Ovviamente, perché ciò avvenga con successo, il capro-espiatorio in questione dovrà essere esterno (così che non possa compromettere l'unità nazionale) e vulnerabile (così che non possa difendersi). In quest'ottica, come già sottolineato, l'immigrato diventa il perfetto capro-espiatorio.

Tale costruzione del nemico comune, tuttavia, non è funzionale unicamente al controllo dell'attuale crisi sociale; al contrario, essa diventa essenziale nella legittimazione e normalizzazione della nuova configurazione sociale, nell'affermazione del *warfare state*. In effetti, l'idea che esista un pericolo insito nella nostra società giustifica, anche a livello popolare, la messa in opera di un sistema poliziesco fatto di controlli militari, amministrativi e sociali. Viene così socializzata l'idea di uno Stato repressivo e arbitrario – ultimo baluardo nella guerra contro gli immigrati invasori. Il fenomeno migratorio attuale viene allora presentato, e successivamente percepito, come una triplice emergenza: economica, in quanto gli immigrati ruberebbero il lavoro degli autoctoni; sociale, poiché diventerebbero fruitori illegittimi di quel che resta del welfare state; culturale, essendo portatori di culture inferiori e quindi possibili “contaminatori” di quella europea. Su queste basi, si innesta il binomio *immigrazione-sicurezza*: trasformata l'immigrazione in un pericolo e l'immigrato in un nemico, la guerra anti-immigrati diventa l'unico strumento posto a garanzia della sicurezza nazionale. Di conseguenza, vengono accettate senza troppi interrogativi morali politiche sempre più aggressive e violente, percepite come difese necessarie poste in essere contro l'avversario. Non fanno scalpore gli eserciti di frontiera, le operazioni di respingimento in mare o via terra (la violenza con cui vengono compiute è la medesima), i campi di detenzione amministrativa, le prassi di profilazione razziale o la presa di impronte digitali di massa. Si tratta semplicemente di politiche difensive e se è vero che si sta combattendo una guerra – una guerra contro gli immigrati, allora la legittimazione di tali politiche non è che un piccolo prezzo da pagare (soprattutto perché a pagarlo non sono, per il momento, le genti europee) per la vittoria.

Quello che non viene detto, ma che è implicito in un sistema simile è che – come il razzismo punta, di volta in volta, alla razzializzazione di differenti gruppi o individui vulnerabili in funzione delle esigenze a cui deve rispondere – le politiche repressive e violente possono facilmente cambiare bersaglio. Si normalizza l'uso della violenza in contesti sempre più ampi; di conseguenza, anche il diritto penale può essere esteso a dismisura, diventando la macchina da guerra perfetta da scagliare contro *tutti* i nemici interni (cfr. Naletto, 2009). Se gli immigrati costituiscono oggi l'oggetto

privilegiato dei suddetti meccanismi, non è detto che le popolazioni autoctone ne siano immuni. In effetti, essi rappresentano oggi i colpevoli perfetti proprio in quanto stranieri (e quindi esterni all'unità nazionale) e marginali. Tuttavia, il passaggio ad una guerra preventiva contro tutti i *marginali*, ovvero contro qualunque minoranza che possa costituire un potenziale nemico in quanto turbatore dell'ordine sociale non è così lontano nel tempo. A tal proposito, si prenda come esempio il già citato decreto Salvini (d.l. 113/2018); pur senza entrare nel merito dei contenuti, possiamo riscontrare in esso alcuni tratti peculiari della deriva securitaria intrapresa dal governo italiano (cfr. Pepino, 2018). Lo stesso titolo⁴¹ risulta significativo: la trattazione congiunta di immigrazione e sicurezza, del tutto arbitraria e priva di giustificazioni pratiche e/o teoriche, ha l'evidente obiettivo di far interiorizzare alla popolazione l'idea che la fonte primaria di insicurezza sociale sia la presenza degli immigrati. Si tratta di un'operazione intrinsecamente violenta che sfrutta il potere simbolico della legge – soprattutto di quella penale qua in essere – di definire nella coscienza delle persone ciò che è bene e ciò che è male. Approvando una legge che, nei fatti, è indirizzata a determinate categorie di persone – gli immigrati e i poveri – si socializza l'idea che tali categorie rappresentino il nemico. Altro elemento su cui riflettere è l'aumento massivo nell'uso della penalità e della contenzione: si pensi ad esempio agli enormi incrementi di pena previsti⁴², all'introduzione di nuovi reati⁴³ o al ripristino di altri depenalizzati e all'espansione delle ipotesi di detenzione amministrativa⁴⁴. Da sottolineare, ancora, è come tale incremento di penalità non sia generalizzato, ma mirato verso alcune classi sociali specifiche – ovvero, come detto sopra, verso gli immigrati e i poveri. Possiamo allora constatare come l'individuazione del capro-espriatorio, del nemico contro cui combattere tramite politiche repressive e violente, diventi sempre più ampia. Dall'immigrato si passa al povero, dal povero si passa all'operaio e così via verso una socializzazione progressivamente più estesa del warfare state e della violenza in esso contenuta. Il decreto Salvini è un chiaro esempio di legge contro i poveri, immigrati o autoctoni.

In conclusione, possiamo affermare che l'attuale fase di guerra agli immigrati – socializzando e normalizzando un sistema strutturalmente violento – ha favorito la formazione di ambienti, condizioni e climi favorevoli alla tortura e alla sua legittimazione. Le violenze praticate sugli immigrati (e non

⁴¹ “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.

⁴² Si parla di pene minime di sei mesi di arresto per l'esercizio reiterato dell'attività di posteggiatore abusivo e di un anno di reclusione in caso di occupazione di edifici o di blocchi stradali.

⁴³ La legge introduce il reato di «esercizio molesto dell'accattonaggio», prevedendo la pena congiunta dell'arresto (da tre a sei mesi) e di un'ammenda. Come ci si possa aspettare che chi venga arrestato per accattonaggio sia nelle condizioni materiali di pagare un'ammenda è solo una delle ambiguità insite in tale norma.

⁴⁴ Viene aumentato da 90 a 180 giorni il periodo massimo di trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR); viene introdotto il trattenimento, per un massimo di 30 giorni, in hotspot o in Centri governativi di prima accoglienza dei richiedenti asilo «per la determinazione o la verifica dell'identità e della cittadinanza».

solo) (vedi Capitolo II) difficilmente vengono percepite come violazione dei diritti fondamentali – tra cui il divieto di tortura. Al contrario, vengono accolte – se non invocate – come elementi intrinseci a misure di carattere securitario ed eccezionale. Come espresso nei paragrafi precedenti, un tale mancato riconoscimento della violenza comporta il pericolo (in parte già in essere) di una sua diffusione incontrollata.

4.5 Il rapporto tra politiche migratorie e tortura

Dalle riflessioni fin ora condotte, possiamo cogliere il nesso che lega la tortura alle attuali politiche migratorie. D'altra parte, se queste sono espressione di un razzismo istituzionale e, in particolare, del razzismo anti-immigrati e se – come abbiamo avuto modo di dimostrare – la necessaria concretizzazione del razzismo è rappresentata dalla violenza, il rapporto tra l'una e le altre è evidente.

Così come nel caso del razzismo, la funzione della tortura è sempre stata – fin dai tempi dell'impresa coloniale – l'inferiorizzazione dell'immigrato, funzionale al suo iper-sfruttamento e, di conseguenza, alla svalorizzazione globale del lavoro. Tortura e politiche migratorie costituiscono il binomio funzionale al mantenimento dei meccanismi di oppressione alla base degli odierni rapporti di produzione (cfr. Caloz-Tschopp, 2019). I due elementi conducono all'innestarsi di un circolo vizioso in grado di auto-riprodursi e auto-legittimarsi: i moderni processi di precarizzazione, atonomizzazione ed esclusione condotti dalle attuali politiche migratorie conducono alla mercificazione degli immigrati, a un loro iper-sfruttamento e, quindi, all'acuirsi della condizione di vulnerabilità. Di conseguenza, diventano più facilmente vittime di ulteriori violenze, il che conduce ad un'inferiorizzazione progressivamente più profonda e ad un maggior rischio di oppressione. Il ciclo può allora ricominciare e ripetersi all'infinito.

L'esistenza di un tale circolo vizioso posto alla base dell'esperienza migratoria spiega anche il graduale inasprimento delle politiche migratorie. Esse, infatti, puntano sempre più alla criminalizzazione dell'immigrazione, presentata come un pericolo di cui i Paesi occidentali devono sbarazzarsi. In realtà, come abbiamo dimostrato poc'anzi, tale rappresentazione dell'immigrazione è una pura mistificazione. Lungi dal voler azzerare i movimenti migratori, necessari al costante rifornimento di manodopera, il fine reale di tali politiche è la produzione di “clandestini⁴⁵”, ovvero la

⁴⁵ Lo scelta stessa di tale termine da parte delle istituzioni risulta significativa, in quanto funzionale all'occultamento dell'effettivo ruolo della manodopera straniera. Esso sottintende infatti la non legittimità della collocazione dell'immigrato all'interno della sfera produttiva; di conseguenza, rende la sua posizione altamente più sfruttabile e ricattabile. Si tratta, dunque, di un aggettivo che presuppone una violenza, vale a dire l'esclusione simbolica dell'immigrato, la rimozione di ogni suo ruolo nei processi di produzione della società. Ciò conduce ad un doppio effetto: da una parte l'immigrato clandestino diventa lavoratore iper-sfruttabile e iper-sfruttato; dall'altra è rappresentato come figura superflua – sanguisuga del welfare e disoccupato cronico. Inoltre, l'aggettivo in questione risulta ambiguo poiché non permette una distinzione tra i concetti di clandestinità e clandestinizzazione: il primo, difatti, presuppone un comportamento volontario, mentre il secondo attribuisce la responsabilità del fenomeno alla società. Oggi, troppo spesso,

creazione di un esercito di riserva formato da lavoratori ancor più sfruttabili e privi di diritti. Il circolo vizioso sopradescritto ha condotto alle sue inevitabili conseguenze: la violenza insita nelle politiche migratorie ha permesso un ampliamento delle vulnerabilità vissute dai migranti e ciò, a sua volta, ha dato spazio ad ulteriori restrizioni e ad una complessiva clandestinizzazione del fenomeno. L'irregolarità degli immigrati è, infatti, «una scuola di umiliazione, di passivazione, di asservimento, nella quale si deve imparare a lavorare e tacere, a subire angherie e sopportare [...]» (Basso, 2010c, p. 204). In questo modo, la clandestinità prodotta dalle politiche statali permette il raggiungimento di un triplice obiettivo: la criminalizzazione degli immigrati con la conseguente giustificazione di politiche più repressive e l'ascesa del *warfare state* per far fronte all'emergenza; la mobilitazione della popolazione autoctona contro il nemico comune, valvola di sfogo perfetta delle ansie e delle paure sociali; la creazione di manodopera iper-sfruttabile funzionale alle esigenze di mercato.

In effetti, come fatto emergere dalle ricerche di Jiménez-Yañezi, Martínez-Sotoi e Rosas-Martínez (2022), uno degli elementi più significativi dell'analisi sull'immigrazione irregolare è rappresentato proprio dal nesso migrazione-violenza. L'esperienza migratoria risulta, difatti, marcata in ogni sua fase da una qualche forma di violenza: la violenza simbolica e/o fisica esercitata dal Paese di provenienza che spinge l'immigrato a prendere la decisione di migrare; la violenza insita in un viaggio lungo e pericoloso; e infine, la violenza subita nel Paese d'arrivo. Altro aspetto significativo di tale relazione è costituito dall'origine di tale violenza: se infatti è vero che spesso l'immigrato può essere vittima del crimine organizzato, piuttosto che di bande criminali, gruppi razzisti e persino altri immigrati – ciò non toglie il pericolo, pressoché certo, di essere al contempo vittima delle autorità statali e degli stessi rappresentanti della legge, ovvero della violenza istituzionale. A tal proposito, ricordiamo la testimonianza di Eduardo e César rilasciata al giornalista Camhaji in occasione del suo reportage “Uno de cada tres migrantes sufre violencia a su paso por México” (*El País*, 12 agosto 2019): «Ser víctima de violencia está contemplado desde un inicio, como si fuera el precio a pagar por migrar⁴⁶».

Infine, l'analisi di alcuni dei tratti distintivi delle attuali politiche migratorie può essere illuminante nello svelare il nesso che le unisce alla tortura (cfr. Perocco, 2019). Si tratta infatti di elementi che, oltre a caratterizzare tali politiche, contribuiscono a mantenere viva la violenza strutturale del sistema. Il primo di questi fattori è rappresentato da quello che viene definito *ascesa del pensiero securitario*:

si sente parlare di stranieri che “cadono nella clandestinità” o che, addirittura, la scelgono; in questo modo, si rischia di additare all'immigrato stesso la scelta di una situazione che, al contrario, deve subire contro la propria volontà e il proprio interesse (cfr. Monsoubi, 1990).

⁴⁶ Traduzione italiana: «Essere vittima di violenza è contemplato fin da principio, come se fosse il prezzo da pagare per migrare».

il passaggio da un welfare state ad un warfare state ha contribuito all'affermazione del binomio immigrazione-sicurezza e alla socializzazione dell'idea di guerra anti-immigrati. In effetti, il clima di insicurezza istituzionalmente prodotto e l'identificazione di un nemico verso cui convogliare ogni ansia sociale hanno permesso l'acquiescenza se non la totale legittimazione nei confronti di pratiche violente e disumane (vedi Capitolo II). In guerra, in fondo, tutto è concesso. Il secondo elemento, intrinsecamente legato al primo, è costituito dal diffondersi del paradigma della paura. Come abbiamo visto, si tratta in realtà dell'«armatura ideologica delle politiche di sicurezza neo-liberali» (Perocco, 2019, p. 18): esse vengono infatti presentate come se fossero la risposta obbligata degli Stati alle insicurezze e alle paure della popolazione. Sarebbero gli stessi cittadini, spaventati di fronte all'«emergenza migranti», a richiedere a gran voce simili politiche agli Stati, che a loro volta sarebbero obbligati a concedergliele onde evitare che questi si abbandonino ai propri brutali istinti. Ciò che viene occultata è l'origine istituzionale di tale sentimento di paura, realizzatasi tramite lo smantellamento dello Stato sociale, la svalutazione globale del mondo del lavoro e la presentazione del fenomeno migratorio come l'emergenza costitutiva di tali processi. Infine, un terzo fattore tipico delle politiche migratorie oggi in essere e, al contempo, causa di violenza strutturale è rappresentato dal discorso pubblico. Quest'ultimo – espressione del sistema di dominazione – svolge un ruolo decisivo nei processi di socializzazione e interiorizzazione del pensiero dominante a livello popolare. Presentando una narrazione viziosa dei fenomeni migratori, basata essenzialmente sulla retorica dell'eccezionalismo, dell'emergenza e della criminalizzazione, permette la manipolazione del pensiero comune, innestando le reazioni (anche estremamente violente) di quello che viene definito razzismo popolare.

CAPITOLO II

La violenza: il *fil-rouge* delle politiche migratorie europee

Introduzione

Nel presente capitolo, forniremo un quadro delle politiche migratorie attuate in ambito europeo, concentrandoci in particolar modo sul contesto sud-mediterraneo. L'obiettivo è quello di dimostrare la natura repressiva e violenta che caratterizza le politiche migratorie messe in atto dall'Unione Europea e dagli Stati membri.

A titolo preliminare, contestualizzeremo il ruolo politico assunto oggi dal fenomeno migratorio; in merito, faremo riferimento alle riflessioni di Dal Lago (1998), Fassin (2011), Di Cesare (2017) e Sane & Holmblad (2021). Individuate le principali retoriche utilizzate dall'Europa come giustificazione delle proprie scelte politiche (Palidda, 1998; Lalatta Costerbosa, 2016; Vogt, 2017), presenteremo le disposizioni introdotte dall'Agenda europea sull'immigrazione del 2015 (Maestri, 2015; ASGI, 2016; Di Cesare, 2017; Naletto, 2019; Gatta, 2019a e 2019b; Armao, 2020) e dal nuovo Patto sull'immigrazione e l'asilo del 2020 (ASGI 2021a, 2021b, 2021c e 2021d; Commissione europea, 2020; Parlamento europeo 2020 e 2021). In proposito, approfondiremo il ruolo ricoperto da Frontex (Pettendò, 2010; Parlamento europeo, 2019; Gatta, 2019a; Armao, 2020). Una volta fornito il quadro normativo di riferimento, ci focalizzeremo sulla politica di esternalizzazione avviata, negli ultimi anni, dall'UE e dagli Stati membri. Al riguardo, utilizzeremo gli studi di De Vittor (2011), Vogt (2017), Pascale (2018), Algostino (2019) e Sane & Holmblad (2021). Relativamente al fenomeno di esternalizzazione delle frontiere, ci concentreremo sul ruolo assunto dagli accordi bilaterali siglati tra Stati membri dell'Unione e Paesi terzi; nello specifico, presenteremo il caso Italia-Libia. Per la trattazione di tali soggetti, ci baseremo sugli scritti di Cuttitta (2006), Human Rights Watch (2009 e 2019), Di Majo & Patroni (2018), Pacella (2018), Pascale (2018), Veglio (2018), Omizzolo (2019) e Morghese (2020). In seguito, ci dedicheremo alla prassi dei respingimenti: in merito, faremo riferimento ai lavori di Basso (2010a), Tagnani (2014), De Vittor (2011) e Cucchi (2019). La sesta parte del capitolo, invece, sarà destinata alla disamina della cosiddetta "*politica dei campi*", con particolare riferimento al sistema hotspot e ai centri di detenzione (Scott, 1999; Basso & Perocco, 2003; Rivera, 2003; Ferrajoli, 2010; Pettendò, 2010; Basaglia, 2014; Tagnani, 2014; Di Cesare, 2016 e 2017; ONU: Melzer, 2018; Gatta, 2019b; Gjergji, 2019b; Pérez-Sales, 2019). Infine, ci concentreremo sul processo di criminalizzazione dell'immigrazione (Maneri, 1998; Faso, 2001; Sayad, 2002; Rivera, 2003; Naletto, 2009; Ferrajoli, 2010; Vogt, 2013).

1. La politicità del migrante

Per comprendere l'interesse e l'attenzione oggi suscitati dalla questione migratoria, occorre riflettere sul ruolo politico che tale fenomeno ricopre. Le migrazioni rappresentano, difatti, un aspetto conflittuale della globalizzazione: nonostante la progressiva unificazione dei mercati, l'estensione globale delle reti informative e comunicative e l'internazionalizzazione delle imprese e dei consumi, un corrispettivo processo di integrazione culturale e di omogeneizzazione sociale non si è mai prodotto. Possiamo dunque affermare che la globalizzazione ha permesso «*la libera o forzata circolazione delle merci, materiali o immateriali, ma non la libera circolazione delle persone*⁴⁷» (Dal Lago, 1998, p. 13). A tal proposito, Fassin (2011) rileva una doppia contraddizione insita nel fenomeno della globalizzazione. La prima risiede nel duplice processo di allargamento e restringimento dei movimenti: mentre la circolazione dei beni è stata progressivamente facilitata tramite una serie di accordi internazionali, quella degli individui ha subito un netto contrasto. La seconda contraddizione riguarda, invece, il mancato mantenimento della promessa di multiculturalismo espressa durante le prime fasi dell'attuale fenomeno migratorio. Il paradigma interculturale è stato ben presto accantonato; ne consegue che quello a cui abbiamo assistito nelle ultime decadi non è stata un'apertura (o ancor meno una scomparsa) delle barriere nazionali, quanto piuttosto una ridefinizione degli spazi politici che ha condotto, a sua volta, ad un complessivo irrigidimento delle demarcazioni sociali. In effetti, lungi dall'essere colmato, il distacco che separa le aree ricche del mondo da quelle povere, così come – a livelli discendenti – i Paesi dominanti da quelli dominati e le classi sociali superiori da quelle vulnerabili si è man mano approfondito.

Mostrata la natura contraddittoria della globalizzazione, possiamo cogliere la funzione politica assunta inconsapevolmente dallo straniero immigrato. Egli, oltrepassando i confini – fisici e non – del mondo moderno, mette continuamente in discussione le divisioni internazionali su cui si basa il neo-liberismo. La sua libertà di movimento presuppone, difatti, che vi sia un'apertura e un'unione a livello globale anche in ambito sociale e professionale, oltre che economico e finanziario (cfr. Dal Lago, 1998). Ne consegue che l'immigrato, per quanto vittima di stigma e abusi, diventi al contempo simbolo di libertà e apertura, fautore di un progetto di vita coraggioso di cui è ideatore e attore in prima persona. In tal senso, rappresenta una minaccia per l'ordine economico e politico. Attraversando le frontiere, lo straniero lancia una sfida alla natura stessa dello Stato nazionale. Come avremo modo di approfondire nelle prossime pagine, la risposta di quest'ultimo consiste – sempre più spesso – in una rivendicazione della propria sovranità, che nello specifico del tema in esame si concretizza nel potere di controllo sulle frontiere. In effetti, nonostante lo *ius migrandi* – vale a dire

⁴⁷ Corsivo presente nel testo originale.

il diritto di ogni individuo di emigrare – costituisca un principio elementare del diritto internazionale consuetudinario⁴⁸, non esiste un corrispettivo diritto di immigrazione. Di conseguenza, le frontiere diventano per gli Stati luoghi privilegiati ove praticare la propria sovranità e la propria influenza politica, tramite l'imposizione di criteri e procedure d'ammissione sempre più restrittivi.

1.1 Le frontiere

Dalle riflessioni precedenti, emerge il ruolo centrale che le frontiere ricoprono anche nelle attuali politiche migratorie. Esse sono luoghi strategici «di contatto e di conflitto, di incontro e di tensione» (Di Cesare, 2017, p. 211). Sono al contempo spazio fisico concreto e simbolico politico: riflettono, difatti, il rapporto di forza in essere tra Stato che esercita la propria sovranità – arrivando finanche all'uso della violenza – e migrante che tenta di attraversare il confine. Si tratta, è chiaro, di una relazione asimmetrica che riproduce in uno spazio delimitato e ben preciso i medesimi processi di inferiorizzazione e gerarchizzazione insiti nel sistema sociale. Data la loro natura politica, le frontiere diventano uno strumento essenziale nell'analisi delle strategie e dei processi messi in atto dagli Stati in ambito migratorio. In effetti, possiamo constatare come negli ultimi anni si sia sviluppato un processo progressivamente più ampio e sistematizzato di securizzazione e controllo delle frontiere da parte degli Stati più ricchi al fine di contenere il numero di nuovi arrivi. Nella realtà dei fatti, tali politiche restrittive – lungi dall'aver un effettivo impatto sul numero di migranti – hanno il solo obiettivo di rendere l'immigrazione sostanzialmente illegittima e, come tale, priva di diritti. Vale qui la pena ricordare che lo scopo ultimo di simili politiche è rispondere alle esigenze del mercato tramite la creazione di un esercito di lavoratori iper-sfruttabili e iper-sfruttati. Come abbiamo avuto modo di vedere nel Capitolo I, gli immigrati – resi sistematicamente inferiori e invisibili – rispondono perfettamente a tale esigenza.

Numerose ricerche⁴⁹ hanno fatto emergere come la violenza sia presente in ogni fase del percorso migratorio. Chi decide di lasciare il proprio Paese e di sfidare la sorte nel tentativo di raggiungere e oltrepassare la “fortezza Europa”, il più delle volte, lo fa perché costretto: può essere stato vittima di persecuzioni o di tortura; può fuggire da guerre, carestie o disastri ambientali; oppure, più “semplicemente” dalla povertà assoluta. In ogni caso, l'elevato costo umano e materiale di un simile

⁴⁸ Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, articolo 13, comma 2: «Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese».

⁴⁹ A tal proposito, cfr.: VOGT, W. (2013). “Crossing Mexico: Structural violence and the commodification of undocumented Central American migrants”. *AMERICAN ETHNOLOGIST*, Vol. 40, No. 4, pp. 764-780; VOGT, W. (2017). “The arterial border: negotiating economies of risk and violence in Mexico's security regime”. *International Journal of Migration and Border Studies*, 3(2-3), pp. 192-207; SANE, J. & HOLMBLAD, M. (2021). *The torture roads*. Dakar – Geneva: OMCT & CACIT; PÉREZ-SALES, P. (2019). “Migration and Torture: Building a Map of Knowledge”. *Sapere l'Europa, sapere d'Europa*, Vol. 5 Tortura e Migrazioni | Torture and Migration, 361-380, Venezia: Edizioni Ca' Foscari.

viaggio presuppone una qualche forma di violenza nella decisione stessa di partire. A questo punto, il migrante – già estremamente vulnerabile – è messo di fronte alla violenza che le attuali politiche migratorie⁵⁰ producono tanto nel corso del suo viaggio, quanto all'arrivo nel Paese di destinazione. In particolar modo, lo Speciale Report ONU sulla tortura (2018)⁵¹ sottolinea il ruolo assunto dalle politiche statali nell'esacerbazione delle condizioni vissute dai migranti lungo le zone di confine: l'aumento delle misure poliziesche e securitarie ha difatti condotto ad un maggior rischio di subire abusi e, contemporaneamente, ad una maggiore difficoltà di veder rispettati i propri diritti – tra i quali il diritto di essere libero da torture o altri trattamenti degradanti e disumani, il diritto di non-refoulement e di protezione internazionale. Ne consegue che i confini, compresi quelli dell'Europa, siano diventati luoghi nei quali – concretizzandosi la sovranità nazionalista degli Stati – si verificano gravi e frequenti violazioni dei diritti umani.

Per questo motivo, il seguente capitolo si concentrerà sulla presentazione delle politiche migratorie europee; lo scopo sarà quello di rilevare l'insita violenza che le caratterizza, svelandone così il legame con quella che abbiamo definito violenza istituzionalizzata.

2. L'immigrazione in Europa: tra narrazione e realtà

Per comprendere appieno la natura e gli scopi della politica migratoria europea, occorre cogliere come essa viene presentata, di volta in volta, alla popolazione degli Stati membri. In effetti, la retorica dei Paesi europei in ambito migratorio è in grado di assumere due posizioni contraddittorie (cfr. Palidda, 1998): da una parte, si presenta come baluardo antirazzista, promotrice di virtuose campagne contro il razzismo e a favore dei principi di interculturalità e integrazione; dall'altra, tuttavia, emerge la cosiddetta "*fortezza Europa*". Ad uno sguardo più attento, tali posizioni sono solo apparentemente contraddittorie. Invero, la veste antirazzista europea si limita a condannare le forme di razzismo più aggressive, tradizionalmente attribuite a bande di estrema destra e sempre additate come eventi eccezionali, ultimi strascichi della mentalità fascista o manifestazioni di anomalie sociali. Quello che viene celato è il riconoscimento della strutturalità del razzismo, così come delle sue concretizzazioni – quali la sistematica inferiorizzazione ed esclusione dei gruppi marginali, primo fra tutti quello degli immigrati. In quest'ottica, la costruzione di un'immagine dell'Europa come fortezza dotata di confini

⁵⁰ Nel presente elaborato, concentrandoci sulla violenza istituzionalizzata, abbiamo deciso di non focalizzarsi sulle torture e le altre forme di maltrattamenti perpetuate dagli attori privati. In effetti, nonostante sia giusto sottolinearne l'esistenza e l'impatto che possono avere all'interno di un percorso migratorio, crediamo che gran parte di esse potrebbero essere evitate (o quantomeno altamente ridotte) dall'istituzione di politiche migratorie capaci di anteporre – nella prassi e non solo nei discorsi pubblici – i principi di umanitarismo e solidarietà a quelli economici e securitari.

⁵¹ Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel or inhuman or degrading treatment or punishment, A/HRC/37/50 (2018).

blindati e invalicabili appare del tutto coerente al processo di mistificazione del razzismo di cui abbiamo detto in precedenza. Presentando il razzismo come uno stigma del passato, di cui oggi possiamo cogliere tutt'al più rare ed isolate manifestazioni, si occulta la reale natura delle politiche migratorie europee. Esse vengono interpretate come misure necessarie per garantire la protezione e l'incolumità di fronte alla minaccia migratoria. Il modello di *warfare state* è così esteso lungo tutti i confini europei. In effetti, l'analisi delle politiche migratorie attuate dai singoli Stati europei e dall'Unione mostra un progressivo processo di militarizzazione e securizzazione dei confini. Ciò si manifesta nella dislocazione lungo le rotte migratorie di equipaggiamenti militari, elicotteri, veicoli di pattuglia, navi, droni e satelliti di sorveglianza. Non è un caso che negli ultimi anni i bilanci relativi alle spese per l'immigrazione dei Paesi europei – specie di quelli di confine come l'Italia – siano sempre più squilibrati a favore dei costi relativi agli apparati militari e di repressione.

Come anticipato sopra, gli Stati europei giustificano l'aumento di tali politiche di controllo sulla base di una presunta triplice emergenza (vedi Capitolo I, 4.4 *Dal welfare state al warfare state*); esse sarebbero necessarie a garantire, al contempo, la protezione nazionale ed europea. Tuttavia, negli ultimi anni, le strategie discorsive tanto dell'UE quanto dei singoli Stati hanno iniziato a focalizzare la difesa delle svolte securitarie in atto su un altro tema: la protezione dei diritti umani e l'umanitarismo. L'aumento massiccio di controlli e repressioni in ambito migratorio viene presentato come strumento essenziale, atto a garantire la riduzione dei pericolosi "incidenti" lungo i confini o in mare, così come lo smantellamento della criminalità organizzata e dei sistemi di tratta. La militarizzazione e la securizzazione delle frontiere avrebbero come obiettivo principale quello di salvare vite umane. La realtà dei fatti, tuttavia, è un'altra: diversamente da quanto presentato dai governi, simili processi impediscono di fatto la fruizione di alcuni dei diritti fondamentali e contribuiscono ad aumentarne il rischio di violazione, sottoponendo gli immigrati a continue violenze e trattamenti disumani. L'affermazione di un simile sistema mostra il carattere regressivo del momento attuale, un momento nel quale «i diritti soggettivi sembrano «avere un prezzo»: il prezzo della cosiddetta sicurezza pubblica» (Lalatta Costerbosa, 2016, p. 55). La mistificazione dietro la giustificazione umanitaria è evidente. Tramite simili narrazioni, si cerca di occultare il ruolo ricoperto dagli Stati e dalla stessa UE nel rendere indirettamente le rotte migratorie sempre più pericolose e, dunque, la loro responsabilità nel susseguirsi di tragedie lungo le frontiere europee e in alto mare. Inoltre, come ogni mistificazione, anche questa è in grado di innestare un circolo vizioso difficile da fermare: intensificando i controlli alle frontiere, gli Stati rendono più pericolose le rotte migratorie, portando a maggiori morti in mare o nelle terre di confine e, di conseguenza, ad una maggiore tendenza ad affidarsi, per l'attraversamento dei confini, a trafficanti e bande criminali. L'aumento

della criminalità giustifica, a sua volta, l'adozione di misure ancora più stringenti. Il ciclo può ricominciare.

Lo scopo di tali politiche, lungi dall'essere quello della sicurezza e tantomeno quello dell'umanitarismo, consiste piuttosto nell'indebolimento sistematico delle popolazioni immigrate – rafforzando il potere su di esse di chi esercita i controlli alle frontiere e di chi è specializzato nell'attraversarle (cfr. Basso, 2010b). A tale scopo, i migranti sono rappresentati al contempo come minaccia alla sicurezza nazionale e comunitaria e come vittime da soccorrere e proteggere (purché restino fuori dalle frontiere europee). In effetti, come vedremo nelle prossime pagine, l'Europa ha adottato un approccio all'immigrazione essenzialmente securitario, promuovendo politiche di contenimento, di controllo e di esternalizzazione delle frontiere volte a soffocare la sfida politica posta in essere dalle rotte migratorie.

3. Le politiche migratorie dell'Unione Europea

Come anticipato sopra, la gestione delle frontiere e – di conseguenza – dei movimenti migratori in entrata costituisce una prerogativa a cui lo Stato moderno tiene particolarmente, in quanto manifestazione del proprio potere sovrano. Ne deriva la riluttanza e la difficoltà nell'accettare limitazioni e/o compromessi in merito – percepiti come invasioni ingiustificate nelle proprie aree di più stretta competenza. In effetti, a causa delle delicate questioni che pone, l'ambito migratorio è un settore di intervento relativamente recente per le istituzioni dell'Unione Europea. Le sue competenze in merito si sono sviluppate e ampliate gradualmente e con lentezza: primi passi significativi in tal senso sono rappresentati dall'Accordo di Schengen del 1985 e dalla Convenzione di Dublino in materia di asilo del 1990. Attualmente la base giuridica per una comune politica in ambito migratorio è sancita dagli articoli 77/80 del TFUE⁵²; in particolar modo, il comma 1 dell'articolo 79 recita: «L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente

⁵² Articolo 77, comma 1 – TFUE: «L'Unione sviluppa una politica volta a: a) garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne; b) garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne; c) instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne».

Articolo 77, comma 1 – TFUE: «L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti».

Articolo 80: «Le politiche dell'Unione di cui al presente capo e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. Ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione adottati in virtù del presente capo contengono misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio».

soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani».

In effetti, come vedremo dall'analisi delle politiche migratorie europee presentata nelle prossime pagine, l'attribuzione all'UE di una competenza concorrente non costituisce una limitazione della sovranità nazionale, quanto piuttosto un suo rafforzamento. L'indirizzo intrapreso in ambito europeo sembra infatti perseguire i medesimi scopi e le medesime modalità di gestione del fenomeno migratorio fatti propri dai singoli Stati membri. In quest'ottica, la strategia politica dell'Unione rappresenta la legittimazione, a livello sovranazionale, delle politiche nazionali. L'aumento quantitativo degli arrivi, così come la costante evoluzione delle rotte e delle modalità di movimento, hanno reso necessario, affinché la politica migratoria perseguita dai Paesi europei fosse efficace, l'intervento e il sostegno dell'Unione. Da tale situazione nasce, tuttavia, un paradosso: nonostante la consapevolezza della necessità di un approccio condiviso e comune alla migrazione, i Paesi europei hanno molte difficoltà a lasciare andare le proprie prerogative di sovranità. Ne consegue che la competenza concorrente dell'Unione resti estremamente limitata. In ogni caso, al di là di tali resistenze, possiamo constatare un progressivo processo di armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di asilo e protezione internazionale⁵³, così come il graduale sviluppo di un sistema integrato di gestione e controllo delle frontiere esterne⁵⁴.

Come anticipato, l'esigenza di una comune politica europea alla migrazione nasce in tempi recenti a seguito dell'aumento della pressione migratoria registratasi lungo le frontiere esterne dell'Unione. Concentrandoci sui fattori di breve periodo, l'origine dell'intensificazione dei movimenti migratori verso l'Europa è da rintracciarsi in determinati eventi internazionali – quali la “Primavera araba”, che coinvolse diversi Paesi del nord Africa a partire dal 2010, e lo scoppio della guerra in Siria nel 2011. Simili situazioni hanno rappresentato, in quegli anni, i principali *push factors* delle rotte migratorie verso l'Europa – attraverso il Mediterraneo meridionale (con prima destinazione in Italia) e orientale (verso le isole greche) o tramite la rotta balcanica. La prima risposta degli Stati membri frontalieri è stata all'insegna di un approccio repressivo e respingente, basato su azioni di controllo e intercettazione finalizzate al rimpatrio o, ancor peggio, al respingimento collettivo. A tal proposito, prendendo in esame a titolo esemplificativo il caso italiano, ricordiamo la condanna per violazione del divieto di espulsioni collettive (art. 4, Prot. 4, CEDU) emanata nel 2012 dalla Corte europea dei

⁵³ A tal proposito ricordiamo il Regolamento di Dublino III e le cosiddette direttive “qualifiche” (Direttiva 2011/95/UE), “procedure” (Direttiva 2013/32/UE) e “accoglienza” (Direttiva 2013/33/UE).

⁵⁴ In merito, ricordiamo la creazione di specifici organismi – quali l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex), oggi evolutasi nell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO).

diritti dell'uomo nel caso *Hirsi Jamaa e altri c. Italia*⁵⁵. O ancora: il caso *Khlaifia e altri c. Italia*⁵⁶, conclusosi nel 2015 con la condanna dell'Italia per violazione dei divieti di espulsione collettiva e di tortura e trattamenti inumani e degradanti (art. 3, CEDU).

Tradizionalmente, sono due gli avvenimenti considerati determinanti nello sviluppo della politica migratoria comunitaria. Il primo è la già citata guerra siriana; il secondo, invece, è rappresentato dalla cosiddetta “tragedia di Lampedusa”. Il 3 ottobre del 2013, a seguito di un naufragio alle coste dell'isola italiana, 366 persone persero la vita nel tentativo di raggiungere le frontiere europee. Il dramma di tale avvenimento ha avuto un forte impatto mediatico che si è concretizzato, in ambito europeo, nell'istituzione della *Task Force Mediterraneo* – organismo avente l'obiettivo di elaborare risposte concrete di breve e lungo periodo all'emergenza umanitaria rappresentata dall'attraversamento del Mediterraneo – e, in ambito nazionale italiano, nell'avvio dell'operazione *Mare Nostrum*. Tale operazione, interamente finanziata dall'Italia, nasceva con un duplice obiettivo: da una parte, il controllo e il pattugliamento delle frontiere e, dall'altra, la ricerca e il soccorso degli immigrati in mare. Nonostante i nobili fini, gli ingenti costi di gestione non erano supportabili nel lungo periodo e la richiesta di condivisione degli oneri è stata solo parzialmente accolta dall'Unione e dagli altri membri. A tal proposito, nel 2014 viene avviata – in sostituzione di *Mare Nostrum* – l'operazione *Triton*. Tale missione, tuttavia, nonostante fosse guidata direttamente dall'Unione Europea per il tramite di Frontex e prevedesse la partecipazione congiunta di diversi Stati membri, presentava una portata e degli obiettivi decisamente meno ampi e ambiziosi rispetto la sua antecedente italiana. In particolar modo, prevedeva un campo di azione più limitato, un budget inferiore e minori mezzi a disposizione; inoltre, si proponeva come missione principale la sorveglianza e il controllo dei confini, tutto a detrimento della componente umanitaria. Da ciò, possiamo cogliere sia quanto la politica migratoria europea fosse, allora come ora, limitata dalla volontà e dagli interessi nazionali dei singoli Stati, sia quanto l'armonizzazione (al ribasso) delle legislazioni sull'immigrazione dell'Unione e dei Paesi membri si sia sviluppata più sul piano securitario e restrittivo che su quello solidaristico e umanitario.

⁵⁵ Nel caso in esame, la Guardia Costiera italiana – a seguito dell'intercettazione in alto mare di un'imbarcazione di migranti irregolari (200 persone provenienti dalla Somalia e dall'Eritrea) – ha provveduto al loro respingimento verso la Libia; dalle indagini effettuate è emerso come non vi fu alcun tipo di identificazione da parte delle autorità italiane. Oltre alla condanna per violazione del divieto di espulsione collettiva, la Corte si è espressa favorevolmente in merito alla violazione del divieto di tortura e del diritto al ricorso di cui, rispettivamente, agli artt. 3 e 13 CEDU.

⁵⁶In questo secondo esempio, i ricorrenti – tre tunisini – vennero intercettati in mare e condotti al CPSA (Centro di Primo Soccorso ed Accoglienza) di Lampedusa. Delle pessime condizioni di questo e di molti altri centri per immigrati parleremo nelle prossime pagine. A seguito di una violenta rivolta, i tre tunisini vennero trasferiti a Palermo e alloggiati su alcune navi attraccate al porto. Di nuovo, ci sarebbe da aprire una lunga parentesi sulle situazioni vissute dai migranti durante il loro soggiorno in un simile “alloggio” e su come esse costituiscano, a tutti gli effetti, forme di tortura istituzionalizzate. Dopo circa una settimana, i tre ricorrenti vennero portati all'aeroporto e rimandati in Tunisia con un provvedimento di espulsione consegnatogli pochi minuti prima della partenza.

3.1 L'Agenda europea sull'immigrazione

L'Unione Europea è stata chiamata ad elaborare una serie di strategie e misure in grado di rispondere alle sfide poste in essere dalla cosiddetta “emergenza migratoria”. Si trattava di agire tanto sul piano interno, in ottica solidaristica, ovvero ideando soluzioni di sostegno a favore degli Stati geograficamente più esposti, quanto sul piano esterno tramite la cooperazione coi Paesi terzi considerati strategici dal punto di vista della gestione e del contenimento delle rotte migratorie (cfr. Gatta, 2019a). Mentre gli interventi interni all'Unione, per quanto limitati nella loro portata e nell'effettivo impatto sui singoli Paesi esposti, sono stati guidati «dal principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità» (art. 80, TFUE), le misure relative alle frontiere esterne sono state caratterizzate da logiche securitarie e respingenti. Abbiamo dunque assistito ad un complessivo rinforzo dei controlli di frontiera, realizzatosi attraverso la sistematica applicazione di strategie tipicamente militari e la progressiva esternalizzazione dei confini. In quest'ottica, assume rinnovato rilievo la cooperazione con i Paesi terzi – spesso condotta mediante forme di dialogo e accordi atipici e informali che, se ben si adattano alle esigenze di rapidità ed efficacia, rischiano tuttavia di compromettere le garanzie sociali e procedurali previste dal diritto unionale.

I risultati di tali riflessioni ed elaborazioni sono stati presentati il 13 maggio del 2015 con la pubblicazione dell'*Agenda europea in materia di migrazione*. Le disposizioni previste dal piano si suddividono in interventi immediati, da attuare in modo rapido e deciso, e altri di natura graduale, da sviluppare e ampliare nel lungo periodo. Per quanto riguarda la prima categoria di misure, esse consistono essenzialmente nel rinforzare il potere di Frontex, tramite l'intensificazione dei mezzi e delle operazioni; nell'avviare la cosiddetta politica degli “hotspot”; nell'aumentare i finanziamenti a favore degli Stati di frontiera; nel migliorare il sistema centralizzato di raccolta di informazioni; nell'ideare e rispettare un programma efficiente di reinsediamento per i titolari di protezione internazionale. Per quanto riguarda invece le misure di lungo periodo, l'Agenda ha individuato le principali sfide poste dalle attuali rotte migratorie, al fine di identificare quattro obiettivi verso cui dirigere l'azione politica. Il primo nucleo risiede nella riduzione degli incentivi alla migrazione irregolare: lo scopo è rintracciarne le cause profonde e agire sulle problematiche globali alla base degli attuali fenomeni migratori. La realizzazione di tale obiettivo è affidata alla cooperazione coi Paesi di origine o di transito delle migrazioni, così come alla lotta alla tratta e al traffico di migranti. A sua volta, lo scontro contro la criminalità organizzata presuppone – oltre ai già citati partenariati con Stati terzi – il potenziamento delle agenzie europee, prime fra tutte il Frontex. Inoltre, secondo il parere dell'allora presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, una reale riduzione dell'immigrazione irregolare comporta necessariamente l'aumento del tasso di esecuzione dei

rimpatri. Tale risultato sarebbe raggiungibile assicurandosi – anche tramite specifiche incentivazioni – il rispetto da parte dei Paesi terzi degli obblighi di riammissione e, da parte dei membri dell’UE, delle disposizioni previste dalla Direttiva 2008/115/CE (direttiva “rimpatri”). Il secondo pilastro del piano consiste nel miglioramento della gestione delle frontiere, al fine di raggiungere un maggior livello di sicurezza e controllo. In merito, l’Agenda sottolinea nuovamente la necessità di proseguire il processo di rafforzamento delle agenzie europee. In questo modo, infatti, verrebbe garantita una migliore cooperazione tra le diverse autorità nazionali operanti negli spazi di confine e un uso più efficace dei mezzi tecnologici a disposizione. Il terzo elemento cardine è stato identificato nell’inaugurazione di una politica comune di asilo forte, in grado di armonizzare la normativa di Dublino. A tal proposito, l’Agenda punta ad affidare un ruolo di maggior rilievo all’EASO e al “sistema hotspot”, con l’obiettivo di garantire un miglior processo di accoglimento e identificazione dei migranti. Infine, l’ultimo pilastro è stato dedicato allo sviluppo di una politica migratoria legale, tramite l’apertura e l’utilizzo di canali di ingresso regolari e organizzati.

La struttura dell’Agenda qua presentata potrebbe apparire bilanciata nei suoi scopi: la natura repressiva e securitaria – ben espressa nei primi due pilastri – è compensata da quella solidaristica e umanitaria – presente invece nel terzo e quarto nucleo. In effetti, la stessa Asgi nella nota pubblicata il 6 giugno 2015 ne sottolinea alcuni aspetti positivi, quali la presenza di «aspetti innovativi» e «la consapevolezza che la migrazione è un fenomeno ordinario nella vita e nella storia delle società europee e che i fenomeni migratori hanno cause politiche, economiche e ambientali profonde». L’ASGI, tuttavia, non può non coglierne al contempo le evidenti criticità. Invero, nonostante venga posto l’obiettivo di aprire canali di ingresso legali che permettano l’avvio di una migrazione regolare, questo non si è mai tradotto in azioni e interventi strutturali e – nei fatti – è rimasto del tutto disatteso. Al contrario, il progressivo aumento dei controlli e delle politiche securitarie ha condotto ad una sostanziale chiusura delle frontiere, sospingendo il migrante verso canali d’ingresso non solo irregolari, ma spesso anche estremamente pericolosi. Ciò ha avuto altri due effetti rilevanti: non vedendo nessuna possibilità di accesso legale, il migrante si affida all’esperienza e all’aiuto degli esperti di frontiera, vale a dire dei trafficanti. Inoltre, onde evitare la possibilità di respingimento e di rimpatrio immediato, non è raro che si appelli alla richiesta di protezione internazionale, con effetti negativi sul comune sistema d’asilo. Possiamo dunque affermare che, anziché sugli ideali di solidarietà e umanitarismo o su di un loro equo bilanciamento, l’Unione Europea abbia preferito puntare sui concetti di sicurezza e controllo. A tal proposito, è significativo come – negli anni successivi alla pubblicazione dell’Agenda – la maggior parte delle proposte di riforma avanzate dalla Commissione e riguardanti il rinforzo del principio di solidarietà si sia arenata. Esempio emblematico di ciò è il tentativo di rinnovo del Regolamento di Dublino, proposto nel 2016 con l’appoggio del

Parlamento, ma bocciato in seguito dal Consiglio dell'Unione Europea. Al contrario, proposte quali quella relativa al potenziamento di Frontex⁵⁷ – rinnovato sotto la nuova veste di Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera – sono state portate a termine in tempi estremamente brevi e senza opposizioni di sorta.

D'altra parte, è in questa fase che vengono gettate le basi dell'attuale politica migratoria europea, il cui tratto caratteristico rimane – oggi come al tempo – la chiusura delle frontiere (o quanto meno dei canali di accesso legali) per mezzo del rinforzo dei controlli e dei processi di esternalizzazione. In effetti, nonostante tra gli obiettivi del primo pilastro – riduzione dell'immigrazione irregolare – ci fosse l'individuazione delle cause originarie dei movimenti migratori e l'attuazione diretta su di esse, i rapporti che si sono istituiti con i Paesi di origine e di transito paiono di tutt'altra natura. La *ratio* che ha guidato l'istaurarsi di tali relazioni, lungi dall'essere quella di favorire la stabilità e la sicurezza economica, politica e sociale necessarie alla riduzione dei principali *push factors*, risiede ancora una volta nel tentativo di potenziare i controlli alle frontiere e di esternalizzare la gestione delle migrazioni. Ne costituisce un caso significativo la Dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016. Tramite tale accordo – del tutto informale e quindi impossibilitato ad ergersi a fonte del diritto – la Turchia si impegna a rafforzare i controlli di frontiera e a riammettere i migranti irregolari entrati in Europa attraverso il confine greco. Da parte sua, l'Unione garantisce risorse economiche, aiuti umanitari e sostegno logistico nella gestione dei profughi siriani. Delle conseguenze (violente) che una simile politica di esternalizzazione produce sugli immigrati parleremo nei prossimi paragrafi.

Nonostante le ambiguità che abbiamo cercato di far emergere, la Commissione ha definito l'Agenda europea sull'immigrazione come un primo successo, un esempio di come la collaborazione degli Stati membri possa essere possibile e fruttuosa. Come abbiamo sottolineato sopra, si tratta di una cooperazione basata su un accordo ben specifico; a tal proposito il Presidente del Consiglio europeo del 2018, Donald Tusk – a conclusione del vertice informale dei capi di Stato e di governo tenutosi a Salisburgo – dichiara: «Dal dibattito sulla migrazione è emerso che, anche se non siamo d'accordo su tutto, concordiamo sul fatto che l'obiettivo principale sia il contenimento della migrazione illegale verso l'Europa. Il dibattito è stato costruttivo e il clima positivo, e abbiamo deciso di continuare a concentrarci su quello che ci unisce e quello che ha già dato buoni risultati. Ciò significa rafforzare le nostre frontiere esterne nonché la cooperazione con i paesi terzi» (Consiglio europeo, Osservazioni del presidente Donald Tusk dopo il vertice informale di Salisburgo, 20 settembre 2018). Ne consegue

⁵⁷ In merito è rilevante la decisione assunta dal Parlamento il 17 aprile 2019, con la quale ha approvato il piano che conferisce all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera un corpo permanente di 10mila guardie entro il 2027. Si tratta di un vero e proprio esercito messo in campo contro i migranti; la narrazione della guerra anti-immigrati può dirsi completa.

che la drastica riduzione dell'immigrazione irregolare registrata nel 2018 (si parla del 90% in meno rispetto al 2015) costituisca un grande motivo di vanto per l'UE e la prova dell'efficacia dell'Agenda. Tuttavia, nulla viene detto sulla violenza che tale "successo" ha comportato e comporta tutt'oggi.

3.2 Il Patto sull'immigrazione e l'asilo

«Moria ci rammenta con durezza che non è più tempo di vivere in una casa costruita a metà. È giunto il momento di mobilitarsi a favore di una politica comune europea in materia di migrazione. Il patto fornisce gli elementi mancanti del puzzle per un approccio globale alla migrazione. L'esperienza della migrazione non è mai la stessa da uno Stato membro all'altro, e le sfide diverse e uniche affrontate da ciascuno meritano di essere riconosciute, prese in considerazione e affrontate».

- Margaritis Schinas, Vicepresidente per la Promozione dello stile di vita europeo

«La migrazione è sempre stata e sarà sempre parte delle nostre società. Quello che proponiamo oggi creerà le basi per una politica migratoria a lungo termine in grado di tradurre i valori europei in una gestione pratica. Questa serie di proposte definirà procedure di frontiera chiare, eque e più rapide, in modo che le persone non debbano rimanere nel limbo. Ciò significa una cooperazione rafforzata con i paesi terzi per garantire rimpatri rapidi, più percorsi legali e azioni forti per combattere i trafficanti di esseri umani. Tutto questo fondamentale tutela il diritto di chiedere asilo».

- Ylva Johansson, Commissaria europea per gli Affari interni

Con queste ed altre dichiarazioni, l'Unione Europea annunciava, il 23 settembre del 2020, la proposta di un nuovo patto sull'immigrazione e l'asilo, volto al miglioramento delle procedure e al potenziamento del principio di solidarietà e di responsabilità comune. Gli obiettivi principali dell'accordo risiedono nell'integrazione della procedura di asilo e nella gestione delle frontiere esterne. Il Parlamento europeo si è dunque concentrato sulla revisione del regolamento di Dublino e sugli strumenti atti a rendere più efficaci i controlli di confine; da tale visione sono emersi i punti-chiave del Patto.

Il primo pilastro riguarda una riforma delle procedure di asilo alle frontiere. Al fine di renderle più efficienti e rapide, la Commissione ha promosso la creazione di un protocollo integrato di frontiera, che prevede accertamenti preliminari all'ingresso riguardo l'identificazione dei migranti irregolari. Tali accertamenti consistono in controlli sanitari e di sicurezza, nel rilevamento delle impronte digitali e nella registrazione nella banca dati Eurodac. A seguito delle suddette verifiche, il migrante è indirizzato verso la procedura più appropriata, di solito l'asilo o il rimpatrio. Per facilitare la

transizione, il Parlamento europeo ha deciso di trasformare l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) nell'Agenzia dell'UE per l'asilo, ampliandone competenze e poteri. Scopo della nuova Agenzia è – oltre a quello di rendere più uniformi e rapide le procedure di asilo tramite il supporto e l'integrazione dei sistemi nazionali – la sorveglianza del rispetto dei diritti umani e delle condizioni di accoglienza degli Stati membri. Il secondo nucleo del piano consiste nell'equa ripartizione delle responsabilità in base al principio di solidarietà interna. Ogni Stato membro è chiamato a collaborare al fine di garantire la stabilità del sistema: in base alle diverse situazioni nazionali e ai mutamenti nelle rotte migratorie, la Commissione propone una strategia di contributi flessibili. Quest'ultimi possono concretizzarsi nella messa a disposizione di un numero di posti dedicati alla ricollocazione, piuttosto che nell'assunzione della responsabilità di rimpatrio o nel sostegno delle attività operative. Inoltre, nonostante la natura flessibile di tale cooperazione, il Patto prevede una rete di sicurezza per i Paesi più in difficoltà, richiedendo contributi obbligatori durante i periodi di forte pressione migratoria. Il terzo elemento del piano, collegato ai due precedenti, è rappresentato dalla promozione di un approccio globale all'immigrazione. In proposito, l'Unione provvederà all'ideazione di una pianificazione strategica comune e ad un maggior monitoraggio sulla gestione del fenomeno migratorio – anche grazie all'espansione e formalizzazione del *sistema hotspot*. Infine, l'ultima colonna del nuovo Patto è dedicata al cambiamento di paradigma nella cooperazione coi Paesi terzi. Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono diversi: la creazione di partenariati per la gestione dei talenti e la conseguente apertura di canali d'ingresso regolari; il rafforzamento delle politiche di reinsediamento e sponsorizzazione; il sostegno ai programmi di riammissione e rimpatrio; la gestione delle frontiere esterne.

Nonostante le intenzioni dichiarate dai governi dell'UE di avviare, con l'approvazione del Patto, una nuova fase delle politiche migratorie comunitarie, le proposte presentate non paiono essere così distanti da quelle dell'Agenda del 2015. In effetti, un'analisi critica del documento mostrerà come le principali problematiche non siano state affatto superate, ma anzi – in alcuni casi – aggravate. Partiamo anzitutto dalla riforma del sistema d'asilo. In generale, possiamo constatare come i principi fondamentali del Regolamento Dublino non siano stati superati; il criterio di attribuzione della competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale basato sul primo Paese d'arrivo è ancora quello preminente. Ovviamente ciò presuppone non solo una difficoltà di gestione da parte dei Paesi frontalieri, ma anche un ostacolo (l'ennesimo) posto al migrante nella realizzazione del proprio progetto migratorio e, spesso, nel riconoscimento stesso dello status di rifugiato. Inoltre, per quanto riguarda il sistema di ricollocazione degli aventi protezione internazionale, il principio di solidarietà che dovrebbe guidarne l'indirizzo pare quantomeno ambiguo. In effetti, esso risulta in balia della discrezionalità dei singoli Stati, divenendo obbligatorio esclusivamente nei momenti

eccezionali di crisi o forte pressione migratoria; da notare, in merito, la mancanza di una più chiara e specifica definizione di “situazione di crisi” o di cosa si intenda per “forte pressione migratoria”. Per di più, in siffatte situazioni di crisi, lo Stato membro può richiedere l’esame accelerato delle domande d’asilo in tutti i casi in cui il richiedente provenga da un Paese per il quale i tassi di riconoscimento della protezione internazionale siano inferiori o uguali al 75%. Ovviamente tale misura comporta un restringimento delle garanzie procedurali e dunque del diritto dei richiedenti ad avere un esame efficace e completo della propria domanda di protezione.

Altro aspetto critico del Patto risiede nelle norme relative al rimpatrio. In merito, la Commissione ha previsto che la decisione di rimpatrio sia ricompresa in quella di rigetto della richiesta d’asilo o, in alternativa, che siano notificate insieme e che sia possibile un unico ricorso per entrambi i provvedimenti. Di nuovo, assistiamo al restringimento delle garanzie procedurali e alle sue conseguenti ripercussioni sul godimento dei diritti dei richiedenti. Inoltre, viene proposta l’estensione fino a cinque mesi del periodo di trattenimento finalizzato al rimpatrio e l’ampliamento delle ipotesi legittimanti la reclusione. Infine, nelle già menzionate situazioni di crisi, gli Stati potrebbero sospendere la registrazione delle domande di asilo per quattro settimane, prorogabili fino ad un massimo di dieci mesi. Una simile situazione comporterebbe per i migranti una situazione di non diritto con alti rischi di detenzione e refoulement.

Infine, ci limitiamo a menzionare i pericoli insiti nei processi di delocalizzazione ed esternalizzazione delle frontiere, così come nella diffusione e formalizzazione del sistema hotspot. Su entrambi i punti torneremo in modo più approfondito nelle prossime pagine.

In conclusione, possiamo constatare come il Patto sull’immigrazione e l’asilo del 2020 non abbia proposto soluzioni innovative volte ad un miglior bilanciamento tra principi umanitari e securitari. Al contrario, il focus è rimasto sulla gestione iper-controllata e la sostanziale chiusura dei confini, realizzate per mezzo degli stessi strumenti previsti dall’Agenda 2015 e già rilevatisi estremamente pericolosi per i diritti delle persone in transito.

3.3 Frontex

Come abbiamo cercato di far emergere, l’istituzione di una politica migratoria europea trova la propria *ratio* nella necessità di affrontare i “pericoli” determinati dagli attuali movimenti migratori, tramite la securizzazione delle frontiere esterne. In merito, assume un ruolo di primo piano l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione Europea. Si tratta di un’Agenzia istituita nel 2004 con regolamento (CE)2007/2004 e divenuta operativa nel 2005 – ovvero prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e delle

relative disposizioni in merito al principio di solidarietà europea in materia di politiche migratorie. Nonostante, quindi, l’Agenzia venga istituita prima dell’esplicita positivizzazione del principio di cui all’art. 80 TFUE – la sua creazione ne anticipa la logica di condivisione delle responsabilità e degli oneri. L’obiettivo di tale agenzia riguarda infatti il sostegno degli Stati membri nella gestione e nel controllo dei confini esterni dell’UE e nella lotta contro la criminalità transfrontaliera. Essendo le frontiere elemento comune a tutti i Paesi dell’Unione, la loro sorveglianza e protezione richiedono una partecipazione condivisa. In proposito, il regolamento istitutivo di Frontex si esprime in questo modo: «L’efficacia del controllo e della sorveglianza delle frontiere esterne è una questione della massima importanza per gli Stati membri, qualunque sia la loro posizione geografica. Sussiste quindi l’esigenza di promuovere la solidarietà tra gli Stati membri nel settore della gestione delle frontiere esterne. L’istituzione dell’Agenzia, che assiste gli Stati membri nell’attuazione degli aspetti operativi riguardanti la gestione delle frontiere esterne, compreso il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente negli Stati membri, rappresenta un significativo progresso in questa direzione».

Caratteristica strutturale dell’Agenzia risiede nella sua natura multifunzionale: da un lato, le azioni e i compiti ad essa affidati rientrano nella categoria teorico-preparatoria; dall’altro, le sono affidate funzioni più prettamente operativo-gestionali. Per quanto riguarda la prima tipologia di interventi, essa ricomprende la raccolta di dati e statistiche su cui basare studi e modelli di analisi, ricerche sui nuovi sistemi di sorveglianza (anche in collaborazione con altre agenzie europee), l’utilizzo di sistemi di condivisione e scambio delle informazioni⁵⁸, nonché la progettazione di programmi di formazione e addestramento comuni per le guardie di frontiera e il personale operativo. Relativamente alla seconda categoria di funzioni, invece, l’Agenzia si impegna a fornire assistenza concreta agli Stati membri in maggiore difficoltà, tramite meccanismi di sostegno a breve e lungo termine e operazioni congiunte di sorveglianza frontaliera e di rimpatrio.

Come sottolineato sopra, tanto l’Agenda europea del 2015 quanto il nuovo Patto sull’immigrazione e l’asilo del 2020 individuano nel rafforzamento dell’Agenzia un elemento strategico per la comune gestione delle frontiere. A tal proposito, ricordiamo l’approvazione del Consiglio dell’Unione Europea in merito alla riforma di Frontex – trasformato a partire dal 2016 nell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. La nuova agenzia così istituita rappresenta l’esito di uno specifico processo di potenziamento e ampliamento delle competenze: lo scopo di suddetta riforma è infatti quello di rafforzare ed estendere i compiti e le capacità dell’organismo istituzionale specificamente

⁵⁸ In merito, ricordiamo l’avvio del programma Eurosur (European Border Surveillance System). Si tratta di un sistema di sorveglianza digitale che – tramite l’utilizzo di droni, aerei da ricognizione, sensori offshore e telerilevamenti satellitari – permette di tracciare l’immigrazione illegale negli Stati membri dell’Unione Europea. Il programma permette la trasmissione e lo scambio di dati e informazioni in tempo reale, favorendo la cooperazione delle agenzie nazionali per l’immigrazione.

dedito alla gestione e al controllo delle frontiere esterne. Assecondando le strategie di controllo e sicurezza adottate dagli Stati frontalieri lungo i confini, l'UE si è assicurata che l'agenzia fosse dotata di tutte le prerogative necessarie alla loro concreta attuazione. In effetti, in considerazione dell'istituzione dello spazio Schengen, la libera circolazione interna può essere fattibile solo a fronte di una sorveglianza capillare (il che significa militare) delle frontiere esterne. In quest'ottica, la riforma di Frontex rappresenta l'ulteriore conferma dell'Unione Europea in merito all'indirizzo securitario assunto in ambito migratorio. La stessa Commissione ha dichiarato che «è alla frontiera esterna che si determina la stabilità della politica d'asilo e di migrazione nel suo insieme [...] è necessario rafforzare Frontex e ampliarne il mandato, nonché creare una guardia di frontiera e una guardia costiera europee pienamente operative per meglio proteggere le frontiere esterne dell'UE e rafforzare la capacità dell'UE di mobilitare risorse rapidamente in caso di crisi» (COM(2015) 490 finale, 23 settembre 2015, par. 4, punto 3).

Nello specifico, mentre Frontex è nata con l'obiettivo di coordinare le autorità nazionali nella gestione e sorveglianza delle frontiere, riservando tuttavia agli Stati membri le maggiori prerogative e competenze in merito, con la nuova agenzia viene introdotto il principio di codecisione delle strategie migratorie. Dunque, se prima il ruolo di Frontex era limitato al supporto tecnico-operativo fornito agli Stati membri, i quali comunque restavano i soli responsabili nella gestione dei propri confini, la responsabilità di quest'ultimi è ora condivisa tra autorità nazionali e organismo europeo. In quest'ottica, la nuova agenzia è dotata di maggiore libertà rispetto al passato, grazie anche alla possibilità di procurarsi autonomamente l'occorrente di cui ha bisogno per svolgere le proprie attività – sia in termini di mezzi e strumentazione tecnica, che in termini di personale ed esperti di settore. A riguardo, è rilevante notare il progressivo aumento delle risorse economiche destinate all'Agenzia; il suo budget è difatti progressivamente aumentato, dai 142 milioni di euro previsti per il 2015, si arriverà ai 254 milioni nel 2016, ai 302 milioni per il 2017, fino a raggiungere i 754 milioni del 2022⁵⁹.

Inoltre, occorre ricordare la decisione assunta dal Parlamento europeo relativamente all'istituzione di un corpo permanente posto direttamente sotto la gestione dell'Agenzia. In effetti, in aggiunta al numero di guardie che sono tenuti a mettere a disposizione in caso di necessità e sulla base delle diverse circostanze, il regolamento impone agli Stati membri l'obbligo di fornire personale per la composizione di una guardia di frontiera permanente di almeno 1.500 unità (art. 20, par. 5). Tale corpo di guardia potrà essere impiegato dall'Agenzia in determinate aree geografica a prescindere dalla volontà del Paese membro interessato nel caso specifico; si tratta, come è evidente, di

⁵⁹ Dati ricavati dal sito <https://frontex.europa.eu/>.

un'eccezione alle sovranità e competenze nazionali: lo Stato inadempiente dovrà in ogni caso tollerare l'imposizione di misure operative sulle proprie frontiere e, dunque, la cooperazione con l'Agenzia.

Altro elemento coinvolto nell'ampiamiento delle prerogative europee è rappresentato dalla disciplina sul rimpatrio: il Capo 4 del Regolamento istitutivo della nuova agenzia prevede infatti la creazione di un Ufficio europeo per i rimpatri all'interno dell'organismo stesso. Lo scopo è coordinare e sostenere gli Stati membri nell'attuazione delle diverse operazioni correlate al rimpatrio, anche tramite l'intervento di squadre d'intervento rapido. Quest'ultime possono essere inviate in un Paese membro su richiesta dello stesso o anche contro la sua volontà, come diretta iniziativa dell'Agenzia.

Infine, un ulteriore aspetto significativo della nuova normativa risiede nella collaborazione con gli Stati terzi, al fine di coinvolgerli attivamente nella gestione delle rotte migratorie e nel controllo delle frontiere. A tal fine, il nuovo Frontex svolge un ruolo di coordinamento e cooperazione nello svolgimento di operazioni congiunte tra gli Stati membri dell'Unione e i Paesi extra-europei.

A fronte di uno sbilanciamento così evidente a favore dei principi securitari, il pericolo di ledere i diritti umani nel corso delle attività svolte dall'Agenzia è assai elevato. Nonostante la normativa in merito preveda che il raggiungimento degli scopi di sorveglianza e controllo sia raggiunto nel rispetto dei vincoli giuridici relativi alla tutela dei diritti fondamentali⁶⁰ – il bilanciamento tra diritti umani e ordine securitario risulta del tutto sbilanciato a favore di quest'ultimo. Al riguardo, il Regolamento istitutivo dell'Agenzia ha previsto la formazione di uno specifico meccanismo di denuncia avente lo scopo di «monitorare e assicurare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le attività dell'Agenzia» (art. 72). Tuttavia, una rapida analisi del meccanismo ne fa emergere l'ambiguità e la conseguente inefficacia. In effetti, le denunce presentate vengono prese in carico dalla stessa Agenzia e valutate da un organismo interno; si tratta senza dubbio di un sistema che mette in discussione il principio di trasparenza e legittimità della sentenza. Altro fattore potenzialmente problematico relativo la denuncia di una violazione dei diritti fondamentali, risulta essere l'attribuzione della responsabilità giuridica – soprattutto in caso di cooperazione tra Agenzia e autorità nazionali di frontiera (a maggior ragione, nell'eventualità di un intervento imposto e non richiesto) o tra Agenzia e Paesi terzi. Pare dunque mancare un effettivo sistema di garanzia dei diritti umani.

Dalle riflessioni fin qui condotte, possiamo constatare come la risposta europea alle nuove rotte migratorie si sia basata essenzialmente sulle logiche di sicurezza e controllo. Accolta la presunta necessità di rendere sicure le frontiere, si avvia un processo di pattugliamento dei confini – realizzato congiuntamente da forze nazionali, unionali ed extra-europee. Come vedremo nelle prossime pagine,

⁶⁰ In proposito si ricorda la collaborazione avviata tra l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, l'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO).

si tratta di una forma di intervento di stampo neo-coloniale: l'Europa fornisce i mezzi e la formazione necessari alle polizie e ai governi dei Paesi terzi, appaltando ad essi i respingimenti più duri e violenti. Ovviamente ciò non porta ad una reale chiusura delle frontiere, quanto piuttosto alla creazione di nuovi canali migratori – più lunghi e pericolosi. D'altra parte, lo scopo è proprio quello di rendere la migrazione estremamente sofferente e rischiosa, affinché possa fungere da preparazione per ciò che attenderà i migranti una volta giunti in Europa (cfr. Pettendò, 2010).

4. L'esternalizzazione delle frontiere

Abbiamo avuto modo di constatare come la comune politica migratoria in ambito europeo si sia sviluppata all'insegna di logiche securitarie. Nonostante il controllo delle frontiere e, in generale, la sovranità su di esse siano prerogative dei singoli Stati, abbiamo assistito ad una progressiva estensione delle competenze europee in merito. Tale processo risulta essere, come sottolineato nelle pagine precedenti, la naturale conseguenza dell'approccio securitario assunto nei confronti del fenomeno migratorio: una politica comune nasce nel momento in cui – rappresentata l'immigrazione come un'emergenza pericolosa cui far fronte – l'Unione Europea si fa garante e promotrice delle politiche repressive e securitarie avviate a livello nazionale. In quest'ottica, e a seguito dell'abolizione dei confini interni all'Unione inaugurata nel 1985 con l'approvazione degli Accordi Schengen, è diventato fondamentale per i Paesi membri armonizzare al ribasso le norme in materia di attraversamento delle frontiere esterne. Suddetta armonizzazione si baserà sullo scopo comune caratterizzante tanto le politiche nazionali, quanto quelle europee – vale a dire, la sostanziale chiusura delle frontiere, tale da impedire l'ingresso (legale) di chiunque non sia funzionale alle esigenze economiche dell'Unione. A tale logica rispondono le politiche migratorie presentate nell'Agenda del 2015, così come quelle riproposte nel nuovo Piano 2020; in effetti, in entrambe le disposizioni, il focus è posto sulla *dimensione esterna* delle politiche di controllo in ambito migratorio. Lo scopo è evitare che la “minaccia” rappresentata dall'immigrato raggiunga il suolo europeo: a tal fine, si è assistito ad un progressivo spostamento del regime frontaliero unionale, anche (e sempre più spesso) al di là dei confini europei. Si avvia in questo modo il processo di esternalizzazione delle frontiere UE già individuato come elemento strutturale delle attuali politiche migratorie.

Come sottolinea Pascale (2018), il modello dell'esternalizzazione deriva dalle scienze economiche ed indica l'insieme delle pratiche adottate da imprese o da enti pubblici consistenti nel ricorrere ad altre imprese per lo svolgimento di alcune fasi del proprio processo produttivo. Tuttavia, negli ultimi anni e in relazione al diritto internazionale delle migrazioni, tale concetto ha assunto un significato particolare, andando ad indicare le prassi di trasferimento di controllo e gestione dei movimenti

migratori dagli Stati di destinazione (nel nostro caso, gli Stati membri dell'Unione) a quelli di provenienza o di transito. Tale trasferimento è reso possibile mediante la stipula di accordi bilaterali o internazionali tra le due categorie di Paesi: mentre i primi si impegnano ad inviare finanziamenti, aiuti umanitari e strumentazione tecnico-logistica ai secondi, quest'ultimi accettano di trattenere entro i propri confini i migranti. In quest'ottica, comprendiamo l'importanza attribuita dall'Unione Europea alla cooperazione e alla collaborazione coi Paesi terzi: tramite tali relazioni gli Stati membri possono infatti delegare la sorveglianza e la gestione dei movimenti migratori cui sono più fortemente interessati. L'obiettivo è la creazione di “zone di cuscinetto” (De Vittor, 2011), che non si limitino a riammettere i migranti irregolari espulsi dagli Stati membri, ma che arrivino perfino ad impedirne l'arrivo trattenendoli all'interno dei propri confini. Emerge in questo modo il paradosso insito nello *ius migrandi* sopra menzionato (vedi Capitolo II, 1. La politicità del migrante).

In effetti, a fronte del diritto di ogni uomo a emigrare e lasciare qualsiasi Paese – compreso il proprio – non esiste nessun obbligo da parte degli Stati all'accoglienza. In considerazione di ciò, crediamo sia doveroso domandarsi se la mancanza di un vincolo a ricevere lo straniero possa davvero concretizzarsi nella prerogativa legittima dello Stato ad agire al di là delle proprie frontiere, al fine di impedire ad un individuo di lasciare il Paese d'origine o quello in cui si trova. L'evidente risposta negativa a tale interrogativo ci viene fornita dalla stessa natura consuetudinaria dello *ius migrandi*; l'assenza di un obbligo non può essere paventata come giustificazione per la violazione di un diritto consuetudinario. Di fatto, tuttavia, è ciò che si verifica coi programmi di trattenimento e di interdizione navale posti in essere a seguito degli accordi tra membri dell'Unione e Paesi terzi: tramite l'estensione delle proprie prerogative sovrane, la dimensione geografica della frontiera europea è oltrepassata – ampliata al punto da ricomprendere spazi extra-europei.

Come enunciato dalla stessa Commissione europea, l'obiettivo che si vuole raggiungere attraverso la cooperazione con Stati terzi è il controllo dei confini e, in generale, la securizzazione della “fortezza Europa”. In tale ottica, non sembra significativa la natura più o meno autoritaria del Paese con cui l'accordo viene stretto, né tanto meno lo stato politico in cui versa⁶¹. Al contrario, la possibilità di delegare lo svolgimento di operazioni potenzialmente lesive dei diritti umani pare essere un potente incentivo a favore della delocalizzazione. In effetti, esternalizzando le attività di frontiera – specie le più brutali e violente – i Paesi europei sono facilitati nel sostenere la loro sostanziale estraneità ai fatti; si tratterebbe infatti di operazioni svolte al di là della loro giurisdizione e di cui, quindi, non

⁶¹ In merito, ricordiamo – in ambito italiano – il «Memorandum d'intesa tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno italiano e la Polizia Nazionale del Ministero dell'Interno sudanese per la lotta alla criminalità, gestione delle frontiere e dei flussi migratori ed in materia di rimpatrio», firmato a Roma il 3 agosto 2016. Nell'anno di conclusione dell'accordo, il Sudan era collocato – nel Democracy Index stilato da The Economist (Intelligence Unit) – fra i regimi stabilmente autoritari, con un indice di democraticità pari a 2.37 su 10 (cfr. Algostino, 2019).

possono essere ritenuti responsabili (vedremo nei paragrafi successivi i limiti di tale concezione). I numerosi proclami sul rispetto e la salvaguardia dei diritti fondamentali, contenuti nella maggior parte degli strumenti normativi in ambito migratorio, sembrano perdere di valenza di fronte alle concrete prassi nazionali e unionali, indirizzate piuttosto ad ostacolare l'accesso al territorio europeo e, conseguentemente, a limitare il diritto a richiedere una qualche forma di protezione internazionale. Invero, la delocalizzazione delle pratiche di confine crea le condizioni affinché forme di violenza vengano perpetuate lungo le diverse fasi di mobilità del migrante, rendendo al contempo difficoltosi i relativi processi di sorveglianza e garanzia giuridiche.

Affinché suddetti sistemi di esternalizzazione e delocalizzazione vengano prodotti, è necessario che tra Stati membri e Paesi d'origine o di transito si formino accordi di collaborazione. Tali accordi possono essere di tipologie molto diverse (partnership, agende comuni, piani di azione, dialoghi, accordi e partenariati economici contenenti clausole di natura migratoria, ...), formali o informali, pubblici o di natura segreta. Al di là delle innumerevoli differenze e sfumature che possono assumere, due disposizioni paiono essere costanti: la previsione di un accordo di riammissione nei Paesi di origine o di transito degli immigrati giunti irregolarmente in Europa e l'istituzione di una forma di cooperazione tra le autorità di polizia dei due Stati. In merito agli accordi di riammissione torneremo più avanti. Per quanto riguarda invece la collaborazione tra polizie prevista a diversi livelli nelle varie disposizioni, essa si concretizza nella fornitura da parte dei membri dell'Unione di equipaggiamenti e strumentazioni tecnologiche per il controllo delle frontiere – anche tramite la concessione di finanziamenti a fondo perduto⁶²; nello scambio di informazioni e nell'offerta di corsi di formazione; nello svolgimento congiunto di determinate attività operative, quali il pattugliamento e la sorveglianza dei confini. È evidente che simili investimenti presuppongano un costo, tanto umanitario – con la rinuncia di politiche volte alla regolarizzazione e all'apertura di canali d'immigrazione legali – quanto economico. In proposito, l'Unione Europea ha elaborato una serie di nuovi strumenti – quali il EU Emergency Trust Fund for Africa (EUTF) – attraverso cui finanziare i Paesi firmatari degli accordi affinché fermino il viaggio dei migranti verso l'Europa. Assistiamo dunque ad un ulteriore fenomeno inquietante: la cooperazione allo sviluppo diventa merce di scambio per ottenere il controllo delle frontiere; l'esternalizzazione delle attività di confine è il prezzo che i Paesi terzi devono pagare (sulla pelle dei migranti) per l'ottenimento dei finanziamenti economici europei⁶³.

⁶² Parte dei fondi investiti in ottemperanza dei suddetti accordi è destinata all'istituzione nei cosiddetti "Paesi cuscinetto" – e in particolar modo lungo le zone di confine – di centri di detenzione nei quali i migranti riammessi o trattenuti sono fatti permanere a tempo indeterminato. In merito alle condizioni vissute dagli "ospiti" in tali strutture e alle violazioni delle garanzie sostanziali e procedurali previste in materia di privazione della libertà personale, torneremo nella parte sesta di questo capitolo.

⁶³ In merito è interessante ricordare la "Petition to European Parliament challenging EU's material support to Libyan abuses against migrants" (GLAN, 11 giugno 2020). Nel documento, il Global Legal Action Network (GLAN) – in collaborazione con l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI) e l'Associazione Ricreativa e

Come espresso sopra, si tratta della nuova declinazione assunta dal neo-colonialismo: «i Paesi europei – alcuni di essi – non di rado hanno *contribuito*⁶⁴, per utilizzare un eufemismo, alla devastazione in termini di povertà e guerre che attraversano il continente africano ed ora pretendono che siano gli Stati di quello stesso continente ad affrontare gli esodi che ciò comporta, esponendo le vittime di disastri economici e ambientali e di conflitti armati ad una ulteriore violazione dei propri diritti» (Algostino, 2019, p. 96).

4.1 Gli accordi di riammissione

Come specificato poc' anzi, le clausole di riammissione sono uno degli elementi costanti degli accordi tra Stati europei e Paesi terzi. Esse prevedono la riammissione degli immigrati giunti “illegalmente” in Europa verso il Paese di origine o di ultimo transito: in effetti, in virtù di tali patti, la riammissione diviene legittima non solo nei confronti dei cittadini dello Stato firmatario non-europeo verso cui la riammissione è eseguita, ma anche nei confronti di cittadini terzi – laddove si possa dimostrare che essi siano giunti in Europa transitando attraverso lo stesso Stato firmatario. Simili clausole hanno assunto, nel corso del tempo, un ruolo di primo piano nell’ambito delle politiche europee di controllo delle frontiere. Inoltre, il fatto che possano prevedere, come partner degli Stati europei, anche Paesi caratterizzati da regimi autoritari, piuttosto che da conflitti interni, è estremamente illuminante circa gli scopi che si prefiggono. Analogamente, l’utilizzo di benefit economici a favore delle autorità nazionali disposte ad accettare le clausole di riammissione negli accordi siglati coi membri dell’Unione svela la reale natura di suddetta prassi. Si tratta, essenzialmente, della legittimazione legale che viene data allo scambio di denaro per persone (cfr. Algostino, 2019): gli Stati dell’Unione forniscono ai loro partner extra-europei risorse economiche – sotto forma di finanziamenti, di fornitura di strumenti e servizi, di supporti logistici e formativi – e in cambio richiedono di affidare loro (di esternalizzare) il controllo dei movimenti migratori, ovvero – nella pratica – di chi tali movimenti li percorre. In quest’ottica, si assiste ad una vera e propria abdicazione nei confronti della tutela dei diritti umani, a favore dell’interesse economico e politico incarnato con precisione dalle logiche securitarie e poliziesche delle odierne politiche migratorie.

Abbiamo già menzionato la natura ambigua e multiforme che simili accordi possono assumere. Negli ultimi anni in particolare, essi sono sempre più spesso conclusi in sedi para-istituzionali e attraverso

Culturale Italiana (ARCI) – ha messo in discussione l’uso da parte del governo italiano dei fondi EUTFA per il finanziamento di programmi di gestione delle frontiere in Libia. Per le ONG, si tratterebbe infatti di un utilizzo improprio e illegittimo dei fondi: «it is illegal for using European development funds for the non-developmental purposes of border securitization, and for managing such funds without proper human rights safeguards and conditionality in contravention of EU law requirements» (GLAN, “Petition to European Parliament challenging EU’s material support to Lybian abuses against migrants”).

⁶⁴ Corsivo presente nel testo originale.

forme iper-semplificate di *soft law*. Fanno parte di questa categoria le dichiarazioni, le agende, i partenariati, gli scambi di note, i memorandum. I motivi che determinano la preferenza per la natura informale di tali accordi sono vari: da una parte, essa permette maggiore semplicità, rapidità e immediatezza nella stipulazione e gestione del patto; dall'altra, ne garantisce una tutela aggiuntiva del contenuto. In effetti, a fronte di “accordi fantasma” di cui non si conosce con sicurezza né l'esistenza né tanto meno l'oggetto trattato, diventano impossibili le discussioni e le critiche pubbliche. Inoltre, presentandosi come elaborazioni extra-istituzionali, è ostacolata la sistematica applicazione degli strumenti di garanzia giuridica e procedurale previsti dagli ordinamenti nazionali e internazionali. Esempio emblematico di tale tipologia di accordi è costituito dalla *Dichiarazione UE-Turchia* del 18 marzo 2016.

La Dichiarazione UE-Turchia

Tale accordo informale può essere considerato il modello – a livello europeo – dei patti successivamente siglati tra Stati membri e Paesi terzi. Anzitutto, per la scelta del partner extra-europeo⁶⁵: la decisione di siglare un patto con la Turchia mostra infatti il disinteresse dell'Unione nei confronti della natura più o meno democratica (o autoritaria) del Paese con cui l'accordo è concluso. Il fattore determinante è, ancora una volta, quello politico-economico piuttosto che quello umanitario. La Turchia, pur non potendo essere considerata uno Stato sicuro, diviene partner privilegiato dell'UE in quanto detentore di una posizione strategica lungo le attuali rotte migratorie. Ignorando il concreto rischio che – in un Paese privo delle garanzie democratiche e delle relative tutele in termini di rispetto dei diritti umani – i migranti possano subire torture o trattamenti inumani e degradanti, l'Unione è giunta ad un accordo col governo turco al fine di garantire il trattenimento dei migranti in transito verso la Grecia.

In quest'ottica, è possibile comprendere la funzionalità insita nella natura di *soft-law* della Dichiarazione – caratteristica che la eleva a modello esemplificativo di simili accordi. In primo luogo, bypassando il diritto comunitario – il quale prevede la procedura legislativa ordinaria per le materie oggetto della Dichiarazione (articoli 77 e 78 del TFUE) – viene dato maggior potere agli esecutivi. Tale tendenza, oggi attuata anche dai governi nazionali, è il risultato della propaganda emergenziale con cui è presentato quotidianamente il fenomeno migratorio. I movimenti migratori – nonostante la loro storia pluridecennale – vengono ancora presentati come un'urgenza, talmente impellente nella

⁶⁵ In ogni caso, è rilevante menzionare l'appartenenza della Turchia alla NATO e l'accettazione della sua candidatura come membro dell'Unione Europea.

sua gravità da giustificare la dichiarazione di uno stato d'emergenza e, dunque, un potenziamento massiccio dell'esecutivo⁶⁶.

Inoltre, l'informalità del documento garantisce all'Unione un certo grado di irresponsabilità a fronte di un contenuto contrario alle stesse norme europee. In merito, si cita la pronuncia di rigetto per incompetenza fornita dallo stesso Tribunale dell'Unione europea in occasione del ricorso presentato da due cittadini pakistani e da un cittadino afgano – richiedenti asilo in Grecia – nel timore di essere rinviiati in Turchia: « [...] la déclaration UE-Turquie, telle que diffusée au moyen du communiqué de presse n° 144/16, ne peut pas être considérée comme un acte adopté par le Conseil européen, ni d'ailleurs par une autre institution, un organe ou un organisme de l'Union »⁶⁷ (Tribunale dell'Unione europea, NF c. Consiglio europeo, 2017, par. 71). Il Tribunale si dichiara, quindi, incompetente in merito all'esame del ricorso in questione, in quanto la Dichiarazione UE-Turchia non costituirebbe un accordo tra l'Unione e il governo turco. Nello specifico, il Tribunale dichiara che tale Dichiarazione non possa costituire un atto dell'UE, in quanto non è stato negoziato dal Consiglio europeo, ma piuttosto dai capi di Stato e di governo dei Paesi membri – senza l'effettivo coinvolgimento del Parlamento europeo, né l'intervento attivo dei *pur presenti* Presidente del Consiglio europeo, Presidente della Commissione e Alto Rappresentante. Se l'Unione Europea, quanto meno nella forma, non ha siglato alcun accordo, quest'ultimo non può essere certo contrario al diritto comunitario e, come tale, sottoposto a illegittimità. Nonostante la natura ambigua della Dichiarazione, che ne ostacola nella prassi le garanzie giuridiche, le conseguenze della sua applicazioni sono chiare. A prescindere dal fatto che venga considerata atto dell'Unione Europea piuttosto che il frutto di accordi tra singoli vertici di governo, i respingimenti che vengono effettuati in ottemperanza delle sue disposizioni restano comunque illegittimi, portando potenzialmente a concrete violazioni dei diritti umani – tra cui il divieto di tortura e refoulement.

Come anticipato, la Dichiarazione UE-Turchia ha costituito la base su cui gli Stati europei hanno modellato i successivi accordi bilaterali conclusi coi Paesi di origine o di transito. In proposito, ricordiamo in ambito italiano gli accordi di riammissione conclusi nel 1998, 2009 e 2011 con la Tunisia; il «Memorandum d'intesa tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno italiano e la Polizia Nazionale del Ministero dell'Interno sudanese per la lotta alla criminalità, gestione delle frontiere e dei flussi migratori ed in materia di rimpatrio» del 2016; il

⁶⁶ In proposito, può essere utile notare la tendenza della politica italiana a legiferare – in ambito migratorio – attraverso decreti legislativi e decreti-legge; si pensi ad esempio ai Decreti Sicurezza di Salvini. Trattandosi di strumenti del governo (ovvero dell'esecutivo) mostrano al contempo la preminenza assunta da quest'ultimo nei confronti del Parlamento (rappresentante del potere legislativo) e la natura emergenziale attribuita al fenomeno migratorio.

⁶⁷ Traduzione italiana: « [...] la dichiarazione UE-Turchia, così come diffusa per mezzo del comunicato stampa n° 144/16, non può essere considerata come un atto adottato dal Consiglio europeo, né peraltro da un'altra istituzione, organo o organismo dell'Unione».

«Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica Italiana», sottoscritto dal Governo di Riconciliazione Nazionale dello Stato di Libia e il Governo della Repubblica italiana il 2 febbraio 2017. Su quest'ultimo e sulla politica di collaborazione Italia-Libia parleremo ampiamente nei prossimi paragrafi.

La violenza degli accordi di riammissione

Nonostante il divieto di tortura costituisca un elemento di *ius cogens*, garantito tanto dal diritto internazionale quanto da quello unionale e nazionale, le politiche di chiusura ed esternalizzazione delle frontiere finora analizzate violano tale divieto sotto diversi profili. Per il momento, limitiamoci alle violazioni determinate dagli accordi di riammissione qui in esame.

La natura di simili accordi non garantisce difatti una tutela effettiva dei diritti umani. In primo luogo, tale incapacità risiede nella scelta del Paese partner: quando i patti sono conclusi con Stati come la Turchia, il Sudan o la Libia (giusto per citare i tre esempi visti sopra), le prassi di riammissione non possono che costituire una violazione del divieto di non-refoulement e – di conseguenza – del divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti. In merito, ricordiamo che la suddetta tutela deve intendersi come una forma di garanzia attiva ed effettiva; nello specifico, deve quindi essere in grado di prevedere anche i rischi di un potenziale rimpatrio indiretto. Affinché la pratica di riammissione possa dirsi legittima occorre sia che lo Stato di primo rinvio rispetti i diritti fondamentali, sia che – in caso di ulteriore respingimento – questo non avvenga verso un Paese nel quale sussista il rischio di cui all'art. 3, CEDU.

Altro elemento critico sotteso agli accordi di riammissione, così come in generale ad ogni patto concluso in ambito migratorio tra Paesi terzi e membri dell'Unione, consiste nelle modalità con cui sono condotte le operazioni di controllo, identificazione, trattenimento e rimpatrio. Affidare simili attività, già di per sé estremamente delicate, alle autorità di uno Stato non democratico o addirittura autoritario trasforma il pericolo di subire una qualche forma di violazione dei diritti in una tragica realtà. Da sottolineare, nuovamente, come tali situazioni non siano le conseguenze inaspettate di una politica migratoria impreparata, quanto piuttosto gli strumenti con cui l'Unione Europea ha deciso di affrontare l'immigrazione. Non è un caso che le testimonianze più terrificanti provengano proprio da quei Paesi, fedeli partner europei, nei quali gli accordi bilaterali hanno garantito corsi di formazione e aiuti logico-operativi alle autorità locali. Esempio emblematico fra tutti, come vedremo nelle prossime pagine, è rappresentato dalla Libia. In quest'ottica si può parlare di una vera e propria *delocalizzazione della tortura*. Inoltre, l'urgenza dimostrata dagli Stati membri nel dare applicazione

alle clausole di riammissione ha portato alla diffusione, in territorio europeo, delle stesse operazioni di controllo, identificazione, trattenimento e rimpatrio, così come ad una armonizzazione verso il basso delle modalità con cui vengono svolte. Sono testimonianza di ciò i numerosi resoconti delle violenze e dei trattamenti disumani subiti dai migranti da parte delle autorità dell'Unione o dei singoli Paesi membri. Si pensi, ad esempio, alle pratiche di respingimenti illegittimi (vedi Capitolo II, 5. I respingimenti), piuttosto che all'approvazione di procedure semplificate e velocizzate per l'esame delle domande di protezione internazionale, o ancora alla diffusione e istituzionalizzazione del sistema hotspot (vedi Capitolo II, 6. La politica dei campi).

Facendo particolare riferimento alle modalità di trattenimento volto al rimpatrio, ci sembra opportuno sottolineare il pericolo di violenza e trattamento inumano o degradante insito nella politica di "chiusura dei porti" e di criminalizzazione delle ONG. Politiche simili hanno infatti condotto, più di una volta, al trattenimento forzato dei migranti a bordo delle stesse navi responsabili del salvataggio. Gli esempi in merito si sprecano; vediamone alcuni in ambito italiano: nel giugno 2019 la nave Sea-Watch 3 rimane bloccata in mare per 17 giorni in attesa dell'autorizzazione allo sbarco; nell'agosto dello stesso anno, la Ocean Viking – imbarcazione sotto la gestione di SOS Mediterranée e Medici senza frontiere – rimane in stallo per 13 giorni navigando tra Malta e Lampedusa con 356 persone a bordo; contemporaneamente l'allora Ministro degli Interni impedisce per 19 giorni lo sbarco di 107 migranti, trattenendoli a largo di Lampedusa sulla nave dell'ONG spagnola Open Arms: l'accusa è di "sequestro plurimo di persona aggravato" e di "abuso di atti d'ufficio". È evidente che il trattenimento forzato e ingiustificato di persone (tra cui potenzialmente soggetti vulnerabili e fragili, aventi quindi diritto a una specifica forma di protezione), a bordo di navi inadatte a tale scopo, costituisca una grave violazione del diritto internazionale. Tale violazione, infatti, non si manifesta solo nel mancato riconoscimento dell'*habeas corpus*, ovvero del diritto alla libertà e all'inviolabilità personale, ma anche nelle terribili condizioni (mancanza di spazio, di ripari, di servizi igienici e di acqua) subite a bordo delle navi – tali da configurare il reato di trattamenti inumani o degradanti. Ne consegue dunque che la strategia di "chiusura dei porti" – potenziata nella sua efficacia dalla progressiva criminalizzazione delle ONG e del principio di solidarietà che esse rappresentano – costituisca l'ennesimo tassello (violento) necessario alla realizzazione delle politiche migratorie europee.

4.2 Gli accordi Italia-Libia

La politica migratoria seguita dal governo italiano pare del tutto coerente con quanto presentato finora. In particolar modo, a partire dai primissimi anni 2000, l'Italia ha avviato una progressiva esternalizzazione delle proprie frontiere verso la Libia. Come abbiamo avuto modo di argomentare

nei paragrafi precedenti, gli accordi bilaterali hanno costituito lo strumento principale di realizzazione di tale politica. La scelta della Libia come Paese partner esplicita con chiarezza gli obiettivi insiti nella politica migratoria italiana: il focus, nuovamente, non è verso la struttura socio-politica del Paese – al fine di valutarne l'idoneità sotto il profilo del rispetto e della tutela dei diritti umani⁶⁸; al contrario, la scelta è stata fatta dipendere dalla sua posizione geografica strategica. La Libia è, d'altra parte, il Paese in cui convergono quasi tutte le rotte migratorie provenienti dall'Africa sub-sahariana, dal Nord Africa e dal Medio Oriente. Si tratta cioè dell'ultimo Paese di transito in cui i migranti arrivano prima di tentare l'attraversamento del Mediterraneo. In ottica italiana – ed europea – diventa quindi l'ultimo baluardo delle frontiere esterne dell'Unione.

I rapporti tra Italia e Libia hanno vissuto dei momenti di crisi, ma non sono mai venuti del tutto meno. Nello specifico, abbiamo assistito ad un progressivo riavvicinamento tra i due governi a partire dagli anni '90. Il primo risultato di questa rinnovata comunanza è rappresentato dall'*Accordo bilaterale per la cooperazione alla lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope ad all'immigrazione clandestina* – firmato nel 2000 dall'allora Ministro degli esteri italiano Dini e dal Segretario del Comitato popolare generale per il collegamento estero e la cooperazione internazionale Shalgam. Si tratta del primo passo⁶⁹ verso l'affermazione di quella politica di esternalizzazione delle frontiere che verrà sancita pochi anni dopo con la stipula del *Trattato di Amicizia, Partenariato e Cooperazione* del 2008, oggi conosciuto come *Trattato Bengasi*. In effetti, grazie all'introduzione di norme specifiche per il contrasto all'immigrazione illegale, il documento rappresenta la risposta che il governo italiano ha saputo e voluto dare ai movimenti migratorie provenienti dalla Libia. In particolare, il Trattato prevedeva l'introduzione di un sistema di pattugliamenti alle frontiere realizzati da squadre miste di autorità italiane e libiche; la messa a disposizione da parte dell'Italia e dell'Unione Europea nella misura del 50% pro quota delle attrezzature necessarie alle operazioni e attività di controllo; l'installazione lungo i confini libici di un meccanismo di telerilevamento affidato a società italiane. Altra previsione introdotta dall'accordo, ed estremamente significativa circa l'indirizzo securitario e anti-migratorio (oltre che violento) assunto dalle politiche italiane, è costituita dalla possibilità di dirottamento verso le coste libiche delle imbarcazioni intercettate a trasportare migranti irregolari. Tale dirottamento diventa possibile non solo se l'intercettazione avviene nelle acque territoriali libiche, ma anche nel caso in cui si verifichi in alto mare. Come vedremo nel prossimo paragrafo, siffatte operazioni costituiscono esempi di push-

⁶⁸ Nello specifico del tema trattato, ci sembra rilevante sottolineare la mancata sottoscrizione – da parte della Libia – della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951.

⁶⁹ L'Accordo si limitava essenzialmente all'impegno biunivoco nello scambio di informazioni relative alle attività e alle organizzazioni terroristiche.

back collettivo, pratica illegittima che è valsa all'Italia più di una condanna da diverse istituzioni internazionali.

Nonostante le critiche che il Trattato ha subito da numerose organizzazioni umanitarie, esso venne riconfermato dal governo Monti nel 2012. Tuttavia, a seguito della già menzionata condanna arrivata proprio nel 2012 dalla Corte EDU nel caso *Hirsi Jamaa e altri c. Italia*, la politica di esternalizzazione operata dal governo italiano ha cambiato strategia ed è divenuta ancor più netta (cfr. Morghese, 2020). Stante la condanna ricevuta a livello internazionale, diventava essenziale impedire ai migranti di intraprendere la traversata lungo il Mediterraneo, affinché non diventassero necessarie operazioni di respingimento – ormai dichiarate illegittime. L'obiettivo della cooperazione italo-libica è allora identificato nel contenimento dei migranti all'interno dei confini africani. Il frutto di tale cambiamento è rappresentato dal *Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica italiana*. Si tratta di un accordo bilaterale sottoscritto dall'allora Presidente del Consiglio dei Ministri italiano Gentiloni e dal Capo del Governo di riconciliazione nazionale libico Serraj; la stipula è avvenuta in forma semplificata con entrata in vigore al momento della firma, ovvero il 2 febbraio del 2017.

Il Memorandum prevede – in accordo con la nuova strategia politica assunta dall'Italia – un maggiore impegno da parte della Libia nel controllo delle frontiere, controbilanciato dall'obbligo preso dal governo italiano di fornire supporto economico, tecnico e operativo in tal senso. Nello specifico, l'Italia si impegna ad offrire corsi di formazione alla guardia costiera e alle guardie di confine libiche; a garantire assistenza tecnico-teorica, strumentale e finanziaria nelle operazioni di pattugliamento e controllo delle frontiere; ad avviare programmi di sviluppo sociale nelle regioni libiche più fortemente colpite dalle rotte migratorie; a offrire un distacco di unità navali italiane per lo svolgimento di azioni di contrasto all'immigrazione irregolare e al traffico di essere umani; a finanziare l'istituzione o il miglioramento dei centri di accoglienza. In questo modo, l'Italia ha potuto subappaltare al governo libico le operazioni (tra cui i respingimenti illegittimi) di controllo e gestione dei movimenti migratori, aggirando al contempo gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, dalla Convenzione di Ginevra e dal divieto di non-refoulement. Come espresso precedentemente, si può allora parlare di delocalizzazione della tortura: lo Stato italiano, pur non commettendo atti diretti di tortura e trattamenti inumani o degradanti (il che non sempre è risultato vero), ne diventa responsabile nel momento in cui permette attivamente e consapevolmente il finanziamento tecnico-strumentale ed economico di chi li esegue. Prendiamo ad esempio i campi di detenzione libici: secondo quanto

previsto dal Memorandum, essi sono finanziati direttamente dal governo italiano⁷⁰. Ne consegue che, nonostante la loro gestione quotidiana sia affidata alle forze di polizia libiche (pur sempre addestrate dai programmi di formazione dello Stato italiano), essi siano una propagazione della volontà e dell'organizzazione politica dell'Italia e, per estensione, dell'Unione Europea. In quest'ottica, il Memorandum non è altro che l'ultima tappa, coerente e inevitabile, della politica di esternalizzazione e chiusura delle frontiere perseguita tanto dall'Italia quanto dall'Europa.

La politica di accordi italo-libici, con particolare riferimento al Memorandum del 2017, è stata oggetto di ampie critiche in quanto non conforme al diritto internazionale. Ad esempio, l'Alto Commissario per i diritti umani dell'ONU ha definito il supporto italiano ed europeo alla guardia costiera libica come disumano, un «oltraggio alla coscienza dell'umanità». Analogamente, il Comitato ONU contro la tortura ha dichiarato come il Memorandum costituisca, per la natura delle sue disposizioni, una vera e propria politica di respingimento sistematico dei migranti, attuata dal governo italiano in violazione del divieto di tortura e del principio di non-refoulement (Pacella, 2018). Lo Stato italiano ha più volte cercato di legittimare la stipula e il rinnovo dell'accordo – avvenuto il 2 febbraio 2020 – attraverso giustificazioni di carattere umanitario. Una politica di esternalizzazione, finalizzata al maggior restringimento delle politiche di controllo delle frontiere, sarebbe lo strumento più adatto a fermare le attività criminali dei trafficanti umani e, quindi, a limitare i pericoli e le morti dei pericolosi viaggi verso i Paesi membri. A favore di tale tesi, vengono presentati con fierezza i dati relativi alla diminuzione degli sbarchi in Europa⁷¹: il fatto stesso che arrivino meno persone sarebbe la prova della funzionalità del sistema e del controllo sulle operazioni criminali realizzate lungo i confini. Simili argomentazioni sembrano tralasciare del tutto le condizioni cui sono sottoposti in Libia gli stessi migranti che si pretende di aver salvato dai trafficanti e dai rischi della traversata. Se il principio umanitario fosse davvero la *ratio* dietro simili accordi, l'Italia e l'UE non potrebbero ignorare, come invece accade, le situazioni detentive vissute nei campi libici. I migranti ivi trattenuti sono sottoposti a condizioni disumane e degradanti, esposti continuamente al rischio di torture, violenze, stupri, estorsioni e lavori forzati (Human Rights Watch, 2019). Non è un caso che spesso venga preferita una fuga disperata e disorganizzata: secondo i dati dell'UNHCR, nonostante il calo del numero delle partenze dalle coste libiche, è aumentata notevolmente la possibilità di morire nelle acque territoriali del Paese africano.

⁷⁰ Articolo 2, Memorandum: «Le Parti si impegnano altresì a intraprendere azioni nei seguenti settori: [...]; c.2 adeguamento e finanziamento dei centri di accoglienza summenzionati già attivi nel rispetto delle norme pertinenti, usufruendo di finanziamenti disponibili da parte italiana e di finanziamenti dell'Unione Europea».

⁷¹ Come già ricordato, tra il 2015 e il 2018 abbiamo assistito ad una diminuzione dell'immigrazione irregolare pari a circa il 90%.

In conclusione, gli accordi italo-libici rappresentano un buon esempio delle politiche di esternalizzazione avviate in Europa. In particolare, il Memorandum d'intesa assume un ruolo emblematico nel processo di smantellamento dei diritti umani avviatosi a livello nazionale e unionale in risposta al fenomeno migratorio. D'altra parte, come abbiamo già visto in precedenza, sono gli interessi nazionali e le esigenze geopolitiche ed economiche a costituire gli assi portanti della comune politica europea in ambito migratorio.

5. I respingimenti

L'espulsione dei migranti è diventata uno dei tratti caratteristici delle attuali politiche migratorie europee. Che essa avvenga in nome di una presunta "irregolarità" dell'immigrato piuttosto che a seguito di un reato da lui commesso, nasconde in sé un senso ben più profondo di quello propagandisticamente presentato. In effetti, al di là del mero allontanamento di una popolazione "in eccesso", illegalmente presente su suolo nazionale – la violenza implicita di tale pratica presuppone una funzione pedagogica precisa. Lo scopo perseguito non è quello di impedire la presenza irregolare degli immigrati⁷² – funzionale, come abbiamo visto, alle esigenze economiche di sfruttamento – quanto piuttosto educare chi rimane e chi arriva alla brutalità e alla violenza del sistema (cfr. Fassin, 2011). In quest'ottica, l'attenzione non va posta sui dati quantitativi relativi alle espulsioni effettivamente realizzate, bensì sulle modalità con cui sono perpetuate e sulle forme di abiezione a cui conducono. Invero, tali pratiche presuppongono l'impiego di prassi intrinsecamente violente – quali ad esempio rastrellamenti, arresti sommari e respingimenti. Nonostante un'analisi specifica di ognuna di queste prassi possa essere ricca di spunti, per via dello stretto legame che li lega alle politiche di esternalizzazione dell'Unione, abbiamo deciso di focalizzarci sui respingimenti.

Con respingimento si intende il provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato disposto nei confronti degli immigrati privi dei requisiti d'accesso; in Italia, la disciplina in merito è delineata dall'articolo 10 del Testo unico sull'immigrazione (d.lgs. 286/1998). Diversamente dall'espulsione – di cui tuttavia può diventare modalità d'esecuzione – esso è disposto al momento dell'attraversamento delle frontiere (o subito dopo) e non comporta effetti duraturi, quali il divieto di rientro o la segnalazione al SIS (Sistema Informativo Schengen). Ufficialmente, lo scopo perseguito è dunque

⁷² A tal proposito, è interessante sottolineare il fatto che la maggior parte degli immigrati *sans papiers* – al contrario di quello che viene presentato dai media e dal discorso pubblico – è costituita da stranieri che, nonostante siano stati regolarmente soggiornanti nel Paese d'arrivo per molti anni, hanno perso il proprio permesso di soggiorno a causa di un inasprimento delle politiche migratorie nazionali. Possiamo allora dire che sono proprio gli Stati i primi creatori di irregolarità, tramite la creazione e il restringimento di quelle norme che regolano il soggiorno degli immigrati (cfr. Fassin, 2011). Quest'ultimi si trovano così a vivere in un costante stato di precarietà, nel quale il diritto alla permanenza legale va conquistato e rinnovato ogni giorno attraverso prove sempre più dure.

quello di impedire l'accesso su territorio nazionale di individui che, essendo privi dei requisiti necessari alla richiesta di un titolo di soggiorno, dovrebbero essere espulsi in un secondo momento. Tuttavia, una riflessione sulle modalità con cui tale provvedimento viene eseguito evidenzia come il suo reale obiettivo non sia impedire l'ingresso di chi non ne ha diritto, bensì – ancora una volta – l'esternalizzazione delle frontiere verso luoghi estranei alla giurisdizione dello Stato, al fine di eludere gli obblighi di protezione internazionale. In effetti, nella grande maggioranza dei casi, il provvedimento di respingimento non è preceduto da alcuna indagine in merito allo status delle singole persone respinte. Ne consegue l'evidente impossibilità di distinguere tra coloro effettivamente privi dei requisiti d'accesso e coloro che, invece, avrebbero potuto ottenere un legittimo titolo di soggiorno. La mancata previsione e applicazione sistematica di un procedimento di identificazione degli individui oggetti del provvedimento, così come di un meccanismo di valutazione individualizzata, costituiscono quindi un primo profilo di illegittimità. Vediamone gli altri.

Così come nelle fattispecie previste dagli accordi di riammissione, i respingimenti possono sottendere una violazione del divieto di tortura o trattamenti inumani e degradanti nel caso in cui avvengano verso Paesi direttamente colpevoli di tali atti o che non prevedano sufficienti garanzie in merito. In effetti, nonostante il principio di non-refoulement costituisca una norma di diritto consuetudinario⁷³, non sono rari i casi in cui i provvedimenti di respingimento ne abbiano costituito una netta violazione, configurando al contempo un profilo di responsabilità nei riguardi dello Stato che li ha disposti. Invero, l'ambito di applicazione di tale principio si estende al di là del territorio nazionale, andando a coincidere piuttosto col concetto di giurisdizione (cfr. De Vittor, 2011): nei casi in cui la persona respinta si trovi sottoposta all'autorità dello Stato che effettua il respingimento, quest'ultimo non può che essere – al di là dell'area geografica in cui tale autorità è esercitata – il responsabile del provvedimento⁷⁴. Ne deriva che la delocalizzazione dei luoghi di respingimento, sempre più distanti dai confini territoriali europei (in alto mare o finanche in spazi extraeuropei sottoposti – per mezzo

⁷³ Articolo 2, c. 1 – CAT: «Nessuno Stato Parte espelle, respinge né estrada una persona verso un altro Stato qualora vi siano serie ragioni di credere che in tale Stato essa rischia di essere sottoposta a tortura»;

Articolo 33, c. 1 – Convenzione di Ginevra: «Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche».

⁷⁴ In merito si è espresso favorevolmente l'UNHCR: «Il principio di non-refoulement non implica alcuna limitazione geografica. Secondo l'UNHCR, gli obblighi da esso risultanti si estendono a tutti gli agenti del governo che agiscono in veste ufficiale, dentro o fuori dal territorio nazionale. Data la pratica degli Stati di intercettare persone a grande distanza dal proprio territorio, il regime internazionale di protezione del rifugiato verrebbe reso inefficace se gli agenti dello Stato fossero liberi di agire in disaccordo con gli obblighi imposti dal diritto internazionale dei rifugiati e dai diritti umani» (Executive Committee of the High Commissioner's Programme, "Interception of Asylum-Seekers and Refugees: The International Framework and Recommendations for a Comprehensive Approach", 18th Meeting of the Standing Committee (EC/50/SC/CPR.17), 9 giugno 2000, paragrafo 23).

di specifici accordi bilaterali – ad autorità nazionali dell’Unione), non comporta una deresponsabilizzazione nei confronti dello Stato che esegue la misura.

Un ulteriore profilo di illegittimità è costituito dal mancato rispetto del diritto d’asilo. Come espresso prima, i provvedimenti di respingimento spesso non presuppongono procedimenti di identificazione e valutazioni individuali. Di conseguenza, viene negato ai migranti il diritto di presentare domanda d’asilo o di un’altra forma di protezione internazionale. A tal proposito, è importante ricordare come l’accertamento dello status di rifugiato abbia *natura ricognitiva* e non costitutiva: si tratta cioè di un diritto spettante a chiunque fugga dal proprio Paese per un fondato timore di persecuzione, a prescindere dal fatto che egli abbia avuto accesso o meno alle relative procedure di riconoscimento. Il rischio, in questo caso, è duplice: da una parte, il mancato riconoscimento delle garanzie previste dal diritto all’asilo; dall’altra, il pericolo – ancor più preoccupante per i soggetti vulnerabili che avrebbero diritto ad una qualche forma di protezione internazionale – di venir respinti verso Paesi non sicuri.

Infine, l’assenza di un meccanismo di controllo giurisdizionale di tale pratica e delle modalità con cui essa viene eseguita costituisce, da una parte, una violazione del diritto alla libertà e alla sicurezza e, dall’altra, una violazione del diritto a un ricorso effettivo di cui rispettivamente agli artt. 5 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU)⁷⁵. In effetti, nella maggior parte dei casi, i respingimenti si realizzano senza bisogno di convalida giudiziaria e sotto forma di accompagnamenti coattivi, ovvero in palese violazione del principio dell’*habeas corpus*.

Nonostante i profili di illegittimità caratterizzanti le operazioni di respingimento, le istituzioni e gli organi dell’Unione Europea – così come quelli degli Stati membri – si sono dichiarati in varie occasioni favorevoli al loro proseguimento, offrendo anche una diretta collaborazione sotto la guida di Frontex. Tale posizione – in realtà del tutto coerente ai tradizionali indirizzi perseguiti dalle politiche migratorie dell’UE – è stata tuttavia più volte condannata sia dall’UNHCR che dal Consiglio d’Europa. Prendendo ad esempio il caso italiano, non possiamo non citare la visita del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), avente per oggetto la politica inaugurata nel 2009 dall’Italia⁷⁶ e consistente nel respingimento dei migranti

⁷⁵ Articolo 5, c. 1 – CEDU: «Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge»;

Articolo 13 – CEDU: «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali».

⁷⁶ Nonostante la *push-back policy* sia stata inaugurata ufficialmente nel 2009, le pratiche di respingimento dei migranti verso la Libia hanno iniziato a caratterizzare le politiche migratorie italiane a partire dal 2004 – quando gruppi di decine (o a volte di centinaia) di immigrati iniziarono ad essere respinti e riportati sotto l’autorità del governo libico. Fin da questi primi episodi, le operazioni di respingimento sono avvenute in violazione dei dettami della Costituzione italiana, così come del diritto internazionale. I gruppi respinti collettivamente hanno testimoniato una totale mancanza di

intercettati dalla Guardia di Finanza in alto mare (cfr. Tagnani, 2014). Nel corso della visita, avvenuta nell'estate del 2009, il CPT ha confermato la violazione da parte del governo italiano del principio di non-refoulement, a seguito dell'applicazione sistematica della cosiddetta *push-back policy*. La condanna arriva anche dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo di Strasburgo; ricordiamo in proposito le già citate sentenze, in merito alla violazione del divieto di espulsioni collettive, emanate nei casi *Hirsi Jamaa e altri c. Italia* e *Khlaifia e altri c. Italia*.

Le condanne pronunciate dalla Corte EDU non sembrano tuttavia avere avuto un reale impatto sulle politiche migratorie europee, e le pratiche di respingimento sono tutt'altro che scomparse (cfr. Cucchi, 2019). Nel 2018, Save the Children dichiara: «più di 1.350 casi di bambini respinti oltre i confini dell'Unione europea tra gennaio e novembre di quest'anno [...]» (Save the Children, 2018); le associazioni Balkan Info Van, No Name Kitchen e Sos Team Kladusa denunciano il proseguimento di pratiche di push-back lungo i confini dell'Unione Europea, in particolar modo verso i campi di detenzione serbi e bosniaci. Altro esempio significativo è rappresentato dai respingimenti illegittimi compiuti dal governo italiano durante la recente crisi sanitaria: l'Italia stessa ha ammesso di aver respinto i migranti provenienti dalla Slovenia, secondo modalità informali e innescando di fatto una catena di trasferimenti che, passando per la Croazia, arrivava fino alla Bosnia ed Erzegovina. Il Viminale le ha definite «procedure informali di riammissione» e non vi ha riscontrato nulla di illegale. Nella risposta all'interrogazione parlamentare, si legge infatti che tali misure «non comportano la redazione di un provvedimento formale poiché vengono fatte per prassi consolidata»⁷⁷, sulla base di un accordo bilaterale di riammissione Italia-Slovenia firmato nel 1996. Come abbiamo visto sopra, simili pratiche impediscono ai cittadini stranieri di accedere alla procedura per l'asilo e il fatto che siano effettuate senza alcun tipo di formalità che le documenti fa sì che non possano essere impugnate dai migranti. Di fronte ad una reale emergenza umanitaria, come quella rappresentata dalla crisi pandemica di Covid-19, lo Stato italiano ha nuovamente dimostrato la priorità accordata al principio securitario su quello umano. Anche in questo caso, infatti, ci troviamo di fronte ad un procedimento di natura eccezionale ed emergenziale che viene normalizzato e legittimato dal governo stesso in

procedimenti identificativi, di assistenza legale e di un sistema di supporto informativo circa la loro posizione e la possibilità di fare richiesta di protezione internazionale. A ciò si aggiungono le terribili condizioni subite nei centri di permanenza temporanea – riconducibili a trattamenti inumani e degradanti – e l'assenza di garanzie giuridiche: l'allontanamento dal territorio nazionale avveniva senza previa convalida dell'autorità giudiziaria e senza che gli interessati ricevessero una notifica individuale e motivata in merito; ciò ovviamente impediva la possibilità di ricorso. Ricordiamo infine che, essendo tali respingimenti diretti verso un Paese come la Libia – incapace, dunque, di garantire la tutela del divieto di tortura e di altri trattamenti disumani o degradanti – essi rappresentano una netta violazione dell'obbligo di non-refoulement, imputabile alla responsabilità del governo italiano. In merito, si consiglia la lettura di Cuttitta, 2006.

⁷⁷⁷ <https://it.euronews.com/2020/08/03/rotta-balkanica-respingimenti-illegali-a-catena-italia-slovenia-croazia-bosnia>.

quanto «prassi consolidata». Il fatto che si tratti di una procedura marcatamente discriminatoria non sembra turbare gli animi di chi ne fa uso.

In conclusione, possiamo affermare che la prassi del respingimento racchiuda in sé le medesime prerogative, ideologie e intenzioni politiche che abbiamo delineato nelle pagine precedenti. In quest'ottica, non ci coglie impreparati l'atteggiamento di sostanziale indifferenza assunto dalle istituzioni unionali e nazionali nei confronti delle condanne ricevute. Lo scopo, come sempre, è la difesa e la blindatura delle frontiere esterne; il prezzo umano da pagare non pare essere realmente rilevante. In fondo, se come vedremo nell'ultima parte del capitolo, l'immigrato è assimilato ad un criminale *dis-umano* (o meglio dis-umanizzato), non possono valere per lui gli stessi diritti degli uomini. Ne consegue che ogni violazione, ogni violenza possa essere giustificata e legittimata.

6. La politica dei campi

Coerentemente alla presentazione dell'immigrazione come emergenza che richiede soluzioni immediate adatte alla provvisorietà dell'urgenza e del migrante come estraneo emarginato, se non addirittura, come criminale pericoloso – l'Unione Europea ha sviluppato, negli ultimi anni, la cosiddetta *politica dei campi*. La gestione del migrante viene quindi affidata a centri specifici, più o meno chiusi e isolati, nei quali si producono delle vere e proprie detenzioni amministrative. In effetti, nelle ultime decadi e in particolar modo con l'affermazione dell'"approccio hotspot" – emblema europeo della logica dei campi elevata a sistema – abbiamo assistito ad un'espansione delle diverse tipologie di centri, tanto in territorio europeo, quanto lungo i confini dei Paesi terzi verso cui l'Unione ha avviato un processo di esternalizzazione.

6.1 L'approccio hotspot

La stessa Agenda europea sulla migrazione annunciava nel 2015 la necessità di inaugurare e potenziare il sistema hotspot, al fine di garantire una migliore gestione delle operazioni di identificazione, registrazione, screening e smistamento⁷⁸ dei migranti giunti irregolarmente su territorio europeo. Concretamente, si tratta di strutture realizzate lungo quelle zone di confine caratterizzate da una maggiore pressione migratoria – i cosiddetti "*punti caldi*". La gestione dei centri è affidata alle autorità nazionali, con il supporto delle agenzie europee pertinenti – tra cui Frontex, EASO, Europol ed Eurojust. Quest'ultime si impegnano a rispettare le competenze dei Paesi membri

⁷⁸ I migranti che – secondo la normativa internazionale – possono rientrare in una fattispecie giuridica di tutela, saranno avviati ad un processo di esame e valutazione individuale ed inseriti nel circuito delle relative procedure di accoglienza gestite dall'EASO; viceversa, coloro la cui presenza verrà ritenuta illegittima, saranno sottoposti ai meccanismi di rimpatrio e allontanamento previsti dai dispositivi europei e nazionali.

in materia di controllo e sicurezza delle frontiere, offrendo al contempo risorse economiche, tecniche e umane e svolgendo un ruolo di coordinamento. In questo modo, pur mantenendo invariate le prerogative sovrane dei singoli Stati, l'Unione si garantisce una presenza e un coinvolgimento diretti nella gestione delle frontiere esterne.

Nonostante il parere positivo delle istituzioni europee – complessivamente soddisfatte dei risultati raggiunti in tema di controllo e sicurezza – l'esperienza degli hotspot ha provocato numerose critiche da parte della comunità internazionale. Anzitutto, un primo profilo problematico è rappresentato dalla base giuridica su cui il sistema si fonderebbe: in effetti, pare mancare un atto specifico e vincolante dell'Unione Europea che ne sancisca la formalizzazione. Come detto prima, l'approccio hotspot è stato annunciato dall'Agenda del 2015 per poi essere menzionato nuovamente in successivi documenti di carattere programmatico e, come tale, non vincolanti giuridicamente. Ne consegue l'esistenza di un vuoto normativo, colmato solo parzialmente – e successivamente all'affermazione del sistema – attraverso le norme UE che disciplinano le agenzie e gli organismi coinvolti nelle operazioni svolte nei “punti caldi”⁷⁹.

In secondo luogo, il sistema in esame è stato interessato da rivelanti critiche in merito al rispetto delle norme di tutela dei diritti fondamentali. In particolare, sono state numerose le denunce di enti e organizzazioni internazionali circa la gestione operativa dei centri e le condizioni di accoglienza previste. Si parla di gravissime situazioni di sovraffollamento, di privazione prolungata e immotivata della libertà personale dei migranti, di pesanti carenze igienico-salutari, della totale assenza di garanzie procedurali e di tutele dei diritti, di abusi e maltrattamenti; gli stessi hotspot sorti in territorio italiano sono stati criticati dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura (cfr. Gatta, 2019a). Simili condizioni di accoglienza, spesso inaccettabili e riconducibili a forme di trattamento inumano e degradante, diventano ancor più preoccupanti nel momento in cui a subirle siano soggetti vulnerabili – quali minori, vittime di tratta o di torture, migranti in fuga da persecuzioni e guerre. Il sistema hotspot non sembra quindi adeguato a fornire a tali soggetti le specifiche forme di tutela e assistenza cui avrebbero diritto.

Infine, ulteriore elemento di inquietudine, relativamente al rispetto delle norme di diritto umano, è costituito dalla mancata tutela del principio di non-refoulement. Come descritto sopra, infatti, i centri si occupano dell'identificazione, registrazione, screening e smistamento dei migranti; il problema nasce nel momento in cui le operazioni di esame e valutazione della posizione individuale del singolo avvengono in modo poco trasparente, spesso secondo modalità accelerate e sommarie. Nuovamente,

⁷⁹ In merito, può citarsi il Regolamento (UE) 2016/1624 istitutivo della nuova Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera – recante espliciti riferimenti all'approccio hotspot, ai suoi criteri di funzionamento e alle operazioni ad esso affidate.

emerge il rischio di respingimento illegittimo – talvolta anche verso Paesi in cui sussiste il pericolo di essere sottoposti a tortura o trattamenti inumani e degradanti.

6.2 I campi nella gestione del fenomeno d'immigrazione

Nel corso delle ultime decadi, la politica dei campi è andata via via espandendosi. Nata come risposta provvisoria a situazioni di crisi⁸⁰, tale logica si è man mano affermata diventando il principale metodo di gestione e organizzazione del sistema d'accoglienza in diversi Paesi membri dell'Unione – specie in quelli che, per motivi geografici, sono stati tra i primi fruitori del sistema hotspot. Prendiamo come esempio il caso italiano.

In effetti, nel Belpaese esistono diverse tipologie di centri destinati alla gestione degli immigrati: i CPSA (centri di primo soccorso e accoglienza), destinati a ricevere i soggetti appena giunti in Italia; i CDA (centri di accoglienza), nei quali viene accolto il migrante per tutta la durata dei controlli che vengono effettuati sulla sua persona; i CARA (centri di accoglienza per i richiedenti asilo), rivolti a coloro che hanno fatto richiesta di protezione internazionale e sono in attesa dell'esito dell'esame in merito; i CPR (centri di permanenza per i rimpatri), nei quali i migranti irregolari vengono detenuti – al fine di evitarne la dispersione e per un periodo massimo di 180 giorni – in attesa del decreto di espulsione o rimpatrio; il sistema SIPROIMI⁸¹ (sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati), avente l'obiettivo di realizzare una forma di accoglienza integrata per i rifugiati e i m.s.n.a; i CAS (centri di accoglienza straordinaria), nati come centri temporanei e straordinari aventi il fine di sopperire al sovraffollamento dei centri tradizionali e di sostenere il sistema d'accoglienza dei richiedenti asilo.

Un rapido excursus della politica dei campi italiana mette in luce il processo di restringimento delle tutele e delle garanzie offerte agli immigrati “accolti”. Nel corso degli ultimi anni abbiamo, difatti, assistito ad un progressivo ampliamento delle fattispecie legittimanti il trattenimento, così come dei periodi massimi di detenzione⁸². Analogamente, le condizioni vissute in suddetti centri – lungi dall'aver superato completamente il tragico, quanto emblematico, esempio dello stadio di Bari – destano gravi preoccupazioni nella comunità internazionale.

⁸⁰ Si prenda ad esempio l'internamento presso lo stadio di Bari delle migliaia di profughi albanesi sbarcati in Puglia nel 1991. Tale luogo – del tutto inadatto ad accogliere delle persone – può già considerarsi come esempio di «*campo*, se per campo intendiamo ogni spazio segregato e di fatto extraterritoriale, nel quale sono sospese norme, diritti e garanzie propri dello stato di diritti» (Rivera, 2003, p. 54).

⁸¹ Nonostante tale sistema abbia dimostrato in più di un'occasione la propria virtuosità, la natura volontaristica che lo caratterizza – per cui è il singolo ente locale ad esporsi e ad avviare il progetto – ne ha impedito un'applicazione diffusa e ha favorito la sua non dichiarata sostituzione coi più economici (e meno umani) CAS.

⁸² In merito, si consideri – tra gli altri – la legge Bossi-Fini (l. 189/2002), il decreto-legge n.89/2011, il Pacchetto sicurezza Maroni (l. 94/2009), il Pacchetto sicurezza Salvini (d.l. 113/2018).

Centri di accoglienza e centri di detenzione

Prima di addentrarci nell'analisi critica di tale sistema, crediamo sia importante focalizzarsi sulla distinzione tra centri di accoglienza e centri di detenzione (di cui fanno parte i CPR). In effetti, nonostante entrambe le tipologie siano caratterizzate da determinati profili di criticità – quali ad esempio le condizioni di permanenza garantite, spesso al di sotto degli standard imposti dal diritto internazionale – è nella seconda che si producono le più gravi violazioni di diritti e i peggiori abusi a danno degli immigrati. In ogni caso, la confusione che sussiste tra le due categorie di centri pare tutt'altro che neutra; al contrario, essa viene strumentalmente e arbitrariamente prodotta e alimentata dalla propaganda dei principali partiti politici, così come dal discorso pubblico mediatico. Una simile sovrapposizione di senso persegue, a mio avviso, un duplice obiettivo: da una parte, permette l'occultamento dei luoghi di detenzione illegittima. L'immigrato non sarebbe trattenuto in maniera coattiva (e giuridicamente immotivata) in centri aventi l'obiettivo di evitare la dispersione di chi – ritenuto illegittimamente presente su suolo nazionale – è destinato al rimpatrio. Viceversa, egli sarebbe oggetto di specifiche misure di accoglienza, le cui spese gravose ricadrebbero direttamente sulle tasche degli autoctoni. In questo modo, come già descritto del Capitolo I del nostro elaborato, il lo Stato fornisce una perfetta valvola di sfogo alle insofferenze sociali della popolazione: l'erosione del *welfare state* viene infatti attribuita agli sforzi che lo Stato compierebbe a favore degli immigrati, inclusi quelli che – essendo “irregolari” – non avrebbero alcun diritto a rimanere. Analogamente, una simile visione distorta del sistema d'accoglienza, così come dei motivi dietro allo smantellamento dello stato sociale, conduce ad una più semplice accettazione – da parte dell'opinione pubblica – di ogni norma di carattere discriminatorio e restrittivo nei confronti degli stranieri. Di fronte alla sofferenza e alla precarietà sociale, la cui origine viene attribuita proprio alla presenza e all'accoglienza degli immigranti, le politiche che prevedono l'erosione dei diritti di quest'ultimi, presentate come favorevoli agli interessi e ai bisogni degli autoctoni, vengono accolte positivamente da gran parte dell'opinione pubblica. Di nuovo, vediamo la strumentalizzazione del fenomeno migratorio, funzionale alle esigenze dello Stato capitalista.

Il secondo obiettivo, che viene raggiunto mantenendo un'incertezza circa la distinzione tra centri di accoglienza e centri detentivi, è costituito dal diffondersi dello stereotipo dell'immigrato-criminale. In effetti, come ogni mistificazione, anche quella che investe l'immagine dei campi è in grado di presentarsi in un modo e, al contempo, nel suo contrario. In questo caso, il primo livello di mistificazione presenta ogni centro come un luogo di accoglienza, realizzato a spese dello Stato e dei suoi cittadini; in questo modo, viene occultata l'esistenza di spazi di detenzione e violenza illegittimi. Il secondo livello, invece, presenta ogni immigrato come un criminale potenzialmente pericoloso per

la sicurezza della nazione e, come tale, da rinchiudere in campi appositamente attrezzati. Nell'immaginario comune, i centri dedicati all'immigrazione perdono allora le proprie caratteristiche definitorie, andando a coincidere – di volta in volta e a seconda delle esigenze del momento – con spazi di accoglienza o luoghi di detenzione. Nella logica del nostro elaborato, ci concentreremo ora su quest'ultimi.

I luoghi dell'isolamento

Parlare di “*logica dei campi*”, elevarla a sistema di gestione di un fenomeno complesso e delicato come quello migratorio, significa scegliere la strada della segregazione e della discriminazione. I centri di detenzione costituiscono, difatti, dei luoghi in cui è realizzato l'allontanamento degli indesiderabili, degli emarginati. Si tratta di istituzioni paradossali: in primo luogo perché – pur sorgendo in territorio nazionale – hanno di fatto carattere extra-territoriale; in secondo luogo, perché – pur essendo sottoposti a determinate norme e giurisdizioni – sono sostanzialmente esclusi dal diritto ordinario (cfr. Rivera, 2003).

Per quanto riguarda la natura extra-territoriale di tali centri, essa è riscontrabile tanto a livello spaziale, quanto a livello sociale. Non è un caso, infatti, che i principali centri di detenzione sorgano nelle periferie dei centri urbani, lontani dai luoghi abitati e anzi spesso in zone difficili da raggiungere e mal equipaggiate in termini di servizi offerti (trasporti, negozi, ecc...). Lo scopo è quello di condannare gli immigrati all'isolamento e all'invisibilità: tramite la reclusione in luoghi confinati geograficamente ed esclusi da ogni dinamica sociale, si produce la segregazione degli immigrati, di coloro che sono estranei alla nazione. A sua volta, tale processo sarà funzionale alla banalizzazione e diffusione dei meccanismi di esclusione soggiacenti; invero, stiamo già assistendo alla loro sistematica espansione, prima verso gli immigrati regolarmente soggiornanti, poi verso ogni categoria minoritaria, considerata quindi contraria alla norma dominante. Coerentemente alla propaganda dell'immigrato-invasore, elemento estraneo della società e – come tale – superfluo e indesiderato, la politica dei campi nega l'esistenza stessa dello straniero, condannandolo all'invisibilità fisica e sociale. In un'ottica simile a quella imperante nel sistema concentrazionario, l'obiettivo resta l'eliminazione degli emarginati, degli indesiderabili (cfr. Di Cesare, 2017). La condanna è l'inesistenza. In proposito, ricordiamo i numerosi casi di persone che sono state respinte – anche successivamente ad un soggiorno presso uno di questi centri – senza aver lasciato alcuna traccia del loro passaggio.

La situazione di isolamento fisico e sociale si ripercuote anche a livello giurisdizionale: affinché l'esclusione della persona indesiderata sia compiuta, occorre infatti privarla di ogni tutela e garanzia derivante dal diritto ordinario. In quest'ottica, i centri di detenzione rappresentano «la

materializzazione di uno stato di eccezione divenuto permanente» (Rivera, 2003, p. 54). La presunta eccezionalità degli individui ivi trattenuti – rappresentati di volta in volta come invasori o criminali e, in ogni caso, come minaccia – giustificerebbe e legittimerebbe la sospensione, allo stesso tempo eccezionale e permanente, dei diritti sanciti dalla giurisdizione ordinaria. Si tratta dunque di istituzioni nelle quali vige un diritto speciale, espressione dei regimi di polizia che li governano. Ovviamente, in una simile cornice, ampio spazio sarà concesso all’arbitrio e alla discrezionalità dei singoli agenti operanti nei campi. Il fatto stesso che, non di rado, possano trovarsi trattenuti in simili centri anche immigrati regolari, persone in attesa del rinnovo o del rilascio del permesso di soggiorno, potenziali rifugiati o, persino, minori - costituisce un chiaro esempio del livello di discrezionalità raggiunto.

La *ratio* stessa dietro all’istituzione di suddetti centri pare contraddittoria al diritto ordinario⁸³: nei fatti, siamo di fronte a luoghi di detenzione amministrativa, ovvero a luoghi in cui vengono forzatamente trattenuti degli individui che, nella maggior parte dei casi, non hanno commesso alcun reato. Inoltre, chi è sottoposto a tale detenzione a seguito di un’effettiva violazione della legge è comunque sottoposto ad una triplice pena: alla condanna penale, si aggiungono infatti l’internamento nel campo e l’espulsione dal territorio nazionale. In quest’ottica, possiamo definire i centri per il rimpatrio come luoghi in cui la pena detentiva non solo risulta immotivata, in quanto dipendente dal semplice *status* di un individuo – vale a dire lo *status* di irregolare – ma anche più gravosa di quella carceraria. Nei CPR, infatti, l’immigrato è privato finanche della personalità giuridica spettante ad ogni detenuto; inoltre, in simili luoghi – essendo regolati da un diritto speciale e sostanzialmente arbitrario – mancano le tutele giuridiche garantite ai carcerati, quali il ruolo di controllo svolto dalla magistratura di sorveglianza (cfr. Basso, 2010a).

I centri di detenzione: istituzioni totali

L’isolamento fisico e sociale che caratterizza i centri di detenzione è ciò li rende “istituzioni totali”, nelle quali la violazione dei diritti umani, ogni violenza e maltrattamento, l’abuso e finanche la morte restano fuori dalla visibilità e dal controllo giurisdizionale. Gli immigrati ivi trattenuti sono tagliati fuori dalla società autoctona e dalle sue dinamiche; inoltre, la distanza geografica dai centri abitati

⁸³ Ricordiamo in merito che il trattenimento dei migranti e dei richiedenti asilo costituisce un’eccezione del diritto fondamentale alla libertà personale e al principio dell’*habeas corpus*. Come tale, deve considerarsi una misura di *extremaratio*, cui si dovrebbe far ricorso soltanto una volta che tutte le possibili alternative siano state esaurite. In effetti, l’articolo 15, paragrafo 5, della Direttiva “rimpatri” (2008/115/CE) – nel prevedere che il trattenimento possa essere mantenuto finché sussistono le condizioni di clandestinità e per il periodo necessario ad assicurare che l’allontanamento sia eseguito – specifica che, in ciascun caso, devono esistere prove chiare e cogenti della necessità della misura detentiva. Lo stesso “pericolo di fuga” – fattispecie legittimante il trattenimento – deve fondarsi su elementi obiettivi, non potendosi procedere, secondo diritto, alla reclusione di una persona per il mero soggiorno o ingresso irregolare. Inoltre, l’articolo 5 CEDU condanna la detenzione arbitraria: ogni trattenimento dovrà quindi essere condotto in buona fede; dovrà essere strettamente collegato al motivo invocato come fondativo della misura; il luogo e le condizioni in cui avverrà dovranno essere idonei; la durata non dovrà eccedere il tempo ragionevolmente richiesto al raggiungimento dell’obiettivo (cfr. Tagnani, 2014). Nonostante simili garanzie giuridiche, possiamo notare come la realtà finora descritta sia molto diversa.

così come dai servizi di base, porta ad una forte dipendenza nei confronti degli operatori. Quest'ultimi diventano non solo gli unici legami che i migranti hanno col mondo esterno, ma anche i fornitori di quei beni di prima necessità il cui accesso diretto è a loro negato. In questo modo, viene a crearsi un potere asimmetrico tra i membri dello staff dei centri e le persone che vi sono trattenute. Si tratta di un «rapporto di sopraffazione e di violenza fra potere e non potere, che si tramuta nell'esclusione da parte del potere, del non potere» (Basaglia 2014, p. 58). In simili istituzioni – che «possono essere definite come le istituzioni della violenza» (ibidem) – si producono facilmente episodi di abusi e violenze. In effetti, come esprime Di Cesare (2016), la tortura incombe sulle strutture di internamento e, in particolar modo, sulle istituzioni totali quali i centri di detenzione.

A tal proposito, ci sembra doveroso riflettere sul fatto che la stessa detenzione – quando sia immotivata o arbitraria e non rispetti gli standard sanciti dalla giurisdizione internazionale a tutela dei diritti umani – integra una violazione del divieto di tortura o trattamenti inumani e degradanti. In merito, il Rapporto Speciale sulla Tortura dell'ONU (2018) ha sottolineato che:

«any detention regime which, as a matter of deliberate policy, or as a consequence of negligence, complacency or impunity, subjects or exposes migrants to treatment or conditions of detention grossly inconsistent with universally recognised standards (...) is incompatible with the prohibition of torture and ill-treatment [...] ill-treatment or grossly inadequate detention conditions can even amount to torture if they are intentionally imposed, encouraged or tolerated by States for reasons based on discrimination of any kind, including based on immigration status, or for the purpose of deterring, intimidating, or punishing migrants or their families, coercing them into withdrawing their requests for asylum, subsidiary protection or other stay, agreeing to “voluntary” return, providing information or fingerprints, or with a view to extorting money or sexual acts from them» (ONU: Melzer, 2018).

In effetti, il trattenimento forzato può produrre gravi effetti sulla psiche e il benessere degli immigrati, soprattutto quando non vengono comprese (o esplicate) le ragioni della detenzione⁸⁴. Scott (1999) arriva a definire come tortura mentale le conseguenze distruttive che la prigionia ha sulle capacità di iniziativa e sulla volontà degli individui. Infine, crediamo sia rilevante la constatazione che le peculiarità di cui l'ambiente di tortura necessita siano le medesime che caratterizzano i centri di detenzione – quali il disagio prodotto sulla vittima (o l'“ospite”), il completo isolamento rispetto al

⁸⁴ Secondo le ricerche di Pérez-Sales (2019), quasi la metà dei detenuti nei centri d'immigrazione europea non comprende le ragioni del proprio trattenimento e lo percepisce quindi come una pena carceraria immotivata – fonte di frustrazione, rabbia e impotenza.

mondo esterno e il controllo assoluto dell'ambiente e delle risorse da parte del torturatore (o, nel nostro caso, operatore di polizia) (cfr. Gjergji, 2019a).

In conclusione, possiamo affermare che la politica dei campi – sia che si parli di hotspot sia che si parli di centri di detenzione – rappresenta l'ennesima manifestazione della violenza prodotta dalle comuni politiche europee anti-immigrati.

7. La criminalizzazione dell'immigrato

Dall'analisi delle politiche migratorie elaborate in ambito europeo (e non solo), possiamo cogliere come l'immigrazione internazionale sia – oggi più che mai – governata dal principio securitario. In quest'ottica, ogni elemento normativo e/o operativo presente nell'attuale strategia di governo del fenomeno migratorio, troverebbe la sua naturale *ratio* nella ricerca e nel mantenimento di un ideale clima di sicurezza – tanto sociale, quanto economico e politico.

In effetti, secondo Bauman (2008), lo Stato moderno legittimerebbe la propria sovranità agli occhi dei cittadini promettendo e garantendo un certo livello di protezione. I pericoli che possono assediare l'esistenza di una persona sono di tre categorie: la prima comprende le minacce al corpo e agli averi personali (*safety*); la seconda riguarda i rischi correlati alla mancata stabilità sociale ed economica (*security*); la terza, infine, è rappresentata dalla possibilità di subire umiliazioni ed esclusioni a causa della propria appartenenza identitaria (di classe, di genere, di "razza", di religione) (*certainty*). In un contesto come quello odierno, nel quale si è assistito ad una progressiva erosione delle garanzie del *welfare state*, lo Stato non è più in grado di mantenere la promessa di protezione relativamente alla seconda e alla terza categoria di minacce. Ne consegue un interesse sbilanciato nei confronti di quella che abbiamo definito *safety*: tramite una propaganda mirata alla creazione di un senso di sostanziale insicurezza personale, si distrae il cittadino dall'instabilità sociale ed economica derivante dall'applicazione sistematica dei dettami capitalistici. Invero, presi dal cosiddetto "panico sociale", gli individui si focalizzeranno sulla ricerca di tutele in grado di garantire loro un'effettiva protezione personale, piuttosto che sui fenomeni di precarizzazione e discriminazione messi in atto dallo Stato. Analogamente, l'attenzione viene indirizzata verso l'individuazione di un capro-espiatorio, responsabile dei pericoli che minacciano il cittadino nel corpo e negli averi. In questo modo, l'identificazione del colpevole e la sua eliminazione diventano la principale preoccupazione in ambito sociale, incoraggiata dagli Stati che – così facendo – riescono a convogliare tutte le frustrazioni e insoddisfazioni della popolazione verso un'unica causa esterna. Come abbiamo avuto modo di accennare nelle pagine precedenti, la figura del migrante – così come rappresentata dal discorso

pubblico politico e mediatico – pare essere perfettamente funzionale a questo scopo. Tuttavia, affinché l'immedesimazione sia completa, non basta rendere lo straniero causa passiva dell'insicurezza sociale; occorre elevarlo a nemico attivo. Il migrante diventa quindi sinonimo di criminale.

Nelle ultime decadi abbiamo assistito ad un progressivo processo di criminalizzazione dell'immigrazione e degli immigrati: partiti politici, mass-media e professionisti della sicurezza hanno lavorato alla diffusione e legittimazione di campagne allarmistiche aventi l'obiettivo di far interiorizzare, nella coscienza della popolazione, l'esistenza di un netto legame tra migrazione e criminalità. In quest'ottica, possiamo definire l'immagine dell'immigrato-criminale come una pura costruzione sociale (cfr. Maneri, 1998): da una parte, infatti, non possiamo non citare il ruolo assunto dagli apparati informativi nella realizzazione di tale immaginario comune. In effetti, come ogni forma di comunicazione mediatica, anche quella informativa non è neutra; attraverso pratiche routinarie e prassi editoriali ben studiate⁸⁵, essa è in grado di manipolare e orientare l'opinione pubblica, andando ad agire sulla percezione che la popolazione sviluppa relativamente a un determinato soggetto. In questo senso, è importante riconoscere il peso estremamente rilevante che i mass-media rivestono nell'affermazione del senso comune dominante. In secondo luogo, occorre menzionare il ruolo recitato dagli attori intermedi – quali la polizia, i politici, gli apparati amministrativi e giudiziari, ecc. Essi hanno infatti il potere di elaborare interpretazioni e azioni capaci di riprodurre e fortificare il senso comune espresso dalla propaganda mediatica, di cui sono – al tempo stesso – origine ed espressione.

Il fatto stesso di essere immigrato è diventato elemento di sospetto; la definizione di straniero, di "altro", porta in sé un carico di svalutazione e di stigmatizzazione che pesa inevitabilmente su ogni aspetto della vita del migrante. L'immigrato è colpevole in sé; la sua sola presenza in territorio nazionale è sufficiente a condannarlo. In quest'ottica, comprendiamo l'istituzionalizzazione dei centri di detenzione sopra menzionati: se ogni immigrato rappresenta potenzialmente un nemico e un criminale, i cosiddetti clandestini – per il fatto stesso di aver già violato le normative regolanti la migrazione legale – non possono che essere simbolo di devianza e, come tali, una minaccia per l'intero sistema sociale. La pena che viene scontata in simili campi è dunque la conseguenza della colpa che viene arbitrariamente attribuita ai migranti e che coincide con la loro stessa identità (cfr. Di

⁸⁵ Ci riferiamo, in particolar modo, all'inquadramento nel quale vengono inseriti tanto gli episodi di conflittualità urbana (proteste, mobilitazioni, sgomberi, ...), quanto le notizie di cronaca nera. In entrambi i casi, in effetti, la provenienza straniera degli autori dei reati – anche se solo presunta – viene sottolineata ed elevata ad emblema dell'intera popolazione straniera presente su suolo nazionale. Oltre alla loro presentazione, pare di indubbio interesse la selezione delle notizie cui attribuire maggiore rilevanza: non è raro, infatti, che un episodio marginale diventi di grande attualità e interesse proprio in quanto coerente alla tematizzazione preesistente dell'immigrato-criminale.

Cesare, 2017). Si tratta di un'operazione ideologica falsificatrice della realtà, messa in moto e riprodotta dallo stesso Stato, al fine di attribuire ad una categoria vulnerabile (e sfruttabile economicamente) la responsabilità del malessere e dell'insicurezza sociali causati dalle politiche del neo-liberismo. A fronte di ciò, possiamo concepire la criminalizzazione degli immigrati come l'ennesima manifestazione del razzismo istituzionale eretto a sistema, capace quindi di auto-riprodursi e auto-legittimarsi attraverso un circolo vizioso senza fine: le politiche restrittive producono discriminazioni e clandestinità, che a loro volta conducono ad episodi di devianza e criminalità tali da giustificare l'ulteriore restringimento delle prassi securitarie. Il ciclo può quindi ripetersi.

Invero, oltre ad assolvere alla funzione di palliativo dell'attuale crisi sociale ed economica, il fenomeno di criminalizzazione dell'immigrazione conduce alla normalizzazione dell'uso della forza e della violenza. Ricordiamo in merito che il non-riconoscimento del carattere violento, insito nelle pratiche e nelle norme regolative del fenomeno migratorio, conduce inevitabilmente ad una sua diffusione e legittimazione incontrollate. In effetti, la comune accettazione di un ordine militarizzato – vale a dire di un *warfare state* – è il secondo obiettivo che le istituzioni statali intendono raggiungere tramite la criminalizzazione dell'immigrazione. Presentando la migrazione come minaccia e il migrante come criminale, l'Unione e gli Stati membri si assicurano ampi consensi relativamente alle politiche repressive e discriminatorie messe in atto tanto lungo i confini europei, quanto nei singoli territori nazionali. Analogamente, la normalizzazione di simili prassi apre la strada all'affermazione e all'espansione dello stato penale – anche al di là dell'ambito migratorio.

In conclusione, possiamo quindi definire la criminalizzazione come esempio di violenza simbolica, psichica e morale – capace allo stesso tempo di trasformarsi in violenza fisica attraverso la privazione della libertà e le aggressioni innescate dal clima razzista e xenofobo prodotto.

Conclusioni

A titolo conclusivo, crediamo sia di indubbio valore la dichiarazione del Tribunale Permanente dei Popoli (2019):

«Le politiche e le prassi dell'UE e dei suoi Stati membri sull'asilo e sull'immigrazione costituiscono nel loro insieme una totale negazione dei diritti fondamentali delle persone e dei migranti e integrano dei veri e propri crimini contro l'umanità, che, anche quando non sono personalmente addebitabili a specifici autori secondo le condivise regole garantistiche penali, devono definirsi come “crimini di sistema”».

CAPITOLO III

La violenza contro le donne nel contesto migratorio libico

Introduzione

A conclusione della tesi, mi concentro sulla presentazione di un caso concreto che rappresenta in maniera emblematica il ruolo strutturale assunto dalla violenza nell'attuale contesto migratorio. Nello specifico, mi focalizzo sulla violenza subita dalle donne immigrate in Libia.

Al fine di chiarificare l'orizzonte di senso che ha condotto alla scelta del tema in esame, partirò dall'esplicitazione del rapporto che unisce i concetti di razzismo e sessismo. In merito, farò riferimento agli scritti di Basso (2000, 2010a), Gautier (2003), Ribeiro Corossacz (2013), Tabet (2014), Perocco (2019) e Guillaumin (2020). Successivamente, fornirò un inquadramento generale del contesto preso in considerazione: in primo luogo, presenterò una sintesi dell'attuale situazione politica in Libia. A tale scopo, verranno menzionati gli studi di UNSMIL & OHCHR (2013), Di Majo & Griffi (2018), Pascale (2018), Human Rights Watch (2019), UNHCR (2019), HRC (2022). In secondo luogo, mi focalizzerò specificatamente sull'ambito migratorio: in proposito, ci baseremo su MFS (2013), MEDU (2017), ONU (2017c), Oxfam (2017), Pascale (2018), UNHCR (2018), UNSMIL & OHCHR (2016, 2018), Veglio (2018), Barbieri et al. (2019), Human Rights Watch (2009, 2019), Omizzolo (2019), Amnesty International (2017a, 2021), HRC (2022) e Lorenz & Etzold (2022). Infine, mi concentrerò sul *surplus* di violenza subito dalle donne immigrate in Libia. Al riguardo, avvierò una riflessione sulla base di una serie di testimonianze dirette, tratte da diversi report internazionali: in particolare, MFS (2013), MEDU (2017), ONU (2017a, 2017c), Amnesty International (2018), UN Security Council (2018), UNSMIL & OHCHR (2016, 2018), UNHCR (2018), GBV AoR (2019), Human Rights Watch (2009, 2019), Sane & Holmblad (2021).

1. Razzismo e sessismo

La scelta di riportare, come caso empirico, la condizione di violenza vissuta dalle donne migranti in Libia si basa sul presupposto che esista un legame tra razzismo e sessismo e che, di conseguenza, le donne immigrate vivano una doppia forma di oppressione violenta – in quanto donne e in quanto straniere.

In merito all'origine e al significato attribuito al termine razzismo, ho già detto in precedenza (vedi Capitolo I). Concentriamoci dunque sul concetto di sessismo (cfr. Ribeiro Corossacz, 2013). Esso ha un'origine più recente rispetto a quello di razzismo: appare per la prima volta negli anni Sessanta del Novecento, nell'ambito della militanza femminista diffusasi negli Stati Uniti. L'obiettivo era quello di stabilire un legame immediato – anche a livello terminologico – tra i fenomeni di oppressione e discriminazione vissuti dagli afro-americani e dalle donne. Al riguardo, un importante contributo arriva dal lavoro di Crenshaw (1991), la quale propone il concetto di *intersezionalità* secondo cui le variabili di razza, di genere e di classe interagiscono e si intersecano tra loro dando forma alle esperienze di vita delle donne nere degli USA. In tale ragionamento, troviamo una doppia critica ai movimenti femministi e antirazzisti dell'epoca, in quanto i primi sarebbero basati esclusivamente sull'esperienza delle donne bianche di ceto medio, mentre i secondi su quella degli uomini neri. In entrambi i casi, si produce l'invisibilizzazione delle situazioni discriminatorie e oppressive vissute dalle donne nere in conseguenza all'azione combinata di razzismo e sessismo.

Un elemento comune tanto alla nozione di “razza”, quanto a quella di “sesso” – basi concettuali, rispettivamente, del razzismo e del sessismo – è costituito dalla loro rappresentazione come gruppo naturale. Si tratterebbe quindi di categorie omogenee, costruite al di fuori dalle dinamiche storico-sociali e caratterizzate da specifici tratti genetici che determinano i comportamenti sociali e le predisposizioni psicologiche di chi ne fa parte. Dunque, il processo mistificatorio messo in atto è il medesimo: «attraverso la naturalizzazione dei rapporti sociali si produce di fatto la loro legittimazione: tutto ciò che ci pare naturale, nell'ordine delle cose, ci pare normale, laddove “normale” significa anche inevitabile e statico nel tempo» (Ribeiro Corossacz, 2013, p. 112). D'altra parte, non è un caso che in molti dei discorsi che si oppongono al riconoscimento dei fenomeni di razzismo e sessismo si ritrovino argomentazioni simili, basate sull'idea di differenze innate tra bianchi e neri, piuttosto che tra uomini e donne. In quest'ottica, è possibile definire il razzismo e il sessismo come forme in cui il rapporto sociale (come vedremo, diseguale) si realizza sulla base di una presunta differenza naturale tra i gruppi posti in relazione. Tramite un meccanismo che inverte i nessi logici di causa-effetto, il reciproco posizionamento sociale viene spiegato come conseguenza dei tratti genetici specifici del gruppo d'appartenenza. In questo modo – negando la funzione legittimante ricoperta dalla cosiddetta differenza naturale, strumentalmente attivata al fine di valorizzare modalità di relazione precedenti – viene occultata l'origine sociale (e quindi la natura dinamica e mutevole) di tali rapporti. Ne consegue l'immutabilità delle relazioni: le donne, *naturalmente* diverse dagli uomini, occupano necessariamente una posizione sociale distinta (inferiore); analogamente i neri rispetto ai bianchi.

Razzismo e sessismo rappresentano quindi le giustificazioni attraverso cui si legittimano e si auto-riproducono determinati rapporti sociali. Nello specifico, entrambi i fenomeni sottendono un sistema di dominazione del gruppo privilegiato sulla minoranza: il primo incarna la norma (di razza, di sesso, di orientamento sessuale, ...) e, come tale, è detentore dei privilegi materiali e simbolici ad essa associati; la seconda, invece, è relegata al ruolo di “diverso” e, conseguentemente, privata finanche del potere di auto-definizione e di negoziazione (cfr. Guillaumin, 2020). Possiamo allora affermare che, come il razzismo, il sessismo cela in sé un rapporto di oppressione e violenza. In quest’ottica, secondo Basso (2000), la dominazione dell’uomo sulla donna costituisce una componente essenziale del razzismo ideologico e pratico. In effetti, quest’ultimo – in quanto ideologia dello sfruttamento e dell’inferiorizzazione delle “razze schiave” (neri, operai e donne) – presuppone l’oppressione di sesso rappresentata e giustificata dal sessismo. L’obiettivo resta la difesa e il mantenimento dell’ordine sociale costituito: in particolar modo, l’inferiorità della donna rappresenta la base su cui si regge il paradigma di famiglia patriarcale affermato e difeso dalla classe dominante come fondamenta della società.

Tale dominazione si concretizza in forme materiali e simboliche d’oppressione sulla donna, che conducono all’appropriazione e alla reificazione di quest’ultima da parte degli uomini. Nuovamente, siamo posti di fronte ad un dominio basato sulla violenza strutturale.

1.1 La violenza contro le donne

Se il sessismo, inteso come rapporto sociale d’oppressione, rappresenta un elemento strutturale del razzismo – ne consegue che la violenza costituisca la sua naturale concretizzazione. Nello specifico, si parlerà allora di violenza contro le donne. Secondo il Comitato Permanente Inter-Agenzie (IASC), con tale espressione si fa riferimento a tutti gli « actes préjudiciables commis contre le gré de quelqu’un en se fondant sur les différences établies par la société entre les hommes et les femmes (le genre). La violence basée sur le genre s’entend comme englobant, sans y être limitée, tous les actes de violence causant un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée »⁸⁶ (Comitato Permanente Inter-Agenzie, 2015, p. 5). Come possiamo notare, tale definizione – tratta dall’articolo 1 della Dichiarazione ONU sull’eliminazione della violenza contro le donne (1993) – si sofferma sull’origine sociale della violenza: essa è infatti intesa come il frutto dei rapporti di forza patriarcali prodotti e reiterati dalla società. In quest’ottica,

⁸⁶ Traduzione italiana: «atti pregiudizievoli commessi contro la volontà di qualcuno basandosi sulle differenze stabilite dalla società tra gli uomini e le donne (il genere). La violenza basata sul genere si intende come comprensiva, senza essere limitata a, di tutti gli atti di violenza che causano un danno o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche, ivi comprese la minaccia di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata».

la violenza contro le donne non dipende da presunte inclinazioni naturali dell'uomo o della donna, quanto piuttosto dalla costruzione arbitraria e viziosa di identità di genere stereotipate, sulla cui base si fondano relazioni asimmetriche. In merito, il Comitato aggiunge che il termine “violenza contro le donne” è « principalement utilisé pour souligner l'inégalité systémique entre les hommes et les femmes, qui existe dans toutes les sociétés du monde et qui constitue une caractéristique fondatrice et fédératrice de la plupart des formes de violence commise à l'encontre des femmes et des filles »⁸⁷ (*ibidem*).

La violenza basata sul genere può tradursi in una serie estremamente ampia di atti e comportamenti di natura fisica, psicologica, sessuale o socio-economica. Ne costituiscono una manifestazione concreta gli stupri, le aggressioni sessuali o fisiche, i matrimoni forzati, le mutilazioni genitali femminili, la privazione di risorse, opportunità o servizi, lo sfruttamento e la vendita sessuale, la schiavitù sessuale o domestica. Nello specifico del mio elaborato, focalizzo l'attenzione sulla violenza sessuale: per l'ampiezza e la sistematicità del fenomeno pare infatti «costituire una modalità specifica e sistematica di degradazione, disumanizzazione, dominazione, delle donne emigranti» (Perocco, 2019, p. 32). In quest'ottica, la coercizione sessuale può essere considerata come uno strumento usato dal gruppo sociale degli uomini al fine di sottomettere il gruppo sociale delle donne. Tramite simili atti si produce infatti un duplice effetto: da una parte, assistiamo alla reificazione e all'inferiorizzazione della donna, ridotta ad oggetto sessuale; dall'altra, l'uomo esprime il proprio presunto diritto di proprietà su di essa. In effetti, la stessa violenza sessuale è il risultato di un'oggettivazione del corpo femminile, resa ancor più ovvia ed estrema se il corpo è quello di una donna immigrata. Si pensi, in proposito, a quello che Basso (2010a) ha definito “stupro etnico di massa”, con riferimento alla violenza subita in Italia dalle donne immigrate costrette a prostituirsi e alla coercizione sessuale perpetuata dai “clienti” italiani. Si tratta di un esempio emblematico di razzismo e sessismo combinati tra loro.

Affinché la “razza sociale” degli uomini possa rivendicare il proprio diritto di proprietà sulla “razza sociale” delle donne, occorre ridurre quest'ultime ad oggetti materiali. Analogamente a quanto accade al lavoratore immigrato (e a tutti i lavoratori salariati), ridotto a mera macchina corporea – l'identità della donna viene circoscritta alla sua corporalità e, in particolar modo, al suo sesso. Di conseguenza, le donne perdono i propri tratti umani per diventare *puro sesso*: «La donna è sesso, ma essa non possiede un sesso: un sesso non possiede se stesso. Gli uomini non sono un sesso ma ne hanno uno [...] le donne non sono esseri umani che, tra gli altri caratteri, hanno un sesso: esse *sono* sempre,

⁸⁷ Traduzione italiana: «principalmente utilizzata per sottolineare la disuguaglianza sistemica tra gli uomini e le donne, che esiste in tutte le società del mondo e che costituisce una caratteristica fondatrice e unificatrice della maggior parte delle forme di violenza commesse contro le donne e le ragazze».

direttamente, *un sesso*⁸⁸» (Guillaumin 1978b in Tabet 2014, p. 75). Compiuta l'oggettivazione della donna, si avvia il processo di appropriazione da parte dell'uomo (e delle donne che condividono l'ideologia maschilista). Quest'ultimo, come riportato sopra, può assumere diverse forme e modalità; tuttavia, ritengo che la violenza sessuale rappresenti in maniera particolarmente precisa l'accaparramento totale rivendicato dagli uomini: in effetti, se la donna è ridotta ad oggetto sessuale, è attraverso la coercizione sessuale e l'appropriazione corporale che meglio si esprime il proprio dominio su di essa. In conclusione, possiamo affermare che – grazie alla reificazione della donna (trasformata in sesso) e all'appropriazione del suo corpo – si produce e mantiene il sistema di sottomissione e oppressione delle donne, necessario al dominio maschile.

2. Il contesto libico

Al fine di comprendere meglio il tema in esame – la violenza subita dalle donne immigrate in Libia – è importante partire da un inquadramento del contesto in cui tale fenomeno si produce. A tal fine, fornirò una sintesi della situazione politica caratterizzante questo Paese, per poi focalizzarmi più dettagliatamente sull'ambito migratorio e sulle violazioni subite dai migranti in territorio libico. Sarà a partire da questi presupposti, infatti, che condurrò la mia riflessione relativamente al *surplus* di violenza subito dalle donne immigrate.

2.1 Il contesto politico

La Libia è da tempo caratterizzata da una forte instabilità politica. A seguito della Rivoluzione del 17 febbraio 2011 e del conseguente rovesciamento del governo di Gheddafi, l'opinione internazionale si aspettava che la Libia affrontasse una transizione relativamente tranquilla verso la democrazia. In realtà, il grande vuoto politico creato dalla morte di Gheddafi ha impedito l'avvio di un simile processo: nei suoi quarantadue anni di governo, infatti, egli aveva accentrato su di sé i principali poteri di governo, ostacolando lo sviluppo di un'opposizione forte e unitaria. Di conseguenza, eliminato il leader politico, molte istituzioni statali si sono indebolite o, addirittura, sono arrivate al collasso. In questa situazione di incertezza, numerose brigate e milizie armate presenti in territorio libico hanno avviato scontri per rivendicare una porzione di sovranità e impossessarsi di varie zone del Paese. La Libia post-Gheddafi è dunque caratterizzata da profonde frammentazioni politiche e militari, dalla proliferazione di gruppi armati in lotta tra loro, da un clima di generale impunità e dal conseguente deterioramento della situazione umanitaria.

⁸⁸ Corsivo presente nel testo originale.

In un simile scenario, appena tre anni dopo dallo scoppio della prima guerra civile tra lealisti di Gheddafi e rivoltosi, ne succederà una seconda. Nel 2014, infatti, le due coalizioni contendenti il governo del Paese si scontrano dando vita un ulteriore conflitto armato. Da una parte, si schiera il governo di Tobruch (città situata nella zona est della Libia), sostenuto dalla Camera dei Rappresentanti libica (HoR) e dall'operazione "Dignità" del generale Haftar. Dall'altra, c'è il governo "internazionalmente" riconosciuto di Tripoli, sostenuto dal Congresso nazionale generale (GNC). A complicare ulteriormente le dinamiche in essere, fa ingresso nel conflitto – riuscendo anche a prendere il controllo delle città di Derna e Sirte – una terza forza militare, costituita da militanti affiliati allo Stato Islamico (ISIS).

Dopo lunghi negoziati guidati dalle Nazioni Unite al fine di raggiungere la riunificazione del Paese, nel marzo del 2016, si arriva ad un accordo di pace e all'insediamento a Tripoli di un nuovo Governo di Accordo Nazionale (GNA), presieduto da Fayeze al Sarraj. Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, con le risoluzioni n° 2259/2015 e 2278/2016, ha riconosciuto il GNA come unica autorità esecutiva legittima in Libia; in seguito, anche l'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno qualificato il governo di al Sarraj come il solo legittimo. La stabilità interna, tuttavia, non è stata raggiunta. In effetti, a partire dal 2016, il conflitto tra i due parlamenti rivali si è intensificato, portando la Camera dei Rappresentanti libica a ritirare il proprio riconoscimento al GNA. Di conseguenza, la Libia ricaduta in una situazione di grave stallo e incertezza politica, nella quale due forze si sfidano per la legittimità e il controllo del Paese: il Governo di Accordo Nazionale, avente capitale a Tripoli, e il rivale governo con sede a Beida, Tobruch e Bengasi. A seguito di questa rinnovata frammentazione, si sono susseguiti numerosi scontri tra le milizie legate ai Ministeri dell'Interno e della Difesa del GNA e quelle affiliate all'Esercito Nazionale Libico (LNA) del governo rivale.

Le conseguenze di un conflitto che, tra fasi alterne, continua senza sosta da più di dieci anni sono note: la guerra ha indebolito l'economia libica, decimando al contempo l'offerta di servizi pubblici – compresi il sistema sanitario, scolastico, giudiziario e poliziesco. Si contano centinaia di migliaia di profughi interni, persone costrette a scappare dalle proprie abitazioni a causa degli scontri in strada e della criminalità dilagante. Simili condizioni di guerriglia urbana e sostanziale impunità hanno costituito un terreno fertile per la diffusione di bande criminali e trafficanti. Inoltre, la tendenza ad affidare ampie zone del Paese alle milizie ha contribuito all'instaurarsi di un clima di insicurezza e violenza. A queste sono infatti delegate le funzioni di controllo e pattugliamento dei posti di blocco e delle strade, oltre che la gestione delle prigioni e – sempre più spesso – dei servizi di sicurezza tanto delle corporazioni private, quanto delle istituzioni pubbliche. Il ruolo delle milizie non sembra essere stato compromesso neanche dal fatto che è stato più volte dimostrato il loro diretto coinvolgimento

in attività criminali, quali l'estorsione e il traffico di essere umani (cfr. Human Rights Watch, 2019). A fronte di tale contesto, nel 2018 l'UNHCR – nel sottolineare il fatto che la Libia non possa essere considerata un “Paese terzo sicuro” – ha rinnovato l'appello a tutte le nazioni affinché interrompano le operazioni di rimpatrio e respingimento dei migranti verso il Paese africano e consentano ai civili che vi si trovano (cittadini libici e non) di avere accesso ai propri territori.

Il 23 ottobre 2020 abbiamo assistito ad un importante tentativo di distensione delle ostilità: le forze affiliate al GNA e l'Esercito Nazionale Libico hanno difatti firmato a Ginevra un accordo di cessate il fuoco. A seguito di ciò, sono stati condotti diversi incontri sotto la guida del Forum di dialogo politico libico (LPDF): l'obiettivo era quello condurre rapidamente il Paese a delle nuove elezioni e alla legittimazione democratica delle proprie istituzioni. In quest'ottica, il 10 marzo 2021 la Camera dei Rappresentanti – al fine di unificare i due governi rivali – approva la formazione di un nuovo governo provvisorio – il Governo di Unità Nazionale (GNU), guidato da Mohamed al-Menfi come Presidente del Consiglio e da Abdul Hamid Dbeibeh come Primo Ministro. Allo stesso tempo, vengono fissate le elezioni parlamentari e presidenziali per il 24 dicembre dello stesso anno. Tuttavia, due giorni prima della data programmata, l'Alta Commissione Elettorale Nazionale (HNEC) dichiara l'impossibilità di procedere alle elezioni a seguito dell'inadeguatezza della legislazione elettorale e di alcune irregolarità nel processo giurisdizionale relativo all'eleggibilità dei candidati. La Camera dei Rappresentanti – considerato esaurito il mandato del GNU – nomina a febbraio 2022 un nuovo Governo di Stabilità Nazionale (GNS), affidandolo al Primo Ministro Fathi Bashaga; tale nomina viene accolta con favore dal generale Haftar e dal suo Esercito Nazionale Libico. In merito, Dbeibeh ha ufficialmente respinto la nomina di Bashaga, affermando che passerà la propria carica solo dopo le elezioni nazionali. Di fatto, ci troviamo nuovamente in uno stallo tra due governi: il GNU – riconosciuto internazionalmente – e il GNS. Tale situazione ha ricondotto la Libia nel bel mezzo del conflitto: risalgono ad agosto 2022 le testimonianze di diversi scontri armati a Tripoli.

Come si vedrà nelle prossime pagine, con particolare riferimento agli emigranti, un simile clima di insicurezza e instabilità ha permesso l'affermazione e la diffusione di un meccanismo di controllo e gestione della società basato sulla violenza.

2.2 Il contesto migratorio

Dagli inizi degli anni duemila, abbiamo assistito al netto aumento nel numero di rifugiati e migranti arrivati in Libia, al fine di proseguire il proprio viaggio verso l'Europa affrontando la traversata del Mediterraneo. Simile trend è proseguito negli anni seguenti, rendendo il Paese un'importante destinazione e punto di transito per molti emigrati africani, in particolar modo per quelli provenienti dalle aree sub-sahariane del continente. La maggior parte dei migranti che giungono in Libia arrivano

dal Burkina Faso, dall’Etiopia, dall’Eritrea, dal Ghana, dal Mali, dal Niger, dalla Nigeria, dalla Somalia e dal Sudan; in percentuale minore, da altri Paesi nel nord Africa e dall’Asia occidentale (UNSMIL & OHCHR, 2016). Le ragioni di spinta e attrazione dei migranti verso la Libia attengono al quadro geopolitico internazionale: da una parte, le numerose guerre civili che sono scoppiate, nel corso degli anni duemila, in diversi Stati africani hanno condotto verso nord migliaia di profughi; dall’altra, le rotte verso e attraverso il Marocco e la Tunisia sono diventate progressivamente di più difficile accesso, trasformando la Libia nel solo Paese da cui fosse possibile proseguire il viaggio verso l’Europa. Ne consegue che la rotta del Mediterraneo centrale (dalle città costiere libiche alla Sicilia) è diventata nel tempo la più percorsa; tuttavia, rappresenta anche la più pericolosa e quella con il più alto tasso di mortalità (cfr. Omizzolo, 2019). Le ragioni di ciò risiedono nella gestione stessa del fenomeno da parte del governo libico, in accordo – come abbiamo visto sopra – con gli Stati europei.

A seguito dell’intensificarsi degli arrivi e delle conseguenti pressioni esercitate dai Paesi europei in merito al controllo e al contenimento della rotta migratoria, la Libia si è dotata negli anni di un approccio alla migrazione restrittivo e repressivo. La legislazione nazionale in ambito migratorio è, infatti, la prima causa delle sofferenze e delle violazioni di diritti subite dai rifugiati e dai migranti presenti in territorio libico. In particolar modo, sono da sottolineare le disposizioni che prevedono la criminalizzazione di ogni forma di arrivo, soggiorno o uscita irregolare, la mancanza di una legislazione nazionale relativa al riconoscimento dell’asilo e la sostanziale assenza di protezione dallo sfruttamento e dalle violazioni dei diritti umani.

Per quanto riguarda il primo punto, l’articolo 20 della legge n° 6/1987 – che disciplina l’ingresso, la permanenza e l’uscita dal territorio nazionale – prevede la pena carceraria e una sanzione per la violazione di tali disposizioni. L’articolo 6 della legge n° 19/2010 specifica che la condanna per ingresso illegale è rappresentata dalla detenzione con lavoro forzato e dall’espulsione al termine del periodo detentivo. Si tratta, a tutti gli effetti, di una triplice pena: per lo stesso reato, il migrante (o addirittura il rifugiato) – colpevole non di un atto da lui commesso, quanto piuttosto del suo stesso *status* – viene condannato al carcere, al lavoro forzato e all’espulsione. Inoltre, l’assenza di un termine massimo di custodia nel citato articolo 6 fa sì che la detenzione a tempo indefinito non sia esclusa. Di conseguenza, i migranti presenti in Libia (compresi quelli che vi si trovano regolarmente) sono costantemente sottoposti al rischio di incarcerazioni sommarie: l’assenza della documentazione appropriata e di procedure di identificazione individuali, così come i rastrellamenti informali che avvengono ai posti di blocco (spesso non ufficiali), per strada o addirittura a seguito di irruzioni domestiche, sono ormai diventate la norma di un sistema di controllo dell’immigrazione violento e

discriminatorio. Analogamente, subiscono il medesimo rischio coloro che tentano la traversata: a seguito delle intercettazioni marittime, la Guardia Costiera Libica (CGL) affida le persone ricondotte in Libia all'autorità del Dipartimento per il contrasto all'immigrazione illegale (DCIM), che provvederà al loro trasferimento diretto (ovvero senza considerare la situazione individuale di ciascun individuo) verso i centri di detenzione preposti. Attualmente, le uniche possibilità (legali) che i migranti hanno di essere rilasciati a seguito di una condanna per ingresso, soggiorno o uscita illegale sono l'espulsione, il rimpatrio o il ricollocamento in un Paese terzo. Ovviamente, le probabilità di rilascio e le condizioni di detenzione dei migranti trattenuti presso i centri non ufficiali – gestiti da fazioni armate, se non direttamente da bande criminali – sono ancora più preoccupanti. Ne parlerò più approfonditamente nelle prossime pagine.

Relativamente alla seconda criticità rilevata, ovvero alla mancanza di un sistema d'asilo nazionale, occorre sottolineare il fatto che la Libia non ha mai ratificato la Convenzione di Ginevra del 1951. Di conseguenza, ogni cittadino straniero – a prescindere dal proprio *status* – ricade sotto le disposizioni previste dalla legge sull'immigrazione nazionale, compresi i richiedenti asilo e i rifugiati. Inoltre, l'assenza di un meccanismo di protezione internazionale ha impedito l'ufficiale riconoscimento, da parte della Libia, dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). Nonostante ciò, a seguito dell'espulsione di centinaia di somali, compiuta nel 1991 dall'Arabia Saudita, il governo libico ha accettato di accogliere il gruppo e, in tale occasione, ha richiesto il sostegno dell'UNHCR. Da allora, l'Agenzia è stata presente in territorio libico⁸⁹, ma il suo mancato riconoscimento ufficiale rende difficile lo svolgimento del suo mandato⁹⁰ e inficia il livello di protezione offerta a richiedenti asilo e rifugiati⁹¹. Infine, è da notare che – sebbene la Libia non faccia parte della Convenzione di Ginevra – ha comunque ratificato la Convenzione dell'Organizzazione dell'Unità Africana (OUA) del 1969⁹². Si tratta di un accordo internazionale che mira a disciplinare gli aspetti specifici dei

⁸⁹ Fa eccezione l'espulsione dell'Agenzia avvenuta nel 2010, a seguito dell'accusa di aver operato illegalmente in territorio libico. L'UNHCR sarà poi invitata nuovamente in Libia nel 2011, in risposta allo scoppio delle ostilità della prima guerra civile.

⁹⁰ Nel 2021 abbiamo assistito ad un ulteriore restringimento del ruolo concesso all'UNHCR in Libia: alla fine di giugno 2021, l'Agenzia aveva condotto appena 63 visite nei centri di detenzione, in notevole calo rispetto alle 264 del 2020 – già estremamente ridotte a causa della crisi epistemologica (nel 2019 erano state realizzate ben 1.351 visite). L'accesso limitato e disomogeneo dell'organizzazione ha di fatto ostacolato la possibilità dei detenuti di fare richiesta di protezione internazionale e di denunciare le violazioni dei diritti umani subite nei centri. Inoltre, è importante ricordare che l'UNHCR si occupa anche di fornire ai migranti trattenuti alcuni dei servizi essenziali non garantiti dalle autorità libiche – quali l'assistenza sanitaria, la fornitura necessaria all'adeguamento di alloggi e alimentazione, i mezzi di comunicazione col mondo esterno. Impedire l'ingresso all'Agenzia equivale, dunque, a limitare il godimento dei diritti umani delle persone detenute (Amnesty International, 2021).

⁹¹ Secondo l'attuale legislazione libica possono essere registrate come richiedenti asilo solo le persone appartenenti a nove nazionalità: Etiopia, Eritrea, Iraq, Palestina, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Siria e Yemen.

⁹² In aggiunta alla Convenzione del 1969, la Libia risulta vincolata da ulteriori obblighi internazionali: il Paese africano ha infatti ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (CAT), il Patto internazionale sui diritti civili e politici dell'ONU, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR), la Convenzione sui diritti del fanciullo, la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di

problemi dei rifugiati in Africa; a tal proposito, incoraggia gli Stati contraenti a ratificare la Convenzione di Ginevra e a collaborare con l'UNHCR. Di conseguenza, la Libia pare inadempiente alle obbligazioni che le derivano da tale strumento giuridico, non avendo stabilito alcuna procedura d'asilo né attuato altre misure per implementare la Convenzione.

L'ultima problematica evidenziata, vale a dire l'assenza di un livello minimo di protezione e garanzia dei diritti per le genti immigrate presenti in Libia, sarà discussa nel prossimo paragrafo. La natura discriminatoria e violenta che la caratterizza merita un approfondimento.

2.2.1 Le gross violations contro i migranti

«Non puoi tornare indietro, non puoi scappare. La Libia è un luogo dove l'umanità è scomparsa» (A.K., 18 anni dall'Eritrea)⁹³

La situazione vissuta dai migranti in Libia rappresenta, a tutti gli effetti, una crisi dei diritti umani. D'altra parte, come ho espresso sopra, la crisi politica e socio-economica vissuta da questo Paese negli ultimi decenni ha portato all'affermarsi di un clima di generale impunità – grazie al quale gruppi armati, bande criminali, trafficanti e finanche autorità statali corrotte hanno preso il controllo nella gestione del fenomeno migratorio. Le sistematiche violenze (con sangue e senza sangue) subite dai migranti trattenuti in Libia sono innegabili: numerose sono le fonti giornalistiche che li denunciano, così come i documenti delle ONG e i report di diverse organizzazioni internazionali⁹⁴. A

discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW), la Convenzione sull'eliminazione della discriminazione razziale e la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i migranti lavoratori e i membri delle loro famiglie (CRMW).

⁹³ Citazione trovata in MEDU (2017). *Rapporto sulle condizioni di grave violazione dei diritti umani dei migranti in Libia (2014-2017)*.

⁹⁴ In merito, possono citarsi:

UNSMIL & OHCHR (ottobre 2013). *Torture and deaths in detention in Libya*; UNSMIL & OHCHR (2015). *Report on the human rights situation in Libya*, 16 novembre 2015; UNSMIL & OHCHR (13 dicembre 2016). *“Detained and Dehumanised”*. *Report on human rights abuses against migrants in Libya*; Amnesty International (2017a). *Libya's dark web of collusion. Abuses against Europe-bound refugees and migrants*; Amnesty International (2017b). *“Libia: i governi europei complici di torture e violenze”*, 12 dicembre 2017. Consultabile al sito: <https://www.amnesty.it/libia-governi-europei-complici-torture-violenze/>; MEDU (2017). *Rapporto sulle condizioni di grave violazione dei diritti umani dei migranti in Libia (2014-2017)*; ONU (2017a): Ufficio dell'Alto commissario ONU per i diritti umani, *“Returned Migrants Are Being Robbed, Raped and Murdered in Libya”*, parere dell'8 settembre 2017. Consultabile al sito: <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2017/09/returned-migrants-are-being-robbed-raped-and-murdered-libya>; ONU (2017b): *“Statement by UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra'ad Al Hussein at the End of Visit to Libya”*, 12 ottobre 2017. Consultabile al sito: <https://www.ohchr.org/en/statements/2017/10/statement-un-high-commissioner-human-rights-zeid-raad-al-hussein-end-visit-libya>; ONU (2017c): *“UN Human Rights Chief: Suffering of Migrants in Libya Outrage to Conscience of Humanity”*, comunicato del 14 novembre 2017. Consultabile al sito: <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2017/11/un-human-rights-chief-suffering-migrants-libya-outrage-conscience-humanity>; OXFAM (2017). *“You aren't human any more”*. *Migrants expose the harrowing situation in Libya and the impact of European policies*, 9 agosto 2017; Amnesty International: *Public Statement (MDE 19/8657/2018)* (2018). *Silenced Voices: Libyan women human rights defenders under attack*, 17 luglio 2018; ASGI (2018). *“La stanza delle torture, a Torino un incontro pubblico per capire come “si vive” nei campi di raccolta in Libia”*, 22 giugno 2018. Consultabile al sito: <https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/libia-immigrazione-torture/>; UNHCR (2018). *UNHCR position on returns to Libya (Update II)*, settembre 2018; UNSMIL & OHCHR (18 dicembre 2018). *Desperate and Dangerous: Report on the human rights situation of migrants and refugees in Libya*, pp. 31-47; HUMAN RIGHTS WATCH (gennaio, 2019). *L'inferno senza*

dimostrazione di ciò, delle 158 interviste (31 donne e 127 uomini) realizzate da Oxfam e MEDU (2017) ai migranti giunti in Sicilia dalla Libia, l'84% ha dichiarato di aver subito trattamenti disumani o degradanti, violenza estrema o tortura; il 74% è stato testimone di omicidi e/o torture contro compagni di viaggio; l'80% è rimasto privo di cibo e acqua; il 60% non ha avuto accesso a cure mediche; tutte le donne intervistate, eccetto una, hanno sperimentato una qualche forma di violenza sessuale. Simili percentuali paiono confermate dallo studio di Barbieri (2019): sui 120 partecipanti, il 92% ha raggiunto l'Italia dall'Africa sub-sahariana, attraversando il deserto per raggiungere la Libia e percorrendo rotte migratorie controllate da contrabbandieri e trafficanti; l'81% ha subito forme di tortura; il 77% mancanza di cibo e acqua; il 64% ha vissuto un periodo di detenzione. O ancora: secondo i dati raccolti da Medici per i Diritti Umani (2017) tra il 2014 e il 2017, l'85% dei migranti giunti dalla Libia ha subito nel Paese africano torture e trattamenti inumani e degradanti; il 79% è stato detenuto in condizioni precarie e malsane; il 70% ha subito deprivazioni di cibo, acqua e cure mediche; il 65% è stato vittima di pestaggi e percosse. Le migliaia di testimonianze raccolte nel corso degli anni mostrano un Paese che si è trasformato, per i migranti che vi giungono, in un luogo di prigionia nel quale ogni violenza e abuso è concesso e resta impunito. Non per nulla, l'espressione "Libya is hell" (Amnesty International, 2017a) ricorre regolarmente nelle interviste con i rifugiati e i migranti che hanno vissuto un periodo della loro vita nel Paese africano.

In effetti, la violenza e la discriminazione caratterizzano ogni istante della permanenza dei migranti in territorio libico. Il viaggio stesso dal sud della Libia verso le città costiere da cui è possibile intraprendere la traversata del Mediterraneo implica una serie di pericoli e sfide da affrontare. Per superare il deserto, infatti, i migranti sono costretti ad affidarsi a trafficanti senza scrupoli: non sono rari i casi in cui quest'ultimi lascino i propri "clienti" con scarse provviste di cibo o di acqua, li abbandonino nel deserto o li vendano in cambio di denaro; numerose sono anche le testimonianze di torture e detenzioni compiute al fine di estorsione. In un simile contesto, rivolgersi alla polizia significa automaticamente essere arrestati e portati in un centro di detenzione della DCIM. In generale, sui migranti che giungono in Libia si scarica ogni forma di violenza: dagli stupri alle incarcerazioni arbitrarie, dalle torture alla violenza sessuale, dal lavoro forzato ai pestaggi, dalla schiavitù alle sparizioni⁹⁵, dalle umiliazioni agli omicidi illegali. Ogni modalità è percorsa nel

scampo. Le politiche dell'Unione Europea contribuiscono agli abusi sui migranti in Libia; Amnesty International (2021). Rapporto Amnesty International: "Nessuno verrà a cercarti: i ritorni forzati dal mare ai centri di detenzione della Libia" - Executive summary; UN Security Council (S/2022/31) (2022). United Nations Support Mission in Libya. Report of the Secretary-General, 17 gennaio 2022; HRC (A/HRC/50/63) (2022). Report of the Independent Fact-Finding Mission on Libya, 27 giugno 2022.

⁹⁵ In proposito, il report del 2021 di Amnesty International "Nessuno verrà a cercarti" mette in luce una discrepanza tra il numero dei migranti e dei rifugiati ricondotti in territorio libico a seguito di intercettazioni marittime e quello dei detenuti nei centri della DCIM: alla fine del giugno 2021, si contavano circa 6.100 persone scomparse. Non sono infatti disponibili informazioni né sul luogo in cui si trovano né sul loro destino. Allo stesso tempo, sono numerose le segnalazioni di

tentativo di mettere a tacere la vittima, di disumanizzarla spogliandola della propria soggettività, dignità e libertà personale.

La sistematicità e l'ampiezza degli abusi e delle violenze subite dai migranti presenti in Libia dimostrano come la violenza e la discriminazione siano ormai caratteristiche strutturali delle istituzioni statali libiche. In effetti, la rete di sfruttamento dei migranti è gestita tanto da gruppi criminali e milizie, quanto da membri delle forze armate e delle autorità ufficiali. Nonostante quest'ultimi si presentino come i protagonisti della lotta contro il traffico degli essere umani, i confini tra i suddetti gruppi sono decisamente ambigui e tendono a sovrapporsi: «un numero di membri della milizia era entrato nella Guardia Costiera Libica, per cercare di avere uno status ufficiale e il controllo sul mare e sulle rotte commerciali relative alla tratta illecita, pur continuando a mantenere rapporti più con i leader della milizia che non con il comando centrale della Guardia Costiera Libica [...]». Nell'ambito dei tentativi di riforma nel settore della sicurezza attuati tra il 2011 e il 2014, tali milizie sono state integrate o affiliate nei ministeri dell'Interno e della Difesa, senza un'accurata selezione e talvolta senza alcuna selezione» (Amnesty International, 2017a, pp. 15 e 33). In merito, lo Human Rights Council (2022) ha raccolto numerose testimonianze di migranti che denunciavano episodi di collusione tra contrabbandieri, trafficanti e ufficiali istituzionali, compresi membri della DCIM e della Guardia Costiera Libica⁹⁶. In quest'ottica, possiamo interpretare la mancanza di protezione dei diritti umani per i migranti non come una «tragica anomalia, ma piuttosto come conseguenza di concrete decisioni e pratiche politiche da parte delle autorità libiche, degli stati membri dell'Unione europea e delle sue istituzioni, e di altri attori» (OHCHR, 2021).

I centri di detenzione

Stando ai dati raccolti dallo Human Rights Council (2022) durante la sua missione in Libia⁹⁷, il numero di migranti trattenuti nei centri gestiti dal Dipartimento per il contrasto all'immigrazione

estorsioni e ricatti da parte di agenti della DCIM in cambio della libertà dei detenuti, di trasferimenti informali tra diversi centri di detenzione, di decessi in custodia per uso eccessivo della forza, di fughe e di episodi di tratta per lavoro forzato. L'assenza di un sistema di registrazione sicuro diventa quindi lo strumento tramite cui simili prassi possono proliferare senza conseguenze.

⁹⁶ In proposito, si ricordi l'arresto nel 2020 del comandante della Guardia costiera di Zawiya: Abdul Rahman Milad, noto come al-Bija, è stato infatti accusato dall'ONU e, successivamente, dallo stesso governo libico di traffico di esseri umani e contrabbando di carburante. Tuttavia, nonostante le numerose testimonianze, nell'aprile 2021 è stato scagionato e scarcerato per mancanza di prove. Analogamente può essere citata la nomina di Mohammed Al-Khoja – leader della milizia accusato di abusi contro i migranti – come capo del Dipartimento per il contrasto all'immigrazione illegale (DCIM). Al-Khoja era il vice-presidente della DCIM e per anni ha gestito il centro di detenzione di Tarik al-Sikka, a Tripoli, tristemente noto per gli abusi e le violenze che si compivano all'interno. Gli stretti legami che lo uniscono ad altri leader della milizia e a trafficanti di esseri umani hanno destato la preoccupazione degli organismi internazionali, tra cui l'ONU. Al momento, tuttavia, il governo libico non ha risposto alle obiezioni sollevate.

⁹⁷ Istituita ai sensi della risoluzione 43/39 dello HRC, la missione ha l'obiettivo di delineare, in modo indipendente e imparziale, la situazione dei diritti umani in Libia e di documentare eventuali violazioni e abusi del diritto internazionale. La missione, attualmente ancora in corso, ha avuto avvio all'inizio del 2016.

illegale è oscillato dalle due alle ventimila persone. A tale cifra occorre tuttavia aggiungere le migliaia di individui detenuti nelle strutture controllate da gruppi armati non-statali o tenuti prigionieri da trafficanti. In effetti, la mancanza di un processo di registrazione ufficiale dei migranti rende impossibile stabilire con precisione sia il numero di persone trattenute nei centri, sia la durata della loro permanenza. Gli operatori dell'UNSMIL⁹⁸ (2016) hanno infatti dichiarato che i migranti condotti nei centri di detenzione dalla Guardia Costiera Libica – piuttosto che da membri dei gruppi armati, da trafficanti o da ufficiali statali – non vengono sottoposti ad alcuna procedura di registrazione e identificazione, né ad un regolare processo. Non sono rari i casi in cui sono stati trovati in detenzione migranti in possesso dei requisiti legali di soggiorno, quali il permesso di lavoro, il passaporto o la visa. Tale ambiguità permette ai gestori e alle guardie dei centri di sottoporre i migranti a pratiche estorsive e a torture o altri trattamenti disumani e degradanti, restando del tutto impuniti.

Secondo l'OIM, i centri di detenzione ufficiali gestiti dalla DCIM nel 2021 sarebbero 24⁹⁹, a cui se ne aggiungono altri 31 non più in funzione. Capita spesso, però, che i centri dichiarati chiusi vengano riaperti da milizie e finiscano quindi nella rete di detenzione informale: ne è un esempio il caso del centro gestito dalla Brigata al-Nasr a Zawiya o, ancora, del centro di Abu-Issa, chiuso a seguito delle accuse di abusi sessuali formulate dall'UNSMIL, ma riaperto poche ore dopo da un gruppo armato. Ai centri ufficiali, occorre dunque aggiungere quelli informali controllati da milizie o bande armate. Inoltre, non è raro che tali gruppi arrivino ad estendere la propria influenza anche sui centri gestiti dalla DCIM: il ruolo di supervisore affidato al Dipartimento pare infatti estremamente limitato nella sua applicazione concreta. Ciò si traduce in visite e controlli sporadici che lasciano un vuoto nella gestione dei centri e, di conseguenza, la possibilità per le milizie di riempirlo. Ovviamente, le condizioni vissute nei centri informali o in quelli ufficiali gestiti, a diverso titolo, da bande armate sono ancora più preoccupanti di quelle a cui si assiste nei centri della DCIM. Tale situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che, dalla sua istituzione nel 2012, il Dipartimento ha richiesto alle organizzazioni governative e non-governative di prestare assistenza esclusivamente ai centri direttamente gestiti dalla DCIM. La logica dietro a tale disposizione risiede nel tentativo di delegittimare e marginalizzare i centri non-ufficiali; tuttavia, il risultato ottenuto è quello di una totale mancanza di controllo e supervisione. Infine, per completare il panorama di centri detentivi destinati

⁹⁸ La Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL) è una missione politica avviata dall'ONU all'indomani dello scoppio della seconda guerra civile libica. Gli obiettivi principali del suo mandato includono il sostegno alle autorità di transizione e alle principali istituzioni libiche, l'attuazione degli accordi politici e il monitoraggio del rispetto dei diritti umani.

⁹⁹ Una delle ragioni per cui è difficile stabilire con certezza il numero di centri DCIM in attività risiede nel fatto che il Dipartimento chiude e apre frequentemente nuove strutture detentive; inoltre, non sempre è chiaro se la gestione del centro sia realmente affidata al controllo della DCIM.

ai migranti, occorre menzionare la moltitudine di strutture e *connection houses*¹⁰⁰ gestite direttamente dalla rete di trafficanti.

Come anticipato sopra, non esistono procedure formali di registrazione o identificazione, né la possibilità, per i detenuti, di richiedere un avvocato o di avere accesso ad un processo legale. Ne consegue la natura del tutto arbitraria e indefinita del sistema detentivo libico, a causa della quale i migranti vivono il pericolo costante di essere denunciati e arrestati, anche se in possesso dei requisiti di accesso e permanenza legali. Allo stesso modo, l'arbitrarietà delle detenzioni implica che le uniche modalità di rilascio siano discrezionali e non ufficiali, basate sull'estorsione e lo sfruttamento: ad alcuni viene data la possibilità di pagarsi la propria libertà attraverso periodi di lavoro forzato; ad altri viene richiesto un riscatto; altri ancora tentano la fuga; una percentuale, infine, accetta di partecipare ai programmi di rimpatrio volontario organizzati dall'UNHCR. Ciascuna di queste modalità implica, come è evidente, un certo grado di violenza: dallo sfruttamento lavorativo (che può diventare di natura sessuale, specie quando è subito da donne e ragazze) alle chiamate ricattatorie ad amici e famigliari mentre si è sottoposti a torture e pestaggi; dalle punizioni collettive per i tentativi di fuga, alla rinuncia del proprio progetto migratorio.

Passo ora all'analisi delle condizioni detentive cui sono sottoposti i migranti trattenuti nei centri. Nello specifico, faccio riferimento alle strutture ufficiali gestite dalla DCIM: l'abbondanza di report e testimonianze, fornitici da diverse organizzazioni internazionali, permette di delineare con completezza le situazioni vissute in questi luoghi di prigionia. D'altra parte, la violenza e la discriminazione che emergono come tratti distintivi del sistema detentivo libico possono dare una chiara prospettiva delle condizioni – ancor peggiori – subite dai migranti nei centri informali.

«Questo posto è l'inferno. Fingono di essere brave persone ma poi ti frustano [danno la scossa] con la corrente elettrica. Tre volte mi hanno picchiato, mentre prendevo da mangiare. Ci fanno sedere al sole o stare in piedi e guardare dritti verso il sole. Quando protestiamo ci picchiano. Portano la gente nella sala davanti per pestarla. Ci hanno portato anche me, mi hanno legato le mani e poi mi hanno colpito sulle piante dei piedi. Il mio amico l'hanno colpito alla testa» – Elijah, 26 anni dalla Sierra Leone, detenuto a Misurata, 10 luglio 2018¹⁰¹.

¹⁰⁰ Si tratta di luoghi in cui i contrabbandieri e i trafficanti trattengono i migranti nell'attesa di poter proseguire il proprio viaggio; possono essere costituiti da case e appartamenti, ma anche da fattorie e magazzini. Rappresentano, a tutti gli effetti, spazi di prigionia nei quali i migranti – trattenuti all'interno da guardie armate – sono soggetti a innumerevoli violenze e umiliazioni, in particolar modo a fini di estorsione. In effetti, spesso l'unica modalità per sfuggirne e proseguire il viaggio è quello di pagare un sovrapprezzo ai trafficanti.

¹⁰¹ Citazione trovata in HUMAN RIGHTS WATCH (gennaio, 2019). *L'inferno senza scampo. Le politiche dell'Unione Europea contribuiscono agli abusi sui migranti in Libia.*

Dalle relazioni e dalle visite nei centri di detenzione libici, realizzate nel corso degli anni da diverse organizzazioni internazionali – Human Rights Watch, Medici senza frontiere, MEDU, UNHCR, ONU – emerge una situazione di grave crisi umanitaria. Nello specifico, siamo di fronte a luoghi che non rispettano le cosiddette Regole Mandela, vale a dire gli standard minimi stabiliti dall'ONU relativamente al trattamento dei prigionieri e che prevedono – tra le altre cose – un limite di persone detenute nella stessa stanza, spazi idonei e sufficienti per dormire, la garanzia di servizi igienici, vitto adeguato e accesso all'assistenza medica; le donne devono inoltre essere sistemate in strutture separate e sorvegliate da guardie di sesso femminile. I centri di detenzione libici sono, infatti, caratterizzati da situazioni di estremo sovraffollamento¹⁰², terribili condizioni igieniche¹⁰³ e totale mancanza di assistenza medica¹⁰⁴ (di solito limitata all'azione, comunque insufficiente, delle agenzie ONU o di altre organizzazioni umanitarie). In aggiunta, spesso si verifica un ritardo nella fornitura di cibo, acqua e materiali di pulizia – che comunque arrivano in quantità e qualità insufficienti. La carenza di un'alimentazione adeguata, di condizioni igieniche accettabili e dei servizi sanitari di base conduce ad un peggioramento delle condizioni di salute dei migranti trattenuti: numerosi sono i casi di infezioni alla pelle (scabbia, ecc.), alle vie respiratorie e ai tratti urinari, di problemi gastro-intestinali e di malnutrizione. Simili condizioni detentive hanno un impatto negativo anche a livello di salute mentale, portando i migranti a sviluppare difficoltà del sonno, PTSD, depressione e ansia; in merito, ricordiamo le testimonianze relative ai diversi tentavi di suicidio, particolarmente frequenti tra chi ha trascorso lunghi periodi di detenzione.

Le condizioni vissute in tali centri sono ulteriormente aggravate dalle torture e dalle umiliazioni a cui i migranti ivi trattenuti sono costantemente sottoposti da parte delle guardie. Le organizzazioni internazionali e umanitarie hanno raccolto innumerevoli testimonianze di insulti, pestaggi realizzati con diversi attrezzi (tubi dell'acqua, barre di ferro, bastoni), ustioni da sigaretta o procurate tramite lo scioglimento di sacchetti di plastica direttamente sulla pelle dei migranti, costrizione prolungata in posizioni scomode, uso di scariche elettriche e frustate. Come vedremo nelle prossime pagine, anche la violenza sessuale e lo stupro rappresentano forme di tortura adoperate dalle guardie dei centri, in particolar modo contro le detenute. Il terrore è un'ulteriore modalità di violenza: le minacce di morte, violenza o stupro vengono spesso utilizzate come mezzi per garantire l'ordine e l'obbedienza, così

¹⁰² Spesso i migranti vengono trattenuti in capannoni, celle o strutture talmente sovraffollate che non è possibile muoversi o sdraiarsi allungando le gambe. Non esiste spazio sufficiente per contenere tutti i letti necessari, per cui si dorme per terra su materassi consumati o, addirittura, su stuoie. La situazione è ulteriormente peggiorata dall'assenza di spazi aperti, di una ventilazione adeguata e, talora, anche della luce elettrica.

¹⁰³ In alcuni centri, gli operatori dell'UNSMIL hanno constatato la presenza di due/tre latrine per centinaia di persone; di conseguenza, i detenuti erano costretti ad urinare e defecare in bottiglie e bacinelle o, in assenza di queste, direttamente sul pavimento delle proprie celle.

¹⁰⁴ Varie sono le testimonianze di donne che sono state costrette a partorire all'interno dei centri per la negligenza o il rifiuto delle guardie di portarle in ospedale.

come l'uso di armi e spari per scandire le fasi della giornata (si spara per svegliare i detenuti, per farli mettere in fila in mensa, ecc.); allo stesso scopo, spesso i migranti vengono costretti ad assistere (e talora addirittura a compiere in prima persona) alle torture compiute contro i loro compagni. Infine, non mancano le testimonianze di sparizioni sospette e morti a seguito delle violenze subite.

In conclusione, possiamo definire il sistema detentivo libico come un sistema disumano – caratterizzato da condizioni degradanti, da torture e umiliazioni, da sfruttamento e sparizioni. In sintesi, da violenza e morte. In quest'ottica, occorrerebbe riflettere nuovamente sulla legittimità degli accordi siglati tra Italia e Libia e sull'appoggio ricevuto in proposito dall'Unione Europea.

3. La violenza contro le donne in Libia

Nonostante la reiterata promessa da parte delle autorità libiche di impegnarsi attivamente nel rispetto dei diritti umani, la violenza contro le donne rimane una problematica estesa e profonda. Essa può riprodursi in una moltitudine di ambienti – quali la famiglia, la comunità, il luogo di lavoro, la sfera pubblica, i centri di detenzione – ed essere perpetuata tanto da singoli individui privati, quanto da ufficiali dello stato e membri delle milizie e dei gruppi armati. Come visto prima, la violenza basata sul genere nasconde in sé una relazione di potere asimmetrica, alimentata dal conservatorismo patriarcale, religioso e culturale, oltre che dall'ideologia sessista e misogina.

In particolare, le donne e le ragazze in Libia devono costantemente confrontarsi con un sistema sociale che le perseguita e ne ostacola il pieno godimento dei diritti umani e la partecipazione alla vita pubblica. Benché gli episodi di violenza contro le donne siano estremamente diffusi, tale fenomeno rimane ampiamente sottostimato a causa di una serie di fattori sociali, culturali e politici che caratterizzano il contesto libico.

«The prevalence of GBV is underreported as a result of weak reporting structures, cultural attributes and practices that link to shame, stigma, and fear of retaliation, a general lack of trust among service providers, and the lack of a multi-sectorial GBV referral system and coordination mechanism. (...) Furthermore, the notion of domestic violence is regarded as a private matter, which explains family and community non-intervention and a culture of impunity» (OCHA, 2018).

In primo luogo, la mancanza di un sistema di identificazione e protezione delle vittime, così come di una chiara legislazione sul tema, alimenta il generale clima di impunità che contraddistingue l'attuale realtà socio-politica della Libia. Ne deriva che, nonostante le innumerevoli testimonianze di violenze sessuali, siano estremamente rari i casi di arresti e condanne. Nel caso in cui le vittime siano donne

immigrate, la situazione è ancora più drammatica: quando le violenze non sono commesse direttamente dalle autorità statali (membri della polizia, personale della DCIM, guardie dei centri di detenzione ufficiali), denunciare i propri aguzzini significa comunque, il più delle volte, andare incontro all'arresto per ingresso e permanenza illegale. Come vedremo più approfonditamente nelle prossime pagine, la detenzione nei centri DCIM – già di per sé caratterizzata dalla mancanza di un'assistenza sanitaria e psicologica, oltre che da condizioni di vita disumane, completamente inadatte ad accogliere persone vulnerabili – aumenta le probabilità di finire nuovamente vittima di violenze e abusi. In effetti, il clima di impunità nei confronti degli stupri e delle violenze sessuali, specie se compiuti contro le donne immigrate, unito alla mancanza di guardie femminili e di un meccanismo di monitoraggio costante, costringe le donne detenute in una situazione di estrema vulnerabilità.

In secondo luogo, occorre considerare lo stigma¹⁰⁵ che perseguita le vittime di violenza sessuale. Lo Stato libico criminalizza la prostituzione ed ogni relazione sessuale che avvenga al di fuori del matrimonio. Ne deriva che la donna che ha subito simili abusi o che è stata costretta a prostituirsi possa essere perseguitata per legge. Oltre alle conseguenze giuridiche, bisogna considerare l'impatto sociale: per molte sopravvissute, infatti, la paura dello stupro e della violenza si trasforma nella paura del rifiuto da parte della comunità d'appartenenza, spesso più propensa ad accusare ed ostracizzare la vittima che a punire il colpevole. In aggiunta alle conseguenze fisiche e psicologiche del trauma, lo stigma sociale comporta quindi un *surplus* di sofferenze: dall'esclusione sociale alla persecuzione giudiziaria; dagli "omicidi d'onore" alla rottura dei rapporti familiari. Non è un caso, infatti, che spesso gli aguzzini filmino le violenze al fine di umiliare e ricattare le vittime; altra pratica diffusa è quella di costringere i familiari delle donne a compiere gli abusi in prima persona (GBV AoR, 2019). A dimostrazione del forte impatto che tale stigma ha sulla vita delle donne vittime di violenza, nello studio realizzato da Lorenz ed Etzold (2022) sugli abusi subiti dai migranti in Libia, il 40% delle donne che hanno dichiarato di aver sofferto una qualche forma di violenza durante il viaggio, ha scelto di non rispondere alla domanda relativa al tipo di violenza subita. Si tratta di una percentuale ben più alta rispetto alla componente maschile. Ovviamente non è scontato che la totalità di questa percentuale abbia subito violenza sessuale. Tuttavia, lo studio fa due riflessioni interessanti: da una parte, sottolinea come lo stigma rappresenti un ostacolo concreto alla testimonianza; dall'altra,

¹⁰⁵ In merito, è interessante ricordare le riflessioni di Tabet (2014) relativamente allo stigma di "puttana". Secondo l'analisi condotta da Tabet, infatti, si tratta di uno stigma di genere, privo di qualsivoglia criterio universale ed oggettivo; come tale, rappresenta l'ennesimo strumento di legittimazione dei rapporti di oppressione e dominio dell'uomo sulla donna. In effetti, la categoria "puttana" è definita in base alle regole che governano tali rapporti: la trasgressione di queste regole – ovvero la trasgressione dei posti e dei ruoli assegnati dalla classe dominante dell'uomo – equivale, per la donna, alla condanna senza appello. Ne consegue che la definizione di "puttana" abbia valenza politica, tale da costituire, al contempo, uno strumento di enunciazione e affermazione dei rapporti di potere in essere e una forma di condizionamento della categoria dominata.

ricorda che le violenze sessuali avvengono con una frequenza estremamente maggiore a danno delle donne, piuttosto che degli uomini.

3.1 La violenza contro le donne immigrate

La frequenza con cui le donne immigrate subiscono violenze sessuali in Libia è attestata da innumerevoli fonti, quali testimonianze dirette delle vittime e report di organizzazioni internazionali. Secondo i dati riportati dalla Missione UNSMIL (2018), la grande maggioranza delle migranti e delle rifugiate intervistate tra il 2017 e il 2018 riporta di essere stata vittima di stupri in Libia; la quasi totalità afferma, inoltre, di essere stata testimone diretta di violenze sessuali e/o di aver visto donne portate via con la forza dagli alloggi comuni e ritornare fisicamente ferite, in lacrime e spesso coi vestiti strappati. Le testimonianze mettono in luce come gli stupri, talora anche collettivi, costituiscano ormai una prassi consolidata nella realtà delle donne immigrate presenti in Libia, così come le violenze fisiche, le minacce di morte, le umiliazioni e altre forme di violenza sessuale – tra cui il rifiuto, da parte degli stupratori, di usare protezioni. Il rischio di subire tali violenze durante la propria permanenza in Libia è talmente elevato e riconosciuto che spesso le donne – anche sotto consiglio degli stessi trafficanti – si sottopongono, nei mesi precedenti alla partenza, a forti iniezioni di contraccettivi per evitare il pericolo di una possibile gravidanza.

In effetti, nonostante le violenze basate sul genere siano estremamente diffuse anche tra la popolazione autoctona, lo Human Rights Council (2022) ha identificato la privazione della libertà – realizzata sia a livello legale da parte delle autorità statali, che a livello informale da parte di gruppi armati, bande criminali e trafficanti – e la mancanza di un sistema di protezione dalle *gross-violations* per i migranti come i fattori chiave che hanno agevolato il diffondersi incontrollato delle violenze sessuali contro le donne immigrate. Inoltre, l'assenza di uno status giuridico che ne legittimi l'ingresso e la permanenza in Libia aumenta il loro livello di vulnerabilità e il rischio di subire violenze sessuali o di finire all'interno delle reti illegali di sfruttamento sessuale. Le sopravvissute hanno descritto all'OHCHR (2016) gli abusi subiti durante il periodo trascorso in Libia: oltre alle condizioni disumane vissute da tutti i migranti e di cui abbiamo detto sopra, le vittime si focalizzano sugli stupri perpetrati dai trafficanti e dalle guardie dei centri di detenzione, sulle minacce di morte tramite pistole e coltelli, sulle percosse e sulla schiavizzazione sessuale. Le donne maggiormente colpite sono le più giovani e quelle che viaggiano da sole; tuttavia, non vengono risparmiate neanche le donne più mature, accompagnate da famigliari, incinte o con figli piccoli.

Simili violenze avvengono tanto per mano dei trafficanti, dei contrabbandieri e dei membri delle milizie armate, quanto ad opera degli ufficiali statali.

«Patterns of sexual violence against migrants, refugees and asylum seekers, perpetrated not only by smugglers, traffickers and criminal networks, but also by police and guards associated with the Ministry of the Interior in some cases, have been documented. The Department of Combating Illegal Migration and the coastguard have also been implicated in violations» (UN Security Council, 2018)

Le testimonianze raccolte dalle organizzazioni per i diritti umani e dalle agenzie dell'ONU indicano, inoltre, che la violenza sessuale è un fenomeno diffuso sia durante l'attraversamento della Libia, che nei periodi di permanenza clandestina; sia nei centri di detenzione della DCIM, che nelle cosiddette "connection houses". Ne deriva che, per le donne migranti, il pericolo di essere vittima di abusi e molestie di natura sessuale costituisce una costante fin dalla partenza dal loro Paese d'origine – spesso determinata proprio dall'aver subito, o dal rischio di subire in patria, tali violenze.

Le conseguenze fisiche e psicologiche delle violenze sessuali sono profonde e persistenti. Possono includere la trasmissione di infezioni, gravidanze indesiderate, danni agli organi sessuali e al retto, traumi, disturbi da stress post-traumatico, disordini psicosomatici. Preoccupanti sono anche gli effetti psicologici a lungo termine, come la depressione, l'ansia generalizzata, i tentativi di suicidio, la diminuzione dell'interesse sessuale o il completo rifiuto dell'atto, l'abbassamento dell'autostima e i sentimenti di auto-colpevolizzazione.

Nel caso delle donne immigrate, il rischio di sviluppare problematiche a livello di salute mentale è ancor più elevato in quanto, al trauma derivante dalla violenza, occorre aggiungere gli ulteriori traumi a cui sono esposte durante il processo migratorio. In effetti – nonostante l'ampiezza e la gravità della sofferenza psicologica derivante da una violenza sessuale dipenda da diversi fattori, tra cui le circostanze in cui si è prodotta, la sofferenza fisica che ne è scaturita, la relazione con il proprio aggressore – la paura di subire ulteriori molestie, lo stigma sociale e la solitudine sono elementi che ostacolano la ripresa psicologica delle vittime. Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, tali fattori – per quanto presenti anche nella realtà delle donne libiche – risultano ancor più marcati per le donne immigrate. Invero, le situazioni di detenzione, clandestinità o prigionia vissute da quest'ultime aumentano notevolmente le probabilità di violenze sessuali multiple o, addirittura, di essere vendute come "schiave del sesso". Analogamente, tali condizioni aggravano il livello di vulnerabilità vissuto dalle donne vittime di violenza, contribuendo al loro isolamento fisico – in quanto detenute in centri o strutture isolate, senza possibilità di uscire – e sociale. In merito, si ricordano le testimonianze di donne stuprate di fronte ai propri figli e mariti; l'esito è la rottura dei legami familiari e affettivi e, conseguentemente, l'isolamento della donna (UNSMIL & OHCHR, 2018). Inoltre, alle donne immigrate è di fatto negata la possibilità di accedere alle poche e deboli misure di sostegno per le

vittime di violenza previste dal governo libico: per loro, infatti, rivolgersi a tali centri significherebbe l'arresto; viceversa, per chi già si trovasse in una condizione detentiva, non è prevista alcuna assistenza medica o psicologica. La stigmatizzazione e la violenza istituzionale che subiscono le donne immigrate contribuiscono, dunque, alla loro vulnerabilità fisica e mentale.

3.2 Le testimonianze delle vittime

Come detto in precedenza, le organizzazioni internazionali hanno raccolto, nel corso degli anni, numerosissime testimonianze delle violenze sessuali subite dalle donne migranti in Libia. Qui di seguito, riporteremo alcuni esempi particolarmente significativi, in quanto emblematici della sistematicità del fenomeno e della gravità delle relative conseguenze sui percorsi di vita di queste donne. Nello specifico, ho deciso di dividere le testimonianze in due macro-categorie: in primo luogo, i casi di violenze sessuali commesse dai trafficanti e dai gruppi armati, ovvero in contesti che – per quanto diffusi e caratteristici della realtà libica – restano al di fuori dei confini della legalità; in secondo luogo, gli episodi verificatisi all'interno dei centri di detenzione ufficiali, ovvero per mano di guardie e operatori della DCIM.

Le violenze contro le donne nei contesti extralegali

La sostanziale assenza di canali migratori legali costringe la maggior parte dei migranti ad affidarsi a trafficanti e contrabbandieri; ovviamente, tale scelta obbligata implica un *surplus* di pericoli e costi. In particolar modo, nel caso delle donne migranti, affidarsi alle reti illegali dell'immigrazione significa affrontare il rischio di subire violenze sessuali da parte dei trasportatori, dei trafficanti e dei membri delle bande criminali mobilitate, sia durante il viaggio che nelle fasi di attesa dell'imbarco verso l'Europa – durante le quali si viene trattenuti in abitazioni private, in fabbriche o nelle cosiddette “connection houses”. Inoltre, le donne migranti devono considerare il pericolo di essere rapite, vendute e ridotte in schiave sessuali.

Nel 2019, Nyala – una ragazza di 17 anni partita dall'Etiopia senza accompagnatori – ha raccontato agli operatori dello Human Rights Watch (2019), in visita al centro di Zuwara, di aver subito ripetuti stupri durante la permanenza obbligatoria presso il “*makhzen*” (parola araba per “magazzino”) di un trafficante a Bani Walid, città nell'entroterra libico. «Sono stata violentata due, tre volte nel Makhzen. [I trafficanti] Mi puntavano una pistola alla testa e chiamavano i miei genitori, mi tenevano il telefono all'orecchio e mi costringevano a chiedere soldi per il mio rilascio. La prima volta i miei hanno pagato 4.000 dollari [americani], la seconda 5.500 dollari. Quelli che mi stupravano erano libici». Da tale testimonianza, emerge come le fasi d'attesa durante il proprio percorso migratorio siano caratterizzate

da una profonda violenza: alla prigionia in strutture del tutto inadeguate, si aggiungono gli abusi sessuali e i tentativi di estorsione.

In particolare, la pratica di costringere le vittime a chiamare i propri famigliari, per richiedere il denaro necessario al loro rilascio, emerge come strutturale al sistema di tratta degli essere umani presente lungo le principali rotte migratorie. In merito, una richiedente asilo, madre di due bambini, ha raccontato agli operatori dell'OHCHR (2018) di essere stata rapita da degli uomini armati vicino a Tobruk. Durante i mesi di prigionia, la donna è stata portata fuori dal container adibito a luogo di detenzione e stuprata da diversi uomini contemporaneamente; l'episodio si è ripetuto almeno sette volte, finché la sua famiglia non ha pagato un riscatto di mille dollari. Analogamente, una richiedente asilo proveniente dall'Eritrea e giunta in Libia nel 2017, ha dichiarato – durante la medesima missione dell'OHCHR (2018) – di essere stata rapita e tenuta prigioniera per tre volte da bande criminali, a Barak al-Shatti, Bani Walid e al-Khoms. Nel corso della sua prigionia afferma di aver subito stupri di gruppo, percosse e affamamento; la sua famiglia è stata costretta a pagare migliaia di dollari ogni volta per assicurarle la libertà. La donna descrive così il proprio calvario: «We were 200 people in a room. We could not breathe or move or stretch our legs. Every night, I was raped by about six men: some Libyans, some Africans. I spent five months like this. My mother had to sell her house and everything else and borrow money to pay the \$5,000 USD they demanded... I am pregnant now [as a result of rape] ».

Quest'ultima testimonianza mette in luce, tra le altre cose, una delle possibili conseguenze delle violenze sessuali subite: una gravidanza indesiderata. Nel caso delle donne immigrate in Libia, tale condizione risulta ancor peggiore a causa della totale assenza di percorsi di sostegno e aiuto (o per l'impossibilità concreta di accedervi) e della criminalizzazione delle pratiche abortive, anche in caso di stupro. Nel gennaio del 2019, lo Human Rights Watch intervista Kameela, una ragazza di 23 anni proveniente dalla Somalia, che racconta agli operatori umanitari la prigionia di tre mesi vissuta col marito. Catturata da dei trafficanti nel sud della Libia, la coppia è stata trattenuta insieme ad altre 400 persone: «C'era un uomo alto, un libico, che mi violentava. Mio marito non poteva fermarlo, gli puntavano una pistola alla testa. Lo faceva ogni notte. Se gli dicevo “non toccarmi”, mi picchiava». Al momento dell'intervista, Kameela era incinta di sette mesi; la gravidanza è frutto di quegli stupri. Nelle parole di questa donna, è possibile cogliere anche il dolore e l'umiliazione causati dalla presenza del marito durante le violenze. Come espresso precedentemente, lo scopo perpetuato tramite simili prassi è la rottura dei rapporti sociali e affettivi, al fine di condurre la donna al completo isolamento.

Un ruolo importante nella realizzazione di tale condizione di isolamento è ricoperto dallo stigma sociale che perseguita le vittime di stupri e violenze sessuali. Al riguardo, citiamo la testimonianza

rilasciata allo staff UNSMIL (2016) da una donna di 32 anni, proveniente dalle Isole Comore e giunta in Libia nel 2016 con l'intenzione di arrivare in Europa. Come molti altri migranti, la donna intervistata si era rivolta, per affrontare il viaggio, ad un trafficante consigliato da un amico. Giunta nella città nord-occidentale di Sabrata, è stata condotta in una fattoria e lì trattenuta, con moltissime altre donne, per circa due settimane. Durante questo periodo, racconta che due uomini – armati di pistole e coltelli – sono entrati nella stanza delle donne e le hanno chiesto di seguirli; al suo rifiuto, sono seguite minacce di morte. Trascinata in un altro luogo, la donna è stata ripetutamente stuprata per una settimana, tenuta senza cibo e con pochissima acqua a disposizione, sporca e salata. L'incubo ha avuto fine quando le sono venute le mestruazioni: a quel punto è stata ricondotta nella camera con le altre donne e, una settimana dopo, imbarcata su una nave diretta in Italia. Al momento dell'intervista, avvenuta a Lampedusa, la donna supplica gli operatori di non essere riportata nel proprio Paese d'origine: «I can't be expelled back home, for if my brothers figure out that I am no longer a virgin, they will kill me... it does not matter if I was raped or not... it's a matter of honor for them». Dalle sue parole, è evidente come la responsabilità delle violenze ricada sulle vittime stesse, costrette a nascondere gli abusi subiti. Ovviamente, l'auto-colpevolizzazione che ne deriva, così come l'impossibilità di riconoscere l'esperienza vissuta e, conseguentemente, di intraprendere i necessari percorsi di recupero e guarigione, hanno un fortissimo impatto negativo sulla salute mentale di tali donne.

Un ulteriore tratto comune emerso dalle testimonianze raccolte è l'indiscriminazione con cui viene perpetuata la violenza. Quasi nessuna distinzione è fatta tra donne sole o accompagnate, vergini o madri, adulte o bambine. In proposito, risuonano le parole di Antoinette, ragazza di 28 anni proveniente dal Camerun: «Non gliene importa nulla se sei una donna o un bambino. Ci picchiano coi bastoni, sparano in aria per metterci paura [...]» (Amnesty International, 2016). In effetti, i casi di violenze a danno di bambini e bambine sono estremamente numerosi. Si ricorda, al riguardo, il racconto di una rifugiata etiope in Italia: la donna afferma che, la sera prima che la imbarcassero su un gommone diretto in Italia, alcuni libici sono entrati nella struttura in cui i migranti erano stipati e hanno portato via dalla madre una bambina di appena sei anni. Quando la piccola è stata riportata nella stanza comune era irriconoscibile a causa dei lividi e delle ferite sanguinanti: «La bambina sembrava morta, ma respirava piano. Sua madre era ormai completamente impazzita e dalla disperazione si graffiava il proprio volto e il corpo, piangeva e si strappava i capelli. Provavamo tanta pietà per lei, che era riuscita quasi fino alla fine di quell'inferno a proteggere la bimba dalle violenze sessuali in Libia, subendole lei al suo posto. Durante il viaggio la madre della piccola si è lasciata cadere in mare ed è scomparsa tra le onde [...]» (Fitermann, 2018). In un'altra terribile testimonianza leggiamo: «Sono arrivata in Libia che avevo soltanto 12 anni. [...] Sono stata rapita e portata in Libia

e venduta come schiava. E così, per otto terribili anni, ho conosciuto tutto il male di questo mondo. Ho conosciuto l'inferno» (Fitermann, 2018). Il racconto della ragazza prosegue con la storia di un bambino nato in prigione, mentre uomini armati colpivano a morte la madre per zittirne i lamenti del parto; l'ordine imposto alle altre recluse è stato quello di sbarazzarsi di entrambi i corpi e di ripulire.

Nessuna dimostrazione di pietà è concessa e non è raro che tali violenze conducano a gravi danni fisici o, finanche, alla morte. Una donna di 30 anni, proveniente dalla Costa d'Avorio e giunta in Libia nell'aprile del 2017, racconta agli agenti UNSMIL (2018) i sette mesi di prigionia vissuti nelle città di Sabha e Sabrata: «They [men holding them captive in Sabha] would come in with their guns and pick women they wanted to rape and take them outside. It didn't matter if women were pregnant or breastfeeding... I saw with my own eyes three women dying. Our men [migrants] would have to then pick up the bodies and dump them in the desert... The same thing [rape] would happen in Sabratah campo. They [perpetrators] would force women to take off all their clothes, look at them and select some to rape. I left my country to search for a better life for me and my children; instead, I was tortured and raped. If a woman refuses to sleep with the smugglers, she does not eat, she gets beaten, and she doesn't travel (cross the sea), even if she already paid.... I cannot express what we went through». Le donne nelle mani dei trafficanti diventano dei veri e propri oggetti sessuali, da osservare, selezionare ed utilizzare a seconda del desiderio del momento. Non esistono, se non per soddisfare i propri aguzzini, tanto che – nel momento in cui si rifiutano di farlo – vengono private di cibo e acqua, oltre che della libertà di movimento.

Tale processo di oggettivazione è il presupposto alla base dei sistemi di vendita e schiavizzazione sessuale a cui vengono sottoposte le donne immigrate in Libia. Privata dei propri tratti umani, la donna diventa una semplice proprietà nelle mani di chi la rivendica; come tale, può essere venduta e comprata. L'OHCHR (2018) ha raccolto, in merito, numerose testimonianze. Una donna somala, ad esempio, racconta di essere stata venduta a dei trafficanti nel distretto di Kufra: «I was raped and beaten in Kufra until my mother paid money. I was not freed but taken to Bani Walid and paid again, only to be taken to Barak al-Shatti and asked to pay again. Everyday someone would die. I stayed in Barak al-Shatti for several months and witnessed some 20 people die.... The men would pick the young, pretty girls... Many came hoping for a better life, but instead they saw pain, and many lost their virginites [to rape]». Simili esperienze mettono in luce la sistematicità del meccanismo di oggettivazione subito dalle donne in Libia: ridotte a strumenti sessuali di piacere e profitto, passano senza difficoltà di mano in mano, di proprietario in proprietario, in un circolo infernale di abusi, violenze ed estorsioni.

La schiavizzazione sessuale delle donne si realizza con particolare evidenza nelle cosiddette “connection houses”, vale a dire all’interno di quelle strutture che i contrabbandieri e i trafficanti utilizzano per trattenervi e nascondervi i migranti in attesa di poter proseguire il proprio viaggio. Una ragazza nigeriana di 22 anni ha raccontato durante la missione UNSMIL (2018) di essere stata portata con la forza in una “connection house” situata nel quartiere Gergaresh di Tripoli. Lì, le è stata data una “scelta”: pagare un riscatto di 24mila denari libici o diventare una prostituta; in assenza dei fondi necessari, la ragazza è stata costretta ad accettare la seconda opzione. La donna descrive l’anno trascorso nella “connection house” come un inferno: la struttura era composta da numerosi trilocali, nei quali un gruppo di circa cento donne nigeriane condivideva spazi e letti. I “clienti” venivano accolti nella medesima stanza e la violenza avveniva di fronte alle altre donne; solo raramente, e su richiesta dell’uomo, potevano essere utilizzati dei logori paraventi come divisori. Le donne non potevano lasciare la struttura per nessun motivo, né avere contatti con l’esterno. Le violenze, che potevano facilmente arrivare a 20 in una sola giornata, non prevedevano alcuna misura contraccettiva o igienica. Se una donna restava incinta, era obbligata a praticare un aborto illegale e pericoloso presso la stessa “connection house”; ovviamente, il prezzo della procedura andava ad aumentare il debito della donna. Inoltre, i guadagni che le derivavano dalle attività sessuali a cui era obbligata restavano in mano ai trafficanti, per cui non era possibile provvedere ad alcuna spesa direttamente. Di conseguenza, non era raro che i debiti aumentassero, anziché diminuire.

Il quadro delineato da tale testimonianza sembra confermare quello descritto, due anni prima, dalla medesima missione UNSMIL (2016). In tale occasione, infatti, una donna del Camerun descrive agli operatori il viaggio compiuto per raggiungere l’Italia: per lei, il periodo trascorso in Libia è stato scandito dal passaggio da una “connection house” all’altra, fino ad arrivare a quella di Sabrata. Relativamente a quest’ultima, la donna racconta che nella struttura erano trattenute circa 25 immigrate, provenienti da diversi Paesi africani. Ogni notte, degli uomini libici entravano nella loro camera e sceglievano le donne che preferivano, per poi costringerle a seguirli e stuprarle; se una donna tentava di opporsi veniva minacciata con armi e trascinata fuori a viva forza. Lei stessa è stata scelta e stuprata almeno cinque volte; in un’occasione da più uomini contemporaneamente. Al momento dell’intervista, la donna era incinta – conseguenza degli stupri. Analogamente, ricordiamo la storia di una ragazza di 19 anni proveniente dall’Eritrea: partita con un gruppo di 4 donne e 10 uomini, raggiunge nel 2016 la città di Sabha. Lì, vengono condotti in una “connection house” gestita dal trafficante eritreo che ne ha organizzato il viaggio; uomini e donne vengono separati. La ragazza racconta che, durante la loro permanenza, l’uomo eritreo entrava regolarmente nella stanza delle donne per stuprare lei ed una sua compagna di viaggio. Successivamente, l’intero gruppo è stato fatto spostare e condotto in una fattoria; le donne sono state “alloggiate” in un fienile, al quale aveva libero

accesso un gruppo di uomini libici. La prima sera sono state stuprate quattro donne, così come tutte le successive notti fino al loro trasferimento a Tripoli. Dalla capitale poi, sono stati condotti e trattenuti a Sabrata per altre due settimane, alla fine delle quali sono stati imbarcati su una barca diretta in Italia.

In simili contesti, neanche la morte delle donne può turbare l'equilibrio dei carcerieri: una volta realizzata la piena oggettivazione della donna, infatti, la morte di quest'ultima non può essere considerata come la morte di un essere umano, né condurre allo stesso turbamento emotivo. In ciò, si rivede il legame che unisce razzismo e sessismo e il ruolo assunto dai processi di disumanizzazione nella legittimazione e permanenza dei rapporti di potere diseguali. Al riguardo, ricordiamo la testimonianza fornita all'OHCHR (2018) da una donna nigeriana: ella afferma come, nel periodo di prigionia passato a Sabha, venisse stuprata da quattro uomini circa tre volte alla settimana; la brutalità di tali violenze le ha provocato anche un aborto. In particolare, la sopravvissuta si è soffermata sul fatto che, quando una donna moriva (evento non affatto raro), le guardie si limitavano a scrollare le spalle e a rimuovere il corpo. Ben presto, la donna deceduta veniva sostituita con una nuova vittima.

I carcerieri, dunque, agiscono nella completa indifferenza del dolore causato o della situazione in cui riversano le loro vittime. Citiamo la testimonianza di un'altra giovane, proveniente dall'Eritrea, che afferma di essere stata stuprata mentre aveva una gamba rotta e la febbre alta causata dalla frattura e dalle ferite. Nulla poteva fermare le aggressioni, né le condizioni fisiche e igieniche in cui era ridotta, né la presenza di bambini piccoli nella stessa stanza. Quest'ultimi, anzi, erano usati come mezzo di ricatto: se le donne non si fossero piegate in silenzio alle violenze o se i bambini non avessero smesso di piangere, le vittime successive sarebbero state loro. La ragazza ha ricordato, in particolar modo, il terrore e la brutalità delle violenze: «Ci terrorizzavano sempre. [...] I carcerieri ci picchiavano con una tale brutalità, a volte fino a quando non avevano più la forza di farlo. Dentro la prigione non potevamo parlare, a volte neanche muovere le labbra senza pronunciare parole. Di giorno ci picchiavano e di notte venivano a violentarci. Non eravamo più persone. Non eravamo niente ai loro occhi. Ci davano scariche elettriche dopo averci violentato, ci bruciavano lasciandoci scottature tremende, bruciavano anche i bambini» (Fitermann, 2018).

Le violenze contro le donne nei centri di detenzione

Come abbiamo sottolineato sopra, le violenze contro le donne immigrate e richiedenti asilo sono perpetuate con sistematicità non solo dai trafficanti, dai contrabbandieri e dalle reti criminali di bande e milizie armate, ma anche dalla stessa polizia e dalle guardie associate al Ministero dell'Interno. In merito, sono numerose le testimonianze delle vittime e le documentazioni raccolte dalle organizzazioni internazionali e umanitarie. Il Dipartimento per il contrasto all'immigrazione illegale

e la guardia costiera sembrano particolarmente implicati in tali violazioni; per questo motivo, abbiamo deciso di concentrarci sulle violenze che si producono all'interno dei centri di detenzione gestiti dalla DCIM. In proposito, leggiamo le conclusioni redatte dall'UNHCR (2018) all'indomani della sua missione in Libia:

«Migrant women held in detention centres are at particular risk, as they are often held in cells guarded by male guards, who have full access to the cells. In addition, several reports indicate that guards “organise” rapes in the cells, and are involved in sexual exploitation and trafficking, using detention centres as brothels for forced prostitution. Other cases involve selling detained women as “sex slaves” and sexual violence, including rape, perpetrated by individual members of the Coastguard in the context of search and rescue» (ICMPD, 2017).

Da questo ed altri report, emerge con chiarezza la situazione di pericolo e violenza vissuta dalle donne immigrate tenute in regime detentivo. Nello specifico, si fa riferimento alla presenza di guardie esclusivamente maschili e al rischio di subire violenze sessuali – tra le quali rientrano anche lo sfruttamento, il traffico e la vendita delle donne come oggetti sessuali.

Secondo quanto riportato dagli operatori dell'UNSMIL (2018), nessuno dei centri detentivi visitati prevedeva l'impiego di guardie femminili. Rappresentava una parziale eccezione il centro Tarik al-Sikka, a Tripoli, nel quale tuttavia le guardie femminili non erano presenti per l'intero arco della giornata. Tale situazione – oltre a contravvenire alla legge internazionale circa gli standard minimi previsti in un regime di detenzione – facilita gli abusi sessuali e lo sfruttamento delle vittime. In effetti, le donne e le ragazze trattenute nei centri della DCIM hanno raccontato ai funzionari internazionali di aver subito pesanti perquisizioni da parte di guardie maschili o sotto al loro sguardo. Spesso tali pratiche sfociavano nella perquisizione delle cavità corporali, nella denudazione delle donne e/o in episodi di palpeggiamento. Inoltre, le guardie di sesso maschile avevano libero accesso alle celle e ai bagni (o ai luoghi preposti a tale funzione) adibiti per le donne. In proposito, una ragazza nigeriana di 20 anni – arrestata presso un posto di blocco a Misurata nel gennaio del 2018 e condotta nel centro di detenzione Kararim – ha raccontato all'UNSMIL (2018) di come una guardia maschile entrasse sistematicamente nel bagno insieme a lei. Di fronte alle sue proteste, l'atteggiamento della guardia è ulteriormente peggiorato, arrivando alle umiliazioni e agli insulti. Analogamente, una richiedente asilo detenuta nel centro di Tajoura ha dichiarato agli operatori: «When I was in the toilet, a man [DCIM guard] entered, I told him to leave immediately. He refused and kept staring at me. Even animals are left alone to do their business» (UNSMIL & OHCHR, 2018).

Come anticipato, l'esclusiva presenza di guardie di sesso maschile agevola il verificarsi di episodi di violenza sessuale contro le donne trattenute. Lo staff dell'ONU (2017a, 2017c) ha raccolto numerose

testimonianze in proposito: ad esempio, una donna proveniente dalla Costa d'Avorio racconta che, durante la sua permanenza presso un centro detentivo della DCIM, «armed men came in and chose six women, including me, and took us out one by one. When I first refused, I was slapped and a gun was pointed at my head. Four men raped me outside. I was in early stages of pregnancy, I bled profusely, and I think I lost the baby. I haven't seen a doctor yet» (ONU, 2017c). Da tale testimonianza emerge, ancora una volta, come le violazioni e gli abusi subiti dalle donne immigrate in Libia presuppongano un *surplus* di violenza: al trauma dell'aggressione occorre infatti aggiungere l'impossibilità di accedere a qualsivoglia percorso di sostegno e recupero fisico-psicologico e l'impotenza di fronte al proprio aggressore. Invero, quest'ultimo – in quanto guardia del centro e uomo – detiene ogni potere ed esercita sulla donna una dominazione totale. Il rapporto di potere diseguale, esercitato dalle guardie della DCIM sulle donne immigrate detenute, è dimostrato da alcuni resoconti estremamente significativi. Secondo le informazioni raccolte dall'HRC nel 2022, infatti, molte donne sono obbligate a fare sesso con le guardie in cambio di cibo, acqua o altri beni di prima necessità. In proposito, riportiamo le parole di una madre costretta a fare sesso con una guardia, al fine di poter lavare i vestiti del suo bambino malato di 6 mesi: «I let them rape me. I had no choice. It was for my daughter. I could not leave her like that».

I casi di violenze e abusi sessuali si susseguono senza sosta. Nell'ambito di una visita di controllo del 2017, una donna di origine sub-sahariana ha dichiarato allo staff dell'ONU (2017c): «I was taken away from the DCIM centre and raped in a house by three men including a DCIM guard». O ancora: Madihah, una ragazza eritrea di 24 anni, racconta la sua reclusione presso i centri di Al Fellah e Misurata. Relativamente a quest'ultimo, ha dichiarato che donne, uomini e bambini non erano separati e ha aggiunto: «tutte le donne avevano problemi con la polizia. La polizia arrivava di notte per scegliere le ragazze da violentare» (Human Rights Watch, 2009). Sempre lo Human Rights Watch, nel 2019, raccoglie la testimonianza di Nourah, ragazza ivoriana di 26 anni: trattenuta nel centro di Tajoura tra giugno e luglio del 2015, racconta i numerosi episodi di aggressione sessuale da parte delle guardie della DCIM. Nel novembre del 2017, una ragazza di 20 anni, proveniente dall'Africa occidentale, mostra allo staff dell'UNSMIL (2018) i numerosi lividi che ha sul collo, sul viso e sulle gambe, spiegando che se li era procurati nel tentativo di proteggere una sua amica dall'essere portata via da una guardia della DCIM. Come punizione, la guardia l'ha condotta fuori dal centro e l'ha stuprata insieme ad altri due uomini. Ulteriori prove e testimonianze ci arrivano dalle conclusioni raccolte, nel 2018, dal Security Council dell'ONU: la violenza contro le donne e lo stupro sono pratiche talmente endemiche del contesto migratorio libico che gli stessi operatori internazionali sono stati impossibilitati nel dare concreto sostegno alle vittime di cui raccoglievano la testimonianza.

La diffusione e la sistematicità delle violenze perpetuate a danno delle donne immigrate sono tali da aver favorito l'affermarsi di veri e propri meccanismi di sfruttamento. In proposito, ricordiamo la testimonianza di Esther, ragazza nigeriana di 28 anni. La donna racconta agli operatori dell'Oxfam (2017) la permanenza di 5 mesi vissuta con sua sorella nella prigione di Zawia: «Men in uniform were violent and armed with guns, iron bars and sticks. They asked for blackmail money. I was beaten on every part of my body and forced to collaborate in sexual violence perpetrated against the other women. I have scars on my head and right arm. I lost my poor little child who was in my womb due to the beatings I suffered, and my sister died from the beatings and abuse. I lost a lot of blood without receiving any kind of help». Da tale testimonianza emergono alcuni tratti della realtà detentiva libica già individuati in precedenza – quali la violenza sessuale, le percosse, le minacce, gli episodi di estorsione, la mancanza di un'assistenza medica o di un sostegno psicologico per le vittime di abusi. Tuttavia, dalle parole di Esther possiamo cogliere un ulteriore indizio del sistema di violenze che ha preso forma nei centri d'immigrazione libici: la collaborazione obbligata della vittima al sistema. Non sono rari, infatti, i casi in cui una donna vittima di violenze sia costretta, a sua volta, a facilitare e a collaborare nella realizzazione di aggressioni contro altre donne. Di nuovo, l'obiettivo di una prassi simile è l'isolamento della donna tramite la rottura dei rapporti sociali di comunanza.

Lo sfruttamento delle donne immigrate trattenute nei centri di detenzione libici si concretizza anche nella riduzione della donna a “schiava sessuale”, a strumento di guadagno economico. In merito, prendiamo come esempio emblematico il caso del centro Surman, ben documentato dal report realizzato nel 2018 dall'UNSMIL e dall'OHCHR. Le testimonianze delle ex-detenuite del centro indicano che le donne, in particolare quelle più giovani, erano selezionate e condotte fuori dalle loro celle presso una struttura esterna al centro. Lì, le donne venivano stuprate sia da agenti della DCIM che da altri uomini; quest'ultimi, prima di compiere la violenza, dovevano un pagamento alle guardie. Nei fatti, le donne erano ridotte ad oggetti sessuali fonte di lucro per chi le possedeva, ovvero per le autorità del centro. Al momento delle visite da parte degli operatori dell'UNSMIL, avvenute nel maggio del 2016 e nel giugno del 2017, le detenute apparivano evidentemente traumatizzate e spaventate; nonostante questo, molte donne hanno avuto il coraggio di confermare gli abusi e l'esistenza di una struttura esterna al centro in cui, non di rado, venivano condotte.

La denuncia di tali abusi ha portato, nell'ottobre del 2017, alla chiusura del centro Surman. Tuttavia, tale evento non ha prodotto un reale indebolimento della rete di sfruttamento. A riprova di ciò, quando gli ufficiali della DCIM hanno preparato il trasferimento delle donne dal centro Surman ad altre strutture, ben 17 donne sono state nascoste. Alla data attuale, il destino e l'ubicazione di queste donne sono sconosciuti, mentre i colpevoli delle violenze restano impuniti. Purtroppo, il caso di Surman non

è l'unico: l'UNSMIL (2018) ha difatti raccolto numerose informazioni, tra cui testimonianze dirette, degli abusi perpetrati in un centro di detenzione di Tripoli; in particolare, i racconti si focalizzano sulle continue sparizioni delle donne condotte fuori dal centro. L'ipotesi più probabile è che esse vengano vendute a trafficanti e ridotte a "schiave sessuali".

Concludiamo il nostro discorso sulla violenza perpetuata nei centri di detenzione della DCIM contro le donne immigrate, riportando le parole di N.S., una donna di 40 anni proveniente dalla Costa d'Avorio:

«La Libia è stato un inferno. Io sono maledetta, sono proprio maledetta. A Sabha mi hanno preso e portato in prigione, volevano da me dei soldi. Sono stata in prigione sette mesi: dal settembre 2016 all'aprile 2017. Mi hanno fatto di tutto! Ogni giorno ci prendevano e ci portavano da degli uomini per soddisfare le loro voglie. Mi hanno preso da davanti da dietro, erano così violenti che dopo avevo difficoltà anche a sedermi. Mi filmavano mentre mi violentavano. Mi urinavano addosso! Un giorno mi hanno costretta ad avere un rapporto con un cane e loro mi hanno filmato. Sono maledetta» (MEDU, 2017).

CONCLUSIONI

Le riflessioni condotte nel corso del presente elaborato forniscono un orizzonte di senso entro cui è possibile interpretare le strategie politiche messe in atto in ambito migratorio dall'Unione Europea e dagli Stati membri. Dimostrato il legame che lega necessariamente il razzismo alla tortura, intesa come violenza strutturale, abbiamo fornito un'analisi – certamente incompleta, ma comunque significativa – delle attuali politiche migratorie. Nello specifico, tale analisi si è incentrata sull'individuazione dei tratti più marcatamente repressivi e discriminatori, al fine di svelare la natura razzista – e dunque violenta – che caratterizza simili politiche.

In un contesto come quello odierno, in cui il razzismo è ancora una realtà sociale manifesta, occorre considerare con particolare attenzione e senso critico i discorsi pubblici e le retoriche con cui ci vengono presentati i fenomeni migratori e le relative strategie di gestione. In effetti, il generale consenso nei confronti di misure sempre più restrittive e respingenti è il risultato, a livello popolare, della propaganda ideologica di un certo tipo di razzismo, il razzismo anti-immigrazione. A fronte di processi di mistificazione forti e ben radicati, è essenziale l'analisi critica e neutrale dei dati di realtà: è quello che ho tentato di realizzare nella mia tesi.

Infine, onde evitare pericolose generalizzazioni e semplificazioni, è essenziale tenere a mente che le politiche in esame non hanno ad oggetto dei neutrali “flussi migratori”, bensì delle persone – soggetti attivi, dotati di coscienza, intenzionalità ed identità specifiche e peculiari. Quando si parla di “gestione dei flussi”, si sta dunque parlando di “gestione di persone” – appiattendolo quest'ultime all'interno della categoria arbitrariamente costruita degli “immigrati”. Come abbiamo visto, tale categoria è in grado di dotarsi di diversi aggettivi in base alle esigenze del contesto: si passerà allora dagli “immigrati buoni” agli “immigrati clandestini” (ovvero cattivi), dagli immigrati-richiedenti asilo a quelli economici, ecc. Quello che, troppo spesso, non viene espresso è che si tratta in realtà di uomini, donne e bambini, di fratelli e sorelle, di padri e madri; in una sola parola, di persone. Spero che il mio contributo possa essere utile a ricordarlo.

BIBLIOGRAFIA

AGAMBEN, G. (1996). *Cos'è un campo?* in: *Mezzi senza fine. Note sulla politica*, Bollati Boringhieri, Torino, pp. 35-41. Citazione trovata in RIVERA, A. (2003). *Estranei e nemici. Discriminazione e violenza razzista in Italia*. Roma: DeriveApprodi.

ALGOSTINO, A. (2019). “Delocalizzazione della tortura e “tortura di Stato” Tra accordi di riammissione, esternalizzazione delle frontiere e chiusura dei porti”. *Sapere l'Europa, sapere d'Europa*, Vol. 5 Tortura e Migrazioni | Torture and Migration, pp. 93-114, Venezia: Edizioni Ca' Foscari.

ALIETTI, A. (a cura di) (2017). *Razzismi, discriminazioni e disuguaglianze. Analisi e ricerche sull'Italia contemporanea*. Milano – Udine: MIMESIS EDIZIONI.

Amnesty International (2016). “Libia: migranti e rifugiati in fuga da violenza sessuale, persecuzione e sfruttamento”. Consultabile al sito: <https://www.amnesty.it/libia-migranti-e-rifugiati-in-fuga-da-violenza-sessuale-persecuzione-e-sfruttamento/>.

Amnesty International (2017a). *Libya's dark web of collusion. Abuses against Europe-bound refugees and migrants*.

Amnesty International (2017b). “Libia: i governi europei complici di torture e violenze”, 12 dicembre 2017. Consultabile al sito: <https://www.amnesty.it/libia-governi-europei-complici-torture-violenze/>.

Amnesty International (2021). *Nessuno verrà a cercarti: i ritorni forzati dal mare ai centri di detenzione della Libia - Executive summary*.

Amnesty International: Public Statement (MDE 19/8657/2018) (2018). *Silenced Voices: Libyan women human rights defenders under attack*, 17 luglio 2018.

ARMAO, G. (2020). “L'Agazia Frontex e l'Agenda europea sulla migrazione”. *Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it* - ISSN 1974 - 9562 - Anno XX - Fascicolo 1/2020.

ASGI (2016). “Difendere i diritti delle persone e non le frontiere osservazioni e proposte dell'Asgi sull'Agenda europea sulla migrazione”, 5 giugno 2015. Consultabile al sito: http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/06/proposte_ASGI-su-agenda-europea-migrazione.pdf.

ASGI (2018). “La stanza delle torture, a Torino un incontro pubblico per capire come “si vive” nei campi di raccolta in Libia”, 22 giugno 2018. Consultabile al sito: <https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/libia-immigrazione-torture/>.

ASGI (2021a). “Proposal for EU Management of Asylum and Migration: One Step Forward, Two Steps Back”, ottobre 2021.

ASGI (2021b). “Il nuovo Patto europeo su migrazione e asilo Le criticità alla luce del contesto italiano”, 8 gennaio 2021.

ASGI (2021c). “Lo stato del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo ad un anno dalla sua presentazione: l’Unione di fronte alle sue contraddizioni irrisolte”, ottobre 2021.

ASGI (2021d). “Containing the crisis through the confinement of rights”, luglio 2021.

BARBIERI A., VISCO-COMANDINI F., ALUNNI FEGATELLI D., SCHEPISI C., RUSSO V., CALO F., DESSI A., CANNELLA G. & STELLACCI A. (2019). “Complex trauma, PTSD and complex PTSD in African refugees”. *European Journal of Psychotraumatology*, 10:1, 1700621, DOI: 10.1080/20008198.2019.1700621

BARTOLI C., 2010, “Il razzismo è razionale e trasversale”. *SEGNO*, 320(3), 15-28, Palermo: Centro culturale Segno.

BASAGLIA, F. (2014). “Le istituzioni della violenza”. BASAGLIA, F. (a cura di), *L’istituzione negata*. Milano: Baldini & Castoldi.

BASSO, P. & PEROCCO, F. (a cura di) (2003). *Gli immigrati in Europa. Razzismo, disuguaglianze, lotte*. Milano: FrancoAngeli.

BASSO, P. (2000). *Razze schiave e razze signore. I. Vecchi e nuovi razzismi*. Milano: FrancoAngeli

BASSO, P. (2010b). “L’ascesa del razzismo nella crisi globale”. BASSO, P. (a cura di) (2010). *Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa, Italia*. Milano: FrancoAngeli.

BASSO, P. (2010c). “Tre temi-chiave del razzismo di Stato”. BASSO, P. (a cura di) (2010). *Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa, Italia*. Milano: FrancoAngeli.

BASSO, P. (a cura di) (2010a). *Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa, Italia*. Milano: FrancoAngeli.

BAUMAN, Z. (2002). *Modernità liquida*; traduzione di MIMECI S., Roma-Bari, Laterza.

BAUMAN, Z. (2008). *Paura liquida*. Bari: Editori La Terza.

BENVENUTO, M. (2018). “Gli hotspot come chimera. Una prima fenomenologia dei punti di crisi alla luce del diritto costituzionale”. *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, fascicolo n°2/2018.

CALOZ-TSCHOPP, M.C. (2019). « Sur Le Rapport Torture et Migration. Une réflexion philosophique/ politique ». *Sapere l'Europa, sapere d'Europa*, Vol. 5 Tortura e Migrazioni | Torture and Migration, pp. 64-92, Venezia: Edizioni Ca' Foscari.

CAMHAJI, E. (2019). “Uno de cada tres migrantes sufre violencia a su paso por México”. *El País* (online). 21 agosto 2019. Citazione trovata in JIMÉNEZ-YAÑEZI, C., MARTÍNEZ-SOTOI, Y. & ROSAS-MARTÍNEZ P. (2022). «Violencias en la travesía. Expresiones gráficas de migrantes indocumentados en el norte de México». *Revista Guillermo de Ockham*, 20(1), pp. 129-142. Universidad de San Buenaventura Cali.

Comité permanent inter-organisations (2015). « Directive pour l'intégration d'interventions ciblant la violence basée sur le genre dans l'action humanitaire », p. 5. Consultabile al sito: <https://gbvguidelines.org/fr/>.

Commissione europea: Comunicato stampa (2020). “Un nuovo inizio in materia di migrazione: costruire la fiducia e trovare un nuovo equilibrio tra responsabilità e solidarietà”, 23 settembre 2020. Consultabile al sito: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1706.

CRENSHAW, K. (1991). “Mapping the margins: intersectionality, identity politics & violence against women of color”. *Stanford Law Review*, n° 43, pp. 1241-99.

CUCCHI, F. (2019). “Controllo delle frontiere e violazione dei diritti umani lungo la rotta balcanica”. *Sapere l'Europa, sapere d'Europa*, Vol. 5 Tortura e Migrazioni | Torture and Migration, 3-38, Venezia: Edizioni Ca' Foscari.

CUTTITTA, P. (2006). “Il controllo dell'immigrazione tra Nordafrica e Italia”. DENTICO N. E GRESSI M. (a cura di) (2006). *Libro bianco. I Centri di Permanenza temporanea e Assistenza in Italia. Un'indagine promossa dal gruppo di lavoro sui CPTA in Italia*, Asgi, pp. 169-199.

DAL LAGO, A. (a cura di) (1998). *Lo straniero e il nemico. Materiali per l'etnografia contemporanea*. Genova: Costa & Nolan, pp. 5-23.

DE VITTOR, F. (2011). “Respingimenti in mare ed ‘esternalizzazione’ della protezione: il confine territoriale come limite agli obblighi di tutela”. MECCARELLI, M., PALCHETTI, P. & SOTIS, C. (2012). *Ius peregrinandi: il fenomeno migratorio tra i diritti fondamentali, esercizio della sovranità e dinamiche di esclusione*. Macerata: EUM, pp. 183-205.

DI CESARE, D. (2016). *Tortura*. Torino: Bollati Boringhieri editore.

DI CESARE, D. (2017). *Stranieri residenti*. Torino: Bollati Boringhieri.

DI MAJO, L. & PATRONI GRIFFI, I. (2018). «Migrazioni e relazioni bilaterali tra Italia e Libia dal Trattato di Bengasi del 2008 al Memorandum of Understanding del 2017». *Rassegna di diritto pubblico europeo XVII*, fasc. 1/2018, pp. 203-239.

DI NOIA, L. (2010). “I rom, il bersaglio più facile”. BASSO, P. (a cura di) (2010). *Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa, Italia*. Milano: FrancoAngeli.

Executive Committee of the High Commissioner’s Programme, “Interception of Asylum-Seekers and Refugees: The International Framework and Recommendations for a Comprehensive Approach”, 18th Meeting of the Standing Committee (EC/50/SC/CPR.17), 9 giugno 2000, paragrafo 23. Citazione trovata in Human Rights Watch, *Scacciati e schiacciati. L’Italia e il respingimento di migranti e richiedenti asilo, la Libia e il maltrattamento di migranti e richiedenti asilo*, 2009.

FANON, F. (1971). “Razzismo e tortura”. PIRELLI, G. (a cura di) (1971). *Opere scelte di Frantz Fanon*. Torino: Einaudi, pp. 47-60. Citazione trovata in BASSO, P. (2000). *Razze schiave e razze signore. I. Vecchi e nuovi razzismi*. Milano: FrancoAngeli.

FASO G. (2001). “La riproduzione del razzismo. I mass-media e la costruzione dell’emergenza immigrazione”. BILLI F. (a cura di) (2001). *La paura e l’utopia. Saggi sulla comunicazione politica contemporanea*. Milano: Edizioni Punto Rosso.

FASSIN, D. (2011). “Policing borders, producing boundaries: the governmentality of immigration in dark times”, *Annual Review of Anthropology*, Vol. 40, pp.213–226.

FERRAJOLI, L. (2010). “Politiche contro gli immigrati e razzismo istituzionale in Italia”. BASSO, P. (a cura di) (2010). *Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa, Italia*. Milano: FrancoAngeli.

FERRO, M. (dir.) (2003). *Le livre noir du colonialisme*. Paris: Laffont.

FITERMANN, K. (2018). “Migranti, il racconto straziante delle donne che hanno subito violenza”. *Famiglia Cristiana*, 29 agosto 2018.

GALTUNG, J. (1969). “Violence, Peace and Peace Research”. *Journal of Peace Research*, Vol. 6, No. 3, pp. 167-191.

GATTA, F. L. (2019b). *La gestione del fenomeno migratorio nello spazio giuridico europeo ed internazionale alla luce del principio di solidarietà*. Padova: Università degli studi di Padova, Leopold-Franzens Universität Innsbruck, pp. 204-222.

GATTA, F. L. (a cura di) (2019a). “La politica migratoria dell’Unione europea nel periodo 2014-2019: analisi e bilancio della gestione della ‘crisi dei rifugiati’”. *IUS in itinere*, n° 1/2019 (settembre).

- GAUTIER, A. «Femmes et colonialisme». FERRO, M. (dir.) (2003). *Le livre noir du colonialisme*. Paris: Laffont
- GBV AoR (2019). *Lybia Gender-Based Violence AoR. Jan-Sept updates*.
- GJERGJI, I. (2018). “*Uccidete Sartre!*”. *Anticolonialismo e antirazzismo di un revenant*. Verona: Ombre Corte Edizioni.
- GJERGJI, I. (2019a). “Sociologia della tortura. Immagine e pratica del supplizio postmoderno”. *Società e trasformazioni sociali*, Vol. 7, Venezia: Edizioni Ca’ Foscari.
- GJERGJI, I. (2019b). “Tortura e razzismo. Teoria sociale, analisi storica, evidenze empiriche”. *Sapere l’Europa, sapere d’Europa*, Vol. 5 Tortura e Migrazioni | Torture and Migration, pp. 41-62, Venezia: Edizioni Ca’ Foscari.
- GLAN, ASGI & ARCI (11 giugno 2020). “Petition to European Parliament challenging EU’s material support to Libyan abuses against migrants”.
- GUILLAUMIN, C. (2002). *L’idéologie raciste*. Paris: Éditions Gallimard.
- GUILLAUMIN, C. (2020). *Sesso, razza e pratica del potere. L’idea di natura*. Verona: Ombre Corte
- HRC (A/HRC/50/63) (2022). *Report of the Independent Fact-Finding Mission on Libya*, 27 giugno 2022.
- Human Rights Watch (2009). *Scacciati e schiacciati. L’Italia e il respingimento di migranti e richiedenti asilo, la Libia e il maltrattamento di migranti e richiedenti asilo*.
- Human Rights Watch (gennaio, 2019). *L’inferno senza scampo. Le politiche dell’Unione Europea contribuiscono agli abusi sui migranti in Libia*.
- ICMPD: International Centre for Migration Policy Development (2018). *What Are the Protection Concerns for Migrants and Refugees in Libya?*, novembre 2017. Consultabile al sito: <https://bit.ly/2MwD0pv>.
- JIMÉNEZ-YAÑEZI, C., MARTÍNEZ-SOTOI, Y. & ROSAS-MARTÍNEZ P. (2022). «Violencias en la travesía. Expresiones gráficas de migrantes indocumentados en el norte de México». *Revista Guillermo de Ockham*, 20(1), pp. 129-142. Universidad de San Buenaventura Cali.
- LALATTA COSTERBOSA, M. (2016). *Il silenzio della tortura*, Roma: DeriveApprodi.

- LORENZ, R. & ETZOLD, B. (2022). "Journeys of violence: trajectories of (im-)mobility and migrants' encounters with violence in European border space". *Comparative Population Studies*, Vol. 47, 9 giugno 2022, pp. 211-232.
- MAESTRI, G. (2015). "Politiche migratorie e UE: le risoluzioni del Parlamento e l'Agenda europea". *Osservatorio europeo e internazionale*, n° 2, 1° luglio 2015, pp. 115-159.
- MANERI, M. (1998). "Lo straniero consensuale. La devianza degli immigrati come circolarità di pratiche e discorsi". DAL LAGO, A. (a cura di) (1998). *Lo straniero e il nemico. Materiali per l'etnografia contemporanea*. Genova: Costa & Nolan, pp. 236-274.
- MEDU (2017). *Rapporto sulle condizioni di grave violazione dei diritti umani dei migranti in Libia (2014-2017)*
- MEMMI, A. (1979). *Ritratto del colonizzato e del colonizzatore*. Napoli: Liguori editore.
- MEMMI, A. (1982). *Il razzismo*. Paris: Editions Gallimard.
- Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica Italiana (Roma, 2 febbraio 2017).
- MFS (marzo 2013). *Violences, vulnérabilité et migration : bloqués aux portes de l'Europe. Un Rapport sur les migrants subsahariens en situation irrégulière au Maroc*.
- MONSOUBI, M. (1990). *Noi, stranieri d'Italia. Immigrazione e mass-media*. Lucca: Maria Pacini Editore.
- MORGHESE, G. (2020). «La condizione dei migranti in Libia: a che punto è la notte?». *Sud in Europa*, febbraio 2020, pp. 11-12, Bari: Cacucci Editore.
- NALETTO, G. (2019). "2015-2019. Agenda europea sulle migrazioni: obiettivi e risultati". *Cronache di ordinario razzismo*, 23 maggio 2019. Consultabile al sito: <https://www.cronachediordinariorazzismo.org/2015-2019-agenda-europea-sulle-migrazioni-obiettivi-e-risultati/>.
- NALETTO, G. (a cura di) (2009). *Rapporto sul razzismo in Italia*. Roma: manifestolibri.
- OCHA (2018). *Humanitarian Needs Overview - Libya*, 1 marzo 2018, p. 10. Citazione trovata in UNHCR (2018). *UNHCR position on returns to Libya (Update II)*, settembre 2018.
- OHCHR (2021). *Disprezzo totale*. Citazione trovata in Amnesty International (2021). *Nessuno verrà a cercarti: i ritorni forzati dal mare ai centri di detenzione della Libia - Executive summary*.

OMIZZOLO, M. (2019). “Libia: dalle torture dei profughi nelle carceri libiche alla loro criminalizzazione in Europa”. *Sapere l'Europa, sapere d'Europa*, Vol. 5 Tortura e Migrazioni | Torture and Migration, 3-38, Venezia: Edizioni Ca' Foscari.

ONU (2017a): Ufficio dell'Alto commissario ONU per i diritti umani, “Returned Migrants Are Being Robbed, Raped and Murdered in Libya”, parere dell'8 settembre 2017. Consultabile al sito: <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2017/09/returned-migrants-are-being-robbed-raped-and-murdered-libya>.

ONU (2017b): “Statement by UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra'ad Al Hussein at the End of Visit to Libya”, 12 ottobre 2017. Consultabile al sito: <https://www.ohchr.org/en/statements/2017/10/statement-un-high-commissioner-human-rights-zeid-raad-al-hussein-end-visit-libya>.

ONU (2017c): “UN Human Rights Chief: Suffering of Migrants in Libya Outrage to Conscience of Humanity”, comunicato del 14 novembre 2017. Consultabile al sito: <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2017/11/un-human-rights-chief-suffering-migrants-libya-outrage-conscience-humanity>.

ONU: MELZER, N. (2018). “Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment” (A/HRC/37/50), 23 novembre 2018.

OXFAM (2017). “*You aren't human any more*”. *Migrants expose the harrowing situation in Libya and the impact of European policies*, 9 agosto 2017.

PACELLA, F. (2018). «Cooperazione Italia-Libia: profili di responsabilità per crimini di diritto internazionale». *Dir. pen. cont.*, fasc. 4/2018, p. 5-23.

PALIDDA, S. (1998). “La conversione poliziesca delle politiche migratorie”. DAL LAGO, A. (a cura di) (1998). *Lo straniero e il nemico. Materiali per l'etnografia contemporanea*. Genova: Costa & Nolan, pp. 209-235.

Parlamento europeo: Attualità (2019). “10mila guardie di frontiera per rafforzare le frontiere esterne dell'UE. Video”. Pubblicato l'11 aprile 2019, aggiornato il 18 aprile 2019. Consultabile al sito: <https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20190404STO35073/10mila-guardie-per-rafforzare-le-frontiere-dell-ue-video>

Parlamento europeo: Attualità (2020). “Nuovo Patto sull'immigrazione: reazioni degli eurodeputati”, 28 settembre 2020. Consultabile al sito: <https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200924STO87803/nuovo-patto-sull-immigrazione-reazioni-degli-eurodeputati>

Parlamento europeo: Attualità (2021). “La risposta europea alla questione dei migranti”. Pubblicato il 12 luglio 2017, aggiornato l'11 novembre 2021. Consultabile al sito: <https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/immigrazione/20170629STO78629/la-risposta-europea-alla-questione-dei-migranti>

PASCALE, G. (2018). “‘Esternalizzazione’ delle frontiere in chiave antimigratoria e responsabilità internazionale dell’Italia e dell’UE per complicità nelle gross violations dei diritti umani commesse in Libia”. *Studi sull’integrazione europea*, XIII (2018), pp. 413-44.

PASCALE, G. (2018). “‘Esternalizzazione’ delle frontiere in chiave antimigratoria e responsabilità internazionale dell’Italia e dell’UE per complicità nelle gross violations dei diritti umani commesse in Libia”. *Studi sull’integrazione europea*, XIII (2018), pp. 413-44.

PEPINO, L. (2018). “Le nuove norme su immigrazione e sicurezza: punire i poveri”. *Questione di giustizia*. Magistratura democratica: www.asgi.it, 20.12.2018.

PÉREZ-SALES, P. (2019). “Migration and Torture: Building a Map of Knowledge”. *Sapere l’Europa, sapere d’Europa*, Vol. 5 Tortura e Migrazioni | Torture and Migration, pp. 361-380, Venezia: Edizioni Ca’ Foscari.

PEROCCO, F. (2010). “L’Italia, avanguardia del razzismo europeo”. BASSO, P. (a cura di) (2010). *Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa, Italia*. Milano: FrancoAngeli.

PEROCCO, F. (2012). *Trasformazioni globali e nuove disuguaglianze. Il caso italiano*. Milano: FrancoAngeli editori.

PEROCCO, F. (2019). “Tortura e Migrazioni”. *Sapere l’Europa, sapere d’Europa*, Vol. 5 Tortura e Migrazioni | Torture and Migration, pp. 3-38, Venezia: Edizioni Ca’ Foscari.

PEROCCO, F. (2020). “Torture against migrants: A structural and global phenomenon, and its social roots”. *WELFARE E ERGONOMIA*, Vol. 2, pp. 50-64, Milano: FrancoAngeli.

PETTENÒ, M. (2010). “Sulla violenza contro le immigrate e gli immigrati”. BASSO, P. (a cura di) (2010). *Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa, Italia*. Milano: FrancoAngeli.

PUCA, R. (2019). “La simbiosi mortale tra immigrazione e sicurezza”. Tesi di Laurea: Master interateneo di I livello in *Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza, istituzioni e interazioni psicosociali*. Relatore: Dott. Firouzi Tabar Omid, Università degli Studi di Padova.

- RIBEIRO COROSSACZ, V. (2013). “L’intersezione di razzismo e sessismo. Strumenti teorici per un’analisi della violenza maschile contro le donne nel discorso pubblico sulle migrazioni”. *Antropologia – Migrazioni e asilo politico*, pp. 109-129.
- RIVERA, A. (2003). *Estranei e nemici. Discriminazione e violenza razzista in Italia*. Roma: DeriveApprodi.
- SANE, J. & HOLMBLAD, M. (2021). *The torture roads*. Dakar – Geneva: OMCT & CACIT.
- SARTRE, J-P. (1960). *Critique de la raison dialectique. Tome I. Théories des ensemble pratiques*. Paris : Gallimard, p. 677, trad. it. Di CARUSO, P. (1963). *Critica della ragione dialettica, I. Teoria degli insiemi pratici*. Milano: il Saggiatore. Citazione trovata in GJERGJI, I. (2018). “Uccidete Sartre!”. *Anticolonialismo e antirazzismo di un revenant*. Verona: Ombre Corte Edizioni.
- SARTRE, J-P. (1964). «‘Portrait du colonisé’, précédé du ‘Portrait du colonisateur’». *Situations V. Colonialisme et néo-colonialisme*. Paris: Gallimard, pp. 49-56. Citazione trovata in GJERGJI, I. (2019b). «Tortura e razzismo. Teoria sociale, analisi storica, evidenze empiriche». *Sapere l’Europa, sapere d’Europa*, Vol. 5 Tortura e Migrazioni | Torture and Migration, 41-62, Venezia: Edizioni Ca’ Foscari .
- SARTRE, J-P. (1972), « *Le nouveau racisme* ». *Le Nouvel Observateur*, 18 dicembre 1972. Citazione trovata in GJERGJI, I. (2018). “Uccidete Sartre!”. *Anticolonialismo e antirazzismo di un revenant*. Verona: Ombre Corte Edizioni, pp. 89-103.
- SARTRE, J-P. (2018a). “Il colonialismo è un sistema”. GJERGJI, I. (2018). “Uccidete Sartre!”. *Anticolonialismo e antirazzismo di un revenant*. Verona: Ombre Corte Edizioni, pp. 59-79.
- SARTRE, J-P. (2018b). “Una vittoria”. GJERGJI, I. (2018). “Uccidete Sartre!”. *Anticolonialismo e antirazzismo di un revenant*. Verona: Ombre Corte Edizioni, pp. 89-103.
- Save the Children (2018). *Hundreds of Children Report Police Violence at EU Borders*. URL: <https://www.savethechildren.net/news/hundredschildren-report-police-violence-eu-borders>. Citazione trovata in CUCCHI, F. (2019). “Controllo delle frontiere e violazione dei diritti umani lungo la rotta balcanica”. *Sapere l’Europa, sapere d’Europa*, Vol. 5 Tortura e Migrazioni | Torture and Migration, 3-38, Venezia: Edizioni Ca’ Foscari.
- SAYAD, A. (2002). *La doppia assenza*. Paris: Éditions du Seuil.
- SCOTT, G. R. (1999). *Storia della tortura*, pp. 11-53, Milano: Mondadori.

SETTEMBRE, R. (2014). *Gridavano e piangevano. La tortura in Italia: ciò che ci insegna Bolzaneto*. Torino: Einaudi.

SHARP, L. (2000). “The Commodification of the Body and Its Parts”. *Annual Review of Anthropology*, n° 29, pp. 287–328. Citazione trovata in VOGT, W. (2013). “Crossing Mexico: Structural violence and the commodification of undocumented Central American migrants”. *AMERICAN ETHNOLOGIST*, Vol. 40, n° 4, pp. 764-780.

SLACK J., MARTÍNEZ D.E., LEE A.E. & WHITEFORD S., (2016). “The Geography of Border Militarization: Violence, Death and Health in Mexico and the United States”. *Journal of Latin American Geography*, March 2016, Vol. 15, No. 1 (March 2016), pp. 7-32. University of Texas Press.

TABET, P. (2014). *Le dita tagliate*. Roma: Ediesse

TAGNANI, S. (2014). “Traversate della speranza. Lo status di migrante, richiedente asilo e rifugiato in Europa”. *Diritto civile e commerciale*, 31 gennaio 2014.

Tribunale Permanente dei Popoli, Sessione sulla violazione dei diritti delle persone migranti e rifugiate (2017-2019), Atto conclusivo, Parlamento Europeo, Bruxelles, 9 aprile 2019. Citazione trovata in ALGOSTINO, A. (2019). “Delocalizzazione della tortura e ‘tortura di Stato’ Tra accordi di riammissione, esternalizzazione delle frontiere e chiusura dei porti”. *Sapere l’Europa, sapere d’Europa*, Vol. 5 Tortura e Migrazioni | Torture and Migration, pp. 93-114, Venezia: Edizioni Ca’ Foscari.

UN GENEVA: News & Media (2022). “Human Rights Council Holds Interactive Dialogue with the Independent Expert on the Situation of Human Rights in the Central African Republic and Begins Interactive Dialogue with the Independent Fact-Finding Mission on Libya”, 6 luglio 2022. Consultabile al sito: <https://www.ungeneva.org/en/news-media/meeting-summary/2022/07/le-conseil-dialogue-avec-lexpert-independant-sur-la-situation>.

UN Security Council (2018). *Report of the Secretary-General on conflict-related sexual violence*, 23 marzo 2018.

UN Security Council (S/2018/250) (2018). *Report of the Secretary General on Conflict-Related Sexual Violence*, 23 marzo 2018, para. 47. Citazione trovata in UNHCR (2018). *UNHCR position on returns to Libya (Update II)*, settembre 2018.

UN Security Council (S/2022/31) (2022). *United Nations Support Mission in Libya. Report of the Secretary-General*, 17 gennaio 2022.

- UNHCR (2018). *UNHCR position on returns to Libya (Update II)*, settembre 2018.
- UNHCR (UNHCR/HCP/2020/01) (2020). *Politique du HCR sur la prévention, l'atténuation des risques et la prise en charge en matière de violence basée sur le genre*, 2 ottobre 2020, p. 6.
- UNSMIL & OHCHR (13 dicembre 2016). "*Detained and Dehumanised*". *Report on human rights abuses against migrants in Libya*.
- UNSMIL & OHCHR (18 dicembre 2018). *Desperate and Dangerous: Report on the human rights situation of migrants and refugees in Libya*, pp. 31-47.
- UNSMIL & OHCHR (2015). *Report on the human rights situation in Libya*, 16 novembre 2015.
- UNSMIL & OHCHR (ottobre 2013). *Torture and deaths in detention in Libya*.
- VEGLIO, M. (a cura di) (2018). *L'attualità del male. La Libia dei Lager è verità processuale*. Torino: Edizioni SEB27.
- VOGT, W. (2013). "Crossing Mexico: Structural violence and the commodification of undocumented Central American migrants". *AMERICAN ETHNOLOGIST*, Vol. 40, No. 4, pp. 764-780.
- VOGT, W. (2017). "The arterial border: negotiating economies of risk and violence in Mexico's security regime". *International Journal of Migration and Border Studies*, 3(2-3), pp. 192-207.